

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 212

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo»

(Parere ai sensi dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 30 aprile 2010)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*


DRP/I/XVI /D 124/10

Roma 30 APR. 2010

Caro Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2010.

Si fa presente che, in attuazione dell'articolo 44, comma 4, quinto periodo, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il Governo si è avvalso della facoltà di cui all'articolo 14, n. 2°, del testo unico sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054. Pertanto, non è stato acquisito il parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 44, comma 4, sesto periodo.

Con i miei saluti


Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

RELAZIONE

CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

Relazione introduttiva generale

1. LA LEGGE DELEGA.

L'articolo 44 della legge 19 giugno 2009, n. 69, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato.

Criteri direttivi di ordine generale sono l'adeguamento al "diritto vivente", quale risulta dall'elaborazione della giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori, e il coordinamento con le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di principi generali.

Sono stati poi espressamente richiamati i principi e criteri direttivi di cui all'art. 20, comma 3, l. n. 59 del 1997, in quanto applicabili. Tali criteri disciplinano, come è noto, il più generale fenomeno del riassetto normativo e della codificazione per settori.

Sono stati dettati ulteriori specifici principi e criteri volti a disciplinare le caratteristiche del nuovo processo amministrativo, di cui si ricordano di seguito i più rilevanti:

- a) snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, anche al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la piena garanzia del contraddittorio;
- b) razionalizzazione dei termini processuali;
- c) riordino delle norme vigenti sul riparto di giurisdizione;
- d) disciplina delle azioni e delle funzioni del giudice;
- e) revisione e razionalizzazione dei riti speciali;
- f) riassetto del contenzioso elettorale amministrativo;



g) previsione, *ex novo*, della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e di un rito abbreviato in camera di consiglio che consenta la risoluzione del contenzioso in tempi compatibili con gli adempimenti organizzativi del procedimento elettorale e con la data di svolgimento delle elezioni;

h) riassetto della tutela cautelare anche mediante introduzione generalizzata di quella *ante causam*.

2. LE RAGIONI DELLA CODIFICAZIONE.

Le ragioni della codificazione, come pure evidenziato in apertura dell'anno giudiziario dal Presidente del Consiglio di Stato, muovono da una esigenza formale e da una sostanziale.

Sul piano formale, le norme processuali erano sinora sparse in una molteplicità di testi normativi, non sempre coordinati tra loro. Le leggi processuali relative al Consiglio di Stato risalgono al 1907 e al 1924; nel 1971, la legge istitutiva dei Tar in parte disciplina *ex novo* gli istituti processuali, in parte rinvia alle normative precedenti, in parte ancora estende la nuova disciplina anche al processo davanti al Consiglio di Stato. Ulteriori riforme processuali sono seguite nel 1998 (d.lgs. n. 80) e nel 2000 (l. n. 205); molteplici sono stati poi gli interventi legislativi relativi a singoli settori che hanno dettato norme relative a giurisdizione, competenza e riti speciali. Ne è derivata una trama normativa stratificata e complessa in cui il processo di primo grado e quello di appello sono retti da fonti diverse, che operano rinvii reciproci, e da disposizioni inserite in testi normativi non processuali.

La codificazione pertanto, sul piano formale, risponde a esigenze di unificazione, chiarificazione e coordinamento.

L'esigenza sostanziale discende sia dall'evoluzione normativa che dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, che hanno condotto al riconosciuto al



giudice amministrativo dei medesimi strumenti di tutela di cui dispone il giudice ordinario. In particolare, dopo il riconoscimento della risarcibilità dell'interesse legittimo (ad opera della Cassazione, Sez. Un., n. 500 del 1999) e i successivi interventi normativi e della Corte costituzionale, è emerso con chiarezza il mutamento sostanziale dell'interesse legittimo, la cui tutela esige uno strumentario non dissimile da quello previsto per i diritti soggettivi. Sicché le norme, formalmente vigenti, ancora legate in prevalenza ad una struttura processuale di tipo impugnatorio, necessitavano di un adeguamento alla mutata struttura processuale estesa a un più ampio ambito di azioni e mezzi di tutela.

3. IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELL'ARTICOLATO.

Sul piano dell'*iter* di formazione del decreto delegato, la legge delega ha autorizzato il Governo a demandare la predisposizione dell'articolato al Consiglio di Stato e ha attribuito a tal fine al Presidente dell'istituto il potere di costituire, allo scopo, un'apposita commissione speciale a composizione mista.

La composizione della commissione ha registrato la presenza di consiglieri di Stato, magistrati di Tar, magistrati della Cassazione, un rappresentante dell'Avvocatura dello Stato ed esponenti del mondo accademico e forense.

La commissione di studio ha completato i propri lavori in data 8 febbraio 2010.

La commissione ha ritenuto di acquisire i pareri del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, delle associazioni rappresentative dei magistrati amministrativi, del Consiglio nazionale forense, dell'Organismo unitario dell'avvocatura, dell'Associazione italiana dei professori di diritto amministrativo, dell'Associazione degli studiosi del processo amministrativo e della Società italiana degli avvocati amministrativisti.

Il testo licenziato dalla commissione – poi rivisitato e modificato dal Governo, ma senza risulturne stravolto, in sede di esame preliminare all'invio al



Parlamento – tiene conto, dunque, del costruttivo apporto collaborativo di tutti i soggetti interessati.

4. STRUTTURA DELL'ARTICOLATO.

Il decreto legislativo contiene le norme di approvazione del codice e quattro Allegati: di essi il primo costituisce propriamente il codice del processo amministrativo; il secondo reca le norme di attuazione; il terzo le norme transitorie; il quarto, infine, le norme di coordinamento e le abrogazioni.

Lo schema del codice è articolato in cinque libri, recanti, rispettivamente, le disposizioni di carattere generale, la disciplina del processo di primo grado, la disciplina delle impugnazioni, la disciplina dell'ottemperanza e dei riti speciali, le disposizioni finali.

Lo schema di codice (Allegato I) consta di 137 articoli.

L'Allegato II, contenente le norme di attuazione del codice, consta di 15 articoli.

L'Allegato III, contenente le norme transitorie, consta di 3 articoli.

L'Allegato IV, contenente le norme di coordinamento e le abrogazioni, consta di 4 articoli.

L'operazione di riassetto ha consentito l'abrogazione di circa 50 fonti normative e di un numero di disposizioni pari a circa 350 articoli.

5. IL SIGNIFICATO E L'AMBITO DELLA CODIFICAZIONE.

È stato redatto un vero e proprio codice del processo amministrativo.

Come si è già evidenziato, nella legge delega sono stati richiamati i criteri che presiedono alla codificazione di settore nel campo del diritto amministrativo: il codice del processo risponde, sotto tale profilo, anche a esigenze di semplificazione normativa, attraverso la raccolta in un'unica fonte di disposizioni sinora sparse in numerosissime fonti, risalenti fino ai primi del 1900.



Il codice va tuttavia ben oltre l'opera di mera semplificazione formale, in quanto attua una sistemazione complessiva della materia enucleando anche i relativi principi, mediante un'opera sotto molti versi innovativa.

Pertanto, pur prendendo le mosse dalle codificazioni settoriali nel campo del diritto amministrativo, è stato predisposto un "codice processuale" che a buon diritto, intende collocarsi a fianco dei quattro codici fondamentali dell'ordinamento italiano (civile, penale, di procedura civile e di procedura penale).

Per ragioni non solo di semplificazione ed economia normativa, ma principalmente per una scelta di coerenza sistematica del diritto processuale, il codice contiene, nondimeno, numerosi rinvii al codice di procedura civile, che rimane la fonte dei fondamentali principi processuali.

La questione del rapporto tra codice del processo amministrativo e codice di procedura civile è stata affrontata in conformità alla delega: ne è risultato un codice che, pur nella sua autonomia rispetto a quello di procedura civile, fa proprie le regole di questo che sono espressione di principi generali. Né mancano specifici rinvii a singole disposizioni di dettaglio del codice di procedura civile (cfr. disciplina delle notificazioni o delle spese di giudizio). Dove il processo amministrativo presenta esigenze peculiari con riguardo alla natura delle liti sono state dettate regole autonome.

Si è, peraltro, redatto un codice che, secondo la tradizione della giustizia amministrativa, accanto alla disciplina processuale affronta anche talune questioni sostanziali intimamente connesse (l'ambito della giurisdizione, i tipi e i termini di proposizione delle azioni). In ciò il codice risente della peculiare caratteristica delle norme processuali amministrative, che nella legislazione italiana vengono non di rado introdotte in occasione di leggi che regolano l'azione amministrativa nei più svariati settori.

Il codice si limita a una mera menzione del Tribunale regionale della giustizia amministrativa del Trentino Alto Adige e del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana, richiamandoli tra gli organi



giurisdizionali esistenti, fermo restando che la relativa disciplina resta affidata agli statuti speciali e alle norme di attuazione; ciò in quanto sia quelli che queste ultime, per la loro peculiare natura di fonti attuative sub-costituzionali, non avrebbero potuto essere né modificate, né duplicate, dalla legge ordinaria.

6. LE LINEE DI FONDO.

Si segnalano alcune linee di fondo connesse ai criteri direttivi della legge delega.

Il complessivo bagaglio dei mezzi probatori utilizzabili è sostanzialmente allineato agli strumenti propri del processo civile.

Sono state privilegiate opzioni che assicurino, insieme, celerità e qualità delle decisioni, per legare quello amministrativo ai principi del giusto processo.

Pur essendo astrattamente consentito dalla delega di cui all'art. 44 della l. n. 69 del 2009, la Commissione non ha ritenuto di effettuare incisivi interventi in tema di riparto di giurisdizione, optando al contrario per un'operazione volta a realizzare il riordino della disciplina vigente con taluni aggiustamenti, in tendenziale adesione al diritto vivente risultante dalla giurisprudenza della Corte regolatrice.

La disciplina della *translatio iudicii*, introdotta dalla l. n. 69 del 2009 in ossequio alla precedente giurisprudenza costituzionale (e in coerenza con quella della Cassazione), ha superato il principio di incomunicabilità tra le giurisdizioni. Nel codice se ne opera il recepimento con specifico riguardo al processo amministrativo, completando la relativa disciplina.

In relazione alla nota questione della c.d. pregiudiziale amministrativa, si è optato per l'autonoma esperibilità della tutela risarcitoria per la lesione delle posizioni di interesse legittimo, prevedendo per l'esercizio di tale azione un termine di decadenza di quattro mesi – sul presupposto che la previsione di termini decadenziali non è estranea alla tutela risarcitoria, vieppiù a fronte di evidenti esigenze di stabilizzazione delle vicende che coinvolgono la pubblica



amministrazione – e affermando l'applicazione di principi analoghi a quelli espressi dall'art. 1227 cod. civ. per quanto riguarda i danni che avrebbero potuto essere evitati mediante il tempestivo esperimento dell'azione di annullamento.

Quanto alle impugnazioni, si è operato un sostanziale allineamento ai mezzi previsti dal codice di procedura civile nel rispetto del vincolo di cui all'art. 111, ultimo comma, della Costituzione. È stata per la prima volta prevista una disciplina positiva del rimedio dell'opposizione di terzo nel processo amministrativo, introdotto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 177 del 1995, che tuttavia non era mai stata seguita da interventi legislativi.

Allo stato il legislatore delegato non ha ritenuto di esercitare la delega nella parte concernente l'introduzione *ex novo* di una tutela specifica relativa alla fase preparatoria delle elezioni politiche, sebbene un tentativo in tal senso era stato fatto dalla commissione redigente presso il Consiglio di Stato.

I tempi serrati di tale fase preparatoria – insuperabili per il vincolo posto dall'art. 61 della Costituzione, che impone di espletare le elezioni politiche nei 70 giorni dal decreto presidenziale di scioglimento delle Camere precedenti – hanno sconsigliato il Governo dall'intraprendere la via della soppressione del procedimento amministrativo di competenza dell'Ufficio elettorale centrale nazionale presso la Corte di Cassazione ipotizzata dalla commissione redigente.

Relazione sui singoli Libri del codice del processo amministrativo

LIBRO I (DISPOSIZIONI GENERALI)

Il Libro I contiene le disposizioni generali del codice ed è diviso in cinque Titoli.



I principi e gli organi della giurisdizione amministrativa.

Il Titolo I è dedicato ai principi e agli organi della giurisdizione amministrativa.

I principi generali.

Il codice si apre con una serie di disposizioni (Capo I), che contengono principi generali, i quali costituiscono per l'interprete elementi fondamentali e caratterizzanti della disciplina di cui è chiamato a fare applicazione, ossia della disciplina del processo amministrativo.

Il codice, inoltre, ha voluto richiamare accanto ai principi costituzionali – come quello del giusto processo – i principi del diritto europeo (per tali intendendosi sia dell'Unione europea, sia della CEDU), con ciò conferendo ulteriore crisma di legittimità a quella tendenza dell'ordinamento a strutturarsi come un sistema connotato dall'esistenza di una rete europea di garanzie costituzionali e processuali, da tribunali sovranazionali e nazionali, che interagiscono come giurisdizioni appartenenti a sistemi differenti ma tra loro collegati.

I principi del diritto europeo derivanti dalla CEDU, in conseguenza del richiamo, divengono direttamente applicabili dal giudice interno, ove non si renda necessario un controllo di costituzionalità sulla norma interna incompatibile con la norma europea (Corte Cost. n. 348 e n. 349 del 2007).

L'apertura dell'ordinamento interno all'ordinamento europeo implica la costruzione di un processo connotato da una tutela effettiva, qual'è richiesta dalla società che si muove nel mondo delle relazioni globali.

L'effettività è la capacità del processo di conseguire risultati nella sfera sostanziale, e ciò per quanto più è possibile (quindi quando non vi ostino sicure preclusioni processuali): ciò ha costituito uno degli obiettivi della codificazione.



Una legge processuale che mira all'economia dei mezzi, che sia semplice e chiara, pone le premesse per affrontare il problema della durata dei giudizi.

Sotto questo profilo il fatto stesso della codificazione rappresenta un significativo passo in avanti verso la maggior chiarezza delle regole processuali.

La ragionevole durata non si consegue, peraltro, senza la cooperazione di tutti i soggetti del processo.

Il giusto processo è stato tradotto, oltre che nel principio della ragionevole durata, nell'essenziale regola della parità delle parti che deve essere effettiva e garantita in ogni stato e grado della controversia.

Il principio ha trovato poi la sua piena espressione nella previsione della prova testimoniale anche nel giudizio di legittimità, che costituisce segno indubbio dell'approdo del processo al giudizio sul rapporto.

La parità delle parti si arricchisce anche di un nuovo contenuto, essendo stato richiamato il tradizionale principio dell'onere della prova, peraltro mitigato dal metodo acquisitivo in relazione all'effettiva disponibilità dei mezzi di prova.

L'economia dei mezzi processuali – funzionale all'effettività ed alla ragionevole durata – si traduce nell'affermazione del principio di sinteticità degli atti.

Il processo amministrativo è così processo di parti, connotato dal principio della domanda e dal dovere di corrispondenza fra chiesto e pronunciato.

Gli organi della giurisdizione amministrativa.

Il Capo II è dedicato agli organi della giurisdizione amministrativa. Dopo l'esplicitazione che la giurisdizione amministrativa è esercitata dai tribunali amministrativi regionali e dal Consiglio di Stato secondo le norme del presente codice, sono inseriti due articoli sui tribunali amministrativi regionali e sul Consiglio di Stato, in cui è disciplinata la composizione dei collegi giudicanti



ed è fatto rinvio agli Statuti speciali e alle norme di attuazione per quanto riguarda le specifiche previsioni modificative dell'ordinario assetto ordinamentale in alcune regioni a statuto speciale (Sicilia e Trentino–Alto Adige).

La tecnica del mero rinvio alle norme di attuazione costituisce – come si è già detto – necessaria conseguenza della peculiare posizione che hanno nella gerarchia delle fonti tali atti normativi, che non possono essere modificati, e quindi neanche riprodotti in altro testo, senza seguire la speciale procedura prevista per la loro approvazione.

La giurisdizione amministrativa.

Il Capo III, dedicato alla “giurisdizione amministrativa”, si apre con l'articolo che definisce la giurisdizione del giudice amministrativo in ossequio alle norme costituzionali e ai noti principi dettati dalla Corte costituzionale, in particolare nelle sentenze nn. 204 del 2004 e 191 del 2006. In applicazione di tali regole e principi la giurisdizione amministrativa è strettamente connessa all'esercizio (o al mancato esercizio) del potere amministrativo e in tale ambito rientrano in essa le controversie concernenti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente a detto potere.

All'interno di questo perimetro il giudice amministrativo:

- si caratterizza quale giudice naturale della legittimità dell'esercizio del pubblico potere (secondo la definizione utilizzata nella giurisprudenza della Consulta e delle Sezioni Unite della Cassazione) e come tale è il giudice chiamato ad apprestare ogni forma di tutela, anche risarcitoria, agli interessi legittimi;
- nelle particolari materie indicate dalla legge, conosce, pure a fini risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi.

Pertanto, in puntuale applicazione dei criteri direttivi della delega il codice insieme definisce e consolida, nel rispetto delle regole e della



giurisprudenza costituzionale, il ruolo del giudice amministrativo nel complessivo funzionamento del servizio giustizia.

Già la norma sulla giurisdizione rende palese che quella innanzi al giudice amministrativo è una tutela piena, nel senso che per le diverse posizioni giuridiche soggettive azionabili innanzi al giudice amministrativo sono esperibili adeguati strumenti di tutela, ivi compresa quella risarcitoria.

Viene così data rilevanza formale anche sul piano normativo al processo di piena attuazione del disegno costituzionale.

Le materie rientranti nella c.d. giurisdizione esclusiva sono indicate dall'art. 133 del codice.

L'art. 7, comma 6, contiene inoltre la previsione relativa alla giurisdizione di merito, rinviando ad una norma contenuta nelle disposizioni finali (art. 134) per la tassativa individuazione delle materie in cui la cognizione si estende al merito dell'esercizio dell'azione amministrativa anche con funzione sostitutiva.

I successivi articoli sono dedicati alla disciplina delle questioni di giurisdizione.

In applicazione del criterio di delega ed in coerenza con i principi del giusto processo si è recepito l'orientamento della Corte di Cassazione sul c.d. giudicato implicito sulla giurisdizione. E infatti, mentre si è ribadito che in primo grado il difetto di giurisdizione può essere rilevato anche di ufficio, si è stabilito che nei giudizi di impugnazione esso è rilevato solo se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che in modo implicito o esplicito abbia statuito sulla giurisdizione.

Si è provveduto ad introdurre una completa disciplina sulla *translatio iudicii*, recependo e specificando quella contenuta all'art. 59, l. n. 69 del 2009. Pur nella diversità – anche nel computo della ragionevole durata del processo – dei giudizi svolti davanti a giurisdizioni distinte, si è pienamente assicurata la salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda rispetto al



momento in cui è stata proposta, anche se erroneamente introdotta dinanzi a giudice sfornito di giurisdizione.

Peraltro può accadere che l'erronea individuazione del giudice si accompagni anche all'errore sulla situazione giuridica tutelata e quindi sui termini per esercitare il diritto di azione; sicchè, se da un lato si è voluto evitare un abuso della *translatio*, quale meccanismo sanante decadenze ormai verificatesi in modo inescusabile, dall'altro si è prevista la possibilità per il giudice di concedere la rimessione in termini per errore scusabile.

Sempre nella logica della comunicazione tra distinte giurisdizioni è stata fatta salva, in taluni casi e per un termine definito, l'efficacia delle misure cautelari adottate da un giudice diverso da quello munito di giurisdizione.

La competenza.

Il Capo IV è dedicato alla competenza.

Con riferimento alla competenza per territorio, si è chiarito che il criterio ordinario è quello della sede dell'autorità amministrativa cui fa capo l'esercizio del potere oggetto della controversia. Tuttavia tale criterio non opera là dove gli effetti diretti del potere siano individuabili in un ambito diverso; in tal caso la competenza è del tribunale nella cui circoscrizione tali effetti si verificano. Ciò in linea con il più recente orientamento secondo cui deve in tali ipotesi privilegiarsi il criterio connesso all'ambito territoriale di efficacia diretta del potere esercitato, anche in ragione delle possibili connessioni tra diversi giudizi, nonché per non accrescere oltremodo il carico del TAR del Lazio, sede di Roma, sul quale altrimenti verrebbero a gravare tutte le controversie aventi ad oggetto l'attività delle amministrazioni che hanno sede nella capitale, anche quando tale attività riguardi in via diretta circoscritti ambiti territoriali.

Resta salva la competenza territoriale ancorata alla sede di servizio per i pubblici dipendenti non "privatizzati" e la competenza per il TAR Lazio, sede di Roma, per gli atti ad efficacia diretta ultraregionale e negli altri casi.



È stata altresì introdotta la rilevabilità di ufficio, in sede cautelare, dell'incompetenza; il tribunale amministrativo regionale, infatti, se ritiene di non essere competente non provvede sulla domanda e richiede d'ufficio, con ordinanza, il regolamento di competenza, indicando il tribunale che reputa competente; tale tribunale può in ogni caso provvedere, nelle more del regolamento, sulle domande cautelari.

Per consentire la più celere definizione della questione di competenza, si è eliminata la valutazione del giudice di primo grado sull'eventuale manifesta infondatezza della questione stessa.

Resta peculiare caratteristica del regime di competenza derogabile la perdurante possibilità di tutte le parti di aderire all'indicazione di competenza contenuta nell'istanza di regolamento – sia proposto dalle parti che richiesto d'ufficio, come può avvenire nei soli casi in cui vi è un'istanza cautelale – con ciò rendendosi definitiva tale indicazione e improcedibile il regolamento.

L'astensione e la ricusazione.

Il Capo V contiene la disciplina dell'astensione, che ricalca quella del codice di procedura civile al quale si fa rinvio.

Anche le cause di ricusazione sono quelle previste dal codice di procedura civile e non si discostano sostanzialmente da quanto previsto per i giudici ordinari. La normativa codifica il diritto vivente formatosi in tale sede.

Si è anche adeguata la disciplina ai principi del giusto processo, prevedendosi che la decisione definitiva sull'istanza di ricusazione spetti a un collegio composto senza la presenza del giudice ricusato.

Gli ausiliari del giudice.

Il Capo VI contiene disposizioni sugli ausiliari del giudice.

Viene dettata una disciplina del verificatore e del consulente tecnico del giudice, quest'ultima analoga a quella dei giudizi innanzi al giudice ordinario.

Viene, inoltre, disciplinata la figura del commissario *ad acta*, che viene qualificato come ausiliario del giudice e non come organo



dell'amministrazione, e tale previsione è coerente con quanto previsto nel Libro IV circa la cognizione, da parte del giudice dell'ottemperanza, di tutte le questioni relative all'esatta esecuzione, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario, risolvendo così un contrasto di giurisprudenza in ordine all'impugnabilità degli atti del medesimo commissario, ormai contestabili innanzi al giudice dell'ottemperanza.

Si è scelto di non istituire un costoso albo dei consulenti diverso da quello previsto dal codice di procedura civile al quale sarà ovviamente sempre possibile fare ricorso, nominando tuttavia all'occorrenza anche esperti che non siano iscritti all'albo, ma che abbiano speciali competenze tecniche.

Parti e difensori.

Nel Titolo II sono stati disciplinate le parti e i difensori.

Innanzitutto, è stato previsto che, nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, è obbligatorio il patrocinio di un avvocato; nei giudizi davanti al Consiglio di Stato l'avvocato deve essere ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. La difesa personale viene consentita soltanto nei giudizi in materia di accesso, in materia elettorale, nonché nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

In relazione alla procura alle liti, si è specificato che essa comprende anche quella per proporre motivi aggiunti e ricorso incidentale, salvo che sia diversamente disposto.

Per quanto attiene alle spese del giudizio si è operato il richiamo delle pertinenti disposizioni del codice di procedura civile; inoltre, è stato previsto che il giudice possa condannare, anche d'ufficio, la parte soccombente al pagamento in favore dell'altra parte di una somma di denaro equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati.



Azioni e domande.

Il Titolo III contiene le disposizioni sulle azioni e sulle domande che possono essere formulate dalle parti.

Il contraddittorio.

Il Capo I contiene i principi generali in tema di proposizione della domanda e integrazione del contraddittorio.

La disposizione sull'integrità del contraddittorio non modifica l'attuale sistema, secondo cui, nei giudizi di annullamento, l'integrazione del contraddittorio è possibile solo se il ricorrente ha notificato il ricorso, oltre che all'amministrazione, ad almeno un controinteressato. La disciplina generale del Libro I va letta in connessione con quella contenuta nel Libro II, che per l'azione di annullamento specificamente prevede, a pena di decadenza, la notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato, nel termine fissato per la proposizione dell'azione.

Le azioni di cognizione.

Il Capo II è relativo alle azioni di cognizione.

Le norme sono state redatte in coerenza con la tradizionale tripartizione delle azioni di cognizione (costitutive, di accertamento e di condanna), ma senza trascurare le specificità dei giudizi amministrativi.

Azione di annullamento

Per l'azione di annullamento ci si è limitati a inserire nel codice il riferimento al termine di sessanta giorni per il suo esercizio e ai tre vizi di legittimità del provvedimento amministrativo.

Azione di condanna

Il codice detta un'articolata disciplina per l'azione di condanna quando risulti necessaria, dopo l'annullamento, una tutela in forma specifica del



ricorrente mediante la modificazione della realtà materiale (condanna ad un *facere*) o sia rimasta inadempita un'obbligazione di pagamento o debba comunque provvedersi mediante l'adozione di ogni altra misura idonea a tutelare la posizione giuridica soggettiva.

Il carattere residuale della condanna atipica ("all'adozione di ogni altra misura idonea a tutelare la posizione giuridica soggettiva") è esplicitato dalla previsione secondo cui deve trattarsi di una misura "non conseguibile con il tempestivo esercizio delle altre azioni"

Azione risarcitoria

Nell'ambito della disciplina sull'azione di condanna (art. 30) i commi 2, 3, 4 e 5 fissano il quadro delle regole applicabili all'azione risarcitoria (che trova collocazione nell'ambito dell'azione di condanna) esperibile contro la pubblica amministrazione per i danni da illegittimo esercizio dell'azione amministrativa e, nei casi di giurisdizione esclusiva, anche per i danni da lesione di diritti soggettivi.

È stato previsto che l'azione di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo. Nel determinare il risarcimento il giudice esclude i danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'impugnazione, nel termine di decadenza, degli atti lesivi illegittimi.

Si chiarisce poi che, nel caso in cui sussistano i presupposti dell'art. 2058 cod.civ. (ossia qualora tale reintegrazione sia possibile e non eccessivamente onerosa per il debitore) può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica.

Ciò costituisce il definitivo chiarimento del fatto che con la previsione di questo istituto nel processo amministrativo, già avvenuta ad opera del d.lgs. n. 80 del 1998, non si è introdotta un'azione diretta ad ottenere la condanna del



debitore all'adempimento di una obbligazione, né un rimedio in forma specifica per l'attuazione coercitiva del diritto, ma si è inteso estendere al processo amministrativo lo stesso rimedio, di natura risarcitoria, di cui all'art. 2058 cod.civ., al fine di ottenere la diretta rimozione delle conseguenze derivanti dall'evento lesivo attraverso la produzione di una situazione materiale corrispondente a quella che si sarebbe realizzata se non fosse intervenuto il fatto illecito produttivo del danno.

Per il risarcimento dell'eventuale danno che il ricorrente comprovi di aver subito per l'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento è stato previsto che, fintanto che perdura l'inadempimento, non possa decorrere alcun termine per l'esercizio dell'azione risarcitoria, in quanto l'inosservanza del termine di conclusione del procedimento costituisce un illecito di carattere permanente, in relazione al quale non vi è alcuna ragione di certezza delle posizioni giuridiche che giustifichi il consolidamento di una (illecita) situazione di inerzia.

Il termine di decadenza inizia a decorrere solo al momento in cui tale situazione di inadempimento viene meno. Fino a quando permane l'inadempimento, si è quindi stabilito di non assoggettare l'azione neanche al termine di prescrizione, la cui decorrenza era invece in precedenza prevista, anche in situazioni di persistenza dell'inerzia, dall'art. 2-bis della l. n. 241 del 1990, che è stato pertanto abrogato.

Azione avverso il silenzio

Si è mantenuta la rilevanza autonoma per l'azione avverso il silenzio, che ha ad oggetto l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere e che ha un'importante specifica tradizione nel processo amministrativo.

L'azione è diretta alla declaratoria dell'obbligo di provvedere ed è proponibile senza diffida, dopo il decorso del termine di conclusione del procedimento, entro il termine di un anno, non ravvisandosi in questo caso l'esigenza di omogeneizzazione dei termini a sessanta o centoventi giorni che



connota le altre azioni, trattandosi di istituto sostanzialmente già consolidato nell'esperienza giudiziaria.

Pluralità delle domande

È disciplinato il cumulo delle azioni e la prevalenza – con alcune eccezioni - del rito ordinario in caso di soggezione delle azioni cumulate a riti diversi.

È, inoltre, chiarito che spetta al giudice qualificare la domanda, al di là del *nomen* utilizzato dalle parti, essendo possibile anche la conversione delle azioni; ciò al fine di facilitare la concentrazione delle azioni o il passaggio da un'azione all'altra, avendo sempre riguardo al contenuto sostanziale delle stesse.

Pronunce giurisdizionali.

Il Titolo IV riguarda le pronunce del giudice e contiene, oltre all'elencazione dei tipi (sentenze, ordinanze e decreti), l'indicazione dei poteri del giudice nelle sentenze di merito.

È stato escluso che il giudice possa pronunciare in relazione a poteri amministrativi ancora non esercitati e ciò al fine di evitare domande dirette ad orientare l'azione amministrativa *pro futuro*, con palese violazione del principio della divisione dei poteri. È stato altresì previsto che quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se c'è interesse ai fini risarcitori.

Tra le sentenze di merito è stata inclusa la cessazione della materia del contendere, che contiene un accertamento (di merito) dell'avvenuta soddisfazione della pretesa azionata e differisce quindi dalle sentenze di rito, indicate nell'art. 46.

Con riguardo all'errore scusabile è stato precisato che la rimessione in termini può essere anche disposta d'ufficio in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto.



Disposizioni di rinvio.

Il Titolo V contiene soli due articoli: un rinvio definito interno per l'applicabilità delle disposizioni del processo di primo grado alle impugnazioni e ai riti speciali, se non espressamente derogate e un rinvio definito esterno per l'applicabilità, per quanto non disciplinato dal codice, delle disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili o espressione di principi generali. Viene, peraltro, operato un rinvio espresso alle norme sulle notificazioni degli atti in materia civile.



LIBRO II (PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO)

Il Libro II, recante la disciplina del processo di primo grado, è diviso in nove Titoli.

Disposizioni generali.

Il Titolo I è dedicato alle disposizioni generali e disciplina la proposizione del ricorso principale, la costituzione delle parti e il ricorso incidentale.

Sono disciplinati partitamente: il contenuto minimo del ricorso con cui la domanda di parte è portata alla cognizione del giudice; i soggetti destinatari della notificazione di tale atto; il ricorso incidentale e la proposizione di motivi aggiunti; le ipotesi di nullità e irregolarità del ricorso, con previsione per queste ultime della rinnovabilità dell'atto, nonché la rinnovazione della notificazione non andata a buon fine per fatto non imputabile alla parte richiedente.

Nelle controversie in cui si fa questione di diritti soggettivi è stata introdotta la domanda riconvenzionale dipendente da titoli già dedotti in giudizio, la cui disciplina segue quella del ricorso incidentale.

Una specifica disposizione è dedicata ai motivi aggiunti: i ricorrenti, principale e incidentale, possono addurre con motivi aggiunti nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ovvero domande nuove purché connesse a quelle già spiegate. Rispetto alla disciplina previgente è stato eliminato il riferimento alle "stesse parti", che aveva creato non pochi problemi in sede applicativa, accogliendo l'interpretazione giurisprudenziale che consentiva l'impugnazione di un provvedimento nuovo con lo strumento dei motivi aggiunti anche nei casi in cui le parti della nuova impugnazione non coincidessero con quelle dell'atto introduttivo del giudizio.

La scelta di fondo è stata quella di individuare nel ricorso introduttivo, nel ricorso incidentale e nei motivi aggiunti gli strumenti, assistiti da analoga disciplina, con i quali innanzi al giudice amministrativo possono essere



introdotte, anche da parti diverse ma in posizione di assoluta parità davanti al giudice, le azioni previste e disciplinate dal codice.

È stato disciplinato l'istituto dell'intervento, prevedendo altresì quello per ordine del giudice.

Merita di essere ricordata la disposizione generale relativa al termine ed alle modalità di deposito di tutti gli atti del processo amministrativo. Questa disposizione ha unificato le modalità di svolgimento di un incombenza che, in passato, era disciplinato in modo eterogeneo per ogni specifica tipologia di atto processuale. Il termine generale è ora di trenta giorni, decorrenti dal completamento dell'ultima notificazione dell'atto da depositare. Nondimeno (in conformità con l'insegnamento di Corte costituzionale 12 aprile 2005, n. 154) si è precisato che il richiedente può depositare l'atto anche prima che la notificazione si sia perfezionata per il destinatario, evitando così ogni decadenza; ma, in tal caso, la procedibilità dell'atto depositato è condizionata all'ulteriore deposito del documento comprovante il perfezionamento della notificazione per il suo destinatario, senza però che tale ulteriore deposito sia assoggettato ad alcun termine (il richiamo, in proposito, è ai principi posti da Corte costituzionale 25 maggio 2004, n. 153).

Per quanto riguarda la costituzione delle parti intimato, sono stati ribaditi i termini, ordinatori, già in atto previsti, nonché l'obbligo dell'amministrazione di produrre tutti gli atti del procedimento; in difetto, potrà darsi adito alle attività istruttorie di cui al Titolo III.

Una specifica disposizione riguarda la soluzione dei conflitti di competenza tra la sede centrale e le sezioni staccate del tribunale amministrativo regionale, rimessa al presidente del tribunale.

È stata introdotta una disciplina per il giudizio trasposto davanti al tribunale amministrativo regionale a seguito di opposizione dei soggetti intimati con ricorso straordinario.

Con riferimento all'integrazione del contraddittorio, se ne è esclusa, per ragioni di economia processuale, la necessità nei casi in cui il ricorso risulti



manifestamente irricevibile, inammissibile o infondato con sentenza resa in forma semplificata.

Con riferimento alla corretta instaurazione del contraddittorio nei giudizi di annullamento, ha trovato conferma la disciplina previgente sulla necessità di notificare il ricorso, nel termine di decadenza, sia all'amministrazione emanante che almeno a uno degli eventuali controinteressati.

Anche per quanto attiene all'azione di condanna – che nel codice ha trovato sistematizzazione – si è mantenuto il litisconsorzio necessario con i beneficiari, ove esistenti, dell'atto di cui il ricorrente assume l'illegittimità e in dipendenza della quale propone la domanda risarcitoria. Ciò si pone in linea, da un lato, con la consueta presenza nel giudizio amministrativo, accanto all'amministrazione convenuta, del beneficiario del suo atto (sicché, in sostanza, si è inteso confermare anche in questo nuovo ambito tale tradizionale strutturazione soggettiva del processo); dall'altro lato, si vuol provocare la formazione del giudicato sull'illegittimità dell'atto anche nei confronti dei suoi eventuali beneficiari (sicché, almeno per tale profilo, non potrà più essere contestato in altra sede l'eventuale ricorso all'autotutela); l'opzione in parola, infine, risulta coerente con alcune suggestioni interpretative e sistematiche, seppur ancora generiche, di origine sia comunitaria che interna (c.f.r., quanto alle prime, il 21° “considerando” della direttiva comunitaria 11 dicembre 2007, n. 2007/66/CE, recepita in Italia con il d.lgs. 20 marzo 2010, n. 53, a sua volta trasfuso, quanto ai profili processuali, nel presente codice; nonché, quanto alle seconde, la decisione di C.G.A.R.S. n. 600 del 2008).

Tuttavia in questo caso – a differenza di quanto è previsto per l'azione di annullamento – il ricorrente non rischia di incorrere in alcuna decadenza per omessa notificazione del ricorso ai litisconsorti necessari, purché integri il contraddittorio nei loro confronti nel termine a tal fine assegnatogli anche d'ufficio dal giudice.

Sotto altro aspetto, si è specificato che, diversamente dall'interveniente volontario che subisce il processo nello stato in cui si trova, il litisconsorte



necessario pretermesso non è mai pregiudicato dagli atti anteriormente compiuti, di cui può dunque ottenere il riesame allorché sia evocato in giudizio.

Una specifica disposizione riconosce carattere perentorio a tutti i termini assegnati dal giudice, salvo diversa indicazione da parte di quest'ultimo. Sempre a proposito dei termini, si è reiterata in modo pressoché integrale la disciplina dell'art. 155 cod. proc. civ., ma con specifica considerazione di quelli a ritroso e con esclusione, solo per questi ultimi, dell'equiparazione del sabato ai giorni festivi, diversamente da quanto previsto dal quinto comma della citata disposizione. L'equiparazione del sabato ai giorni festivi è stata peraltro esclusa con riferimento a taluni procedimenti elettorali particolarmente accelerati.

Si è poi confermata la possibilità di abbreviazione dei termini, con il limite del loro dimezzamento e la riduzione proporzionale dei termini per le difese della relativa fase a tutela dell'effettività del diritto difesa.

Procedimento cautelare.

Il Titolo II è dedicato al procedimento cautelare, disciplinato in modo da garantire una posizione di equilibrio tra le parti, rafforzando dunque la garanzia del contraddittorio e, al contempo, salvaguardando le esigenze di tempestività della tutela cautelare.

Per tale procedimento – strutturato su una fase collegiale ordinaria, sempre passibile di anticipazione presidenziale monocratica – è stata introdotta un'articolata e armonica disciplina, per la prima volta completa.

La previa presentazione di istanza di fissazione dell'udienza per la discussione del merito è stata elevata a condizione di procedibilità dell'azione cautelare, salvo che per i casi di fissazione d'ufficio dell'udienza di merito.

Sulla domanda cautelare, il collegio pronuncia alla prima camera di consiglio utile, dopo che siano decorsi venti giorni dal perfezionamento dell'ultima sua notificazione ai soggetti intimati, nonché dieci giorni dal suo deposito presso la segreteria del giudice adito; in questo modo è dato agli intimati un adeguato termine a difesa.



Il criterio automatico di individuazione della data della camera di consiglio (ossia la prima udienza in calendario dopo la scadenza di ambo i predetti termini) non rende necessaria una specifica comunicazione della data di trattazione dell'istanza cautelare alle parti costituite, le quali ne acquisiscono diretta cognizione sin dal momento della loro costituzione in giudizio, mediante verifica *ex actis* delle date di deposito dell'istanza cautelare e della sua notificazione alle altre parti, nonché confrontando tali date con il calendario delle udienze dell'ufficio giudiziario.

Correlativamente – per esigenze di disciplina del contraddittorio – si è introdotto un termine (fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio) per il deposito di memorie e documenti; successivamente, è ancora ammessa fino all'udienza la costituzione in giudizio delle parti, ma in tal caso esse devono svolgere le proprie difese in forma orale, potendo essere autorizzate solo per gravi ed eccezionali ragioni al deposito di documenti, ma non di scritti difensivi.

È stata prevista in via generale la possibilità che il giudice, in sede di esame della domanda cautelare, provveda a fissare la trattazione di merito del ricorso quale meccanismo idoneo a risolvere in tutto o in parte le esigenze poste a base della richiesta cautelare.

In ogni caso, l'ordinanza concessiva di misure cautelari deve contenere la fissazione della data di discussione del merito. Tale previsione, chiaramente volta a prevenire casi di misure cautelari indefinitamente efficaci senza essere mai riassorbite dalla sentenza di merito, si coniuga con la necessaria preventiva presentazione della domanda di fissazione di udienza e con la previsione della sua irrevocabilità. Pur essendo previsti, in materia, poteri sollecitatori e parzialmente sostitutivi del giudice di appello, la data dell'udienza dovrà essere in ogni caso fissata dal giudice di primo grado.

In ordine alle misure cautelari monocratiche, è previsto un rafforzamento della fase presidenziale, che si conclude con il decreto che concede o nega la misura cautelare in attesa della pronuncia del collegio. È stato configurato



anche un potenziale contraddittorio, sia pure embrionale, davanti al presidente che, ove lo ritenga necessario, prima di pronunciarsi può sentire le parti che si siano rese disponibili, avendo ricevuto la notifica dell'istanza di cautela monocratica.

Il decreto presidenziale è sempre revocabile fino alla pronuncia collegiale, e perde comunque efficacia se il collegio non provvede sulla domanda cautelare alla camera di consiglio prevista dalla legge (ossia a quella immediatamente successiva alla scadenza dei predetti termini dalle notifiche e dal deposito).

In attuazione della legge delega è stata poi generalizzata la tutela presidenziale monocratica *ante causam*, sostanzialmente strutturata in modo analogo, ma ancorata a presupposti di eccezionale gravità e urgenza, tali da non consentire neanche la previa redazione e notificazione del ricorso.

Specifiche disposizioni riguardano, infine: il regolamento delle spese del procedimento cautelare, con esiti potenzialmente autonomi rispetto a quelli del giudizio di merito; il procedimento per l'esecuzione delle misure cautelari concesse; il giudizio cautelare di appello; la definizione immediata del giudizio di merito in sede cautelare, sotto la condizione minima, a garanzia dell'effettività del contraddittorio, che siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso.

È stato infine esplicitato che il giudice adito può concedere misure cautelari solo se ritiene sussistente la propria competenza, altrimenti dovendo richiedere d'ufficio il regolamento di quest'ultima. La verifica, in proposito, è demandata agli analoghi poteri ufficiosi del giudice dell'appello cautelare.

I mezzi di prova e l'attività istruttoria.

Il Titolo III è dedicato ai mezzi di prova, con puntuale disciplina della verifica e della consulenza tecnica d'ufficio, che possono essere ordinate solo dal collegio e necessariamente demandate ad ausiliari ovvero a organi o enti estranei al giudizio.



Di rilievo è anche l'introduzione della prova testimoniale in forma scritta.

Ogni altra attività istruttoria può essere svolta, anche prima dell'udienza, dal presidente o da un magistrato all'uopo delegato mentre, in sede di esame dell'eventuale domanda cautelare, lo stesso collegio può disporre gli opportuni incombenti istruttori.

Riunione, discussione e decisione dei ricorsi.

Il Titolo IV è dedicato alla riunione, discussione e decisione dei ricorsi.

Si è disciplinata la fissazione del ricorso, che deve essere chiesta da una delle parti con apposita istanza, non revocabile, da presentare entro il termine massimo di un anno dal deposito del ricorso medesimo.

La pendenza del termine per la proposizione del regolamento di competenza non impedisce la fissazione dell'udienza, né la decisione della causa, salvo che nel termine di legge sia documentata dalla parte interessata la già avvenuta proposizione dell'istanza di regolamento.

È stata inoltre creata una corsia preferenziale per quei ricorsi che, anche a seguito di rinuncia ad altri motivi o eccezioni e sempre che le parti concordino sui fatti di causa, vertano in definitiva su un'unica questione di diritto. La norma risponde alla plurima esigenza di concorrere all'eliminazione dell'arretrato e di rallentarne l'ulteriore formazione; nonché di permettere la più sollecita formazione di un'interpretazione giurisprudenziale sulle nuove questioni di massima che le parti ritengano utili a orientare le loro ulteriori attività non solo processuali.

Sono stati riconsiderati tutti i termini dilatori che precedono lo svolgimento dell'udienza di merito, a partire dalla comunicazione alle parti della sua fissazione e dalla nomina del giudice relatore, per finire con quelli per il deposito di memorie, documenti e note di replica (che costituiscono un ulteriore elemento di novità nel processo amministrativo).



Per esigenze di tutela del contraddittorio e in conformità a quanto previsto dal codice di procedura civile, al fine di evitare che la causa sia decisa sulla base di una questione non discussa in contraddittorio dalle parti, si è fatto obbligo al giudice di segnalare a queste ultime ogni questione che ritenga di rilevare d'ufficio, assicurando così su di essa un effettivo contraddittorio, secondo i casi orale o scritto. L'indicazione a verbale della questione rilevata d'ufficio in udienza realizza formalmente il contraddittorio nei confronti di tutte le parti, comprese quelle che abbiano scelto di non presenziare all'udienza.

È stata mantenuta la possibilità di redigere sentenze in forma semplificata, che hanno utilmente e significativamente concorso, negli ultimi anni, all'aumento di produttività della giustizia amministrativa.

Specifiche disposizioni regolano, infine, la deliberazione della sentenza, recependo consolidate prassi formatesi sul punto.

Incidenti nel processo.

Il Titolo V è dedicato agli incidenti nel processo (incidente di falso, sospensione e interruzione).

In particolare è stata disciplinata la proposizione della querela di falso, che resta di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, e la correlata prosecuzione del giudizio, condizionata solo al tempestivo deposito della sentenza che ha deciso sulla querela.

Sono state considerate le diverse ipotesi di sospensione del giudizio ed è stata codificata l'appellabilità delle ordinanze emesse ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., con applicazione del rito camerale.

Il termine per la riassunzione del giudizio sospeso o interrotto è stato fissato in novanta giorni, in conformità a quanto previsto dal codice di procedura civile.

Estinzione e improcedibilità.



Nel Titolo VI è disciplinata, seconda la tradizione del processo amministrativo, la perenzione. Questa si verifica se, nel corso di un anno, non sia compiuto alcun atto di procedura. Sul punto, si è infatti deciso di ridurre ad un anno il termine biennale previsto dalla normativa vigente, al fine di limitare il periodo di quiescenza dei giudizi.

Una specifica considerazione è stata riservata ai ricorsi ultraquinquennali, imponendo una verifica della perduranza dell'interesse al giudizio dopo il decorso di un quinquennio dalla *vocatio iudicis*. In tal caso, la perenzione si verifica qualora, a seguito di apposito avviso trasmesso dalle segreterie degli organi giudiziari, non sia presentata, entro centottanta giorni, una nuova istanza di fissazione di udienza sottoscritta dalla parte personalmente e dal suo difensore.

È stata altresì disciplinata la rinuncia, prevedendo che essa debba essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che potrebbero avere interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue. Per le ipotesi di rinuncia, è stata introdotta la possibilità di disporre la compensazione delle spese, in alternativa al loro accollo al rinunziante.

Per le declaratorie di estinzione e di improcedibilità del giudizio è stato previsto un rito sommario definito con decreto, con possibilità di opposizione da parte di chi vi abbia interesse e, in tal caso, con decisione collegiale.

Correzione di errore materiale dei provvedimenti del giudice.

Il Titolo VII riguarda il procedimento di correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti del giudice. La correzione è disposta in camera di consiglio con decreto sull'accordo di tutte le parti o, in caso contrario, con ordinanza nel loro contraddittorio. All'esito del procedimento la correzione è materialmente apportata dal segretario mediante annotazione in calce o a margine dell'originale del provvedimento corretto.



Il Titolo VIII si occupa delle udienze pubbliche e dei procedimenti in camera di consiglio, introducendo per questi ultimi un'espressa disciplina modellata su quella ordinaria, ma con riduzione di termini e formalità.

Il rito camerale è previsto, fra l'altro, per i giudizi cautelari e per la relativa esecuzione, nonché per quelli sul silenzio, sull'accesso e di ottemperanza.

Si è specificato che, in ogni caso, l'erronea trattazione in pubblica udienza non può mai costituire motivo di nullità della decisione.

Sentenza.

Il Titolo IX disciplina, infine, la redazione della sentenza, con l'espressa indicazione del contenuto e dei termini; se ne prevede anche la pubblicità, come mezzo eventuale di riparazione anche parziale dei danni.



LIBRO III (IMPUGNAZIONI)

Il Libro terzo, sulle “Impugnazioni”, si compone di 21 articoli, divisi in cinque Titoli.

Le impugnazioni in generale.

Il Titolo I, su “Le impugnazioni in generale”, indica i mezzi di impugnazione delle sentenze dei giudici amministrativi e contiene le disposizioni generali riguardanti i termini, il luogo e il deposito delle impugnazioni, le parti del giudizio di impugnazione, le impugnazioni avverso la medesima sentenza, l’intervento nel giudizio di impugnazione, le misure cautelari e il deferimento all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

Non viene prevista una specifica disciplina degli altri profili comuni ai procedimenti di impugnazione avuto riguardo alle disposizioni di rinvio previste nel Libro I, che rendono applicabili ai giudizi di impugnazione le disposizioni previste per il giudizio di primo grado e le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili.

Per quanto riguarda i termini, è stabilito per la proposizione delle impugnazioni un termine breve di sessanta giorni in luogo di quello di trenta giorni previsto dal codice di procedura civile per appello, revocazione e opposizione di terzo revocatoria.

Il termine lungo di impugnazione è stabilito in sei mesi in conformità all’art. 327 cod. proc. civ., come modificato dall’art. 46, comma 17, l. n. 69 del 2009.

Quanto al luogo di notificazione dell’impugnazione, il caso, che ha generato oscillazioni giurisprudenziali, in cui la notificazione abbia esito negativo a causa del trasferimento del domiciliatario di cui l’impugnante non abbia avuto conoscenza legale viene disciplinato in base ai principi enunciati dalla Corte di Cassazione e dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la decisione n. 13 del 1999, quale nel senso che l’esito negativo della



notificazione non può ricadere sulla parte che abbia diligentemente cercato di effettuarla nel luogo risultante dalla formale dichiarazione della controparte.

In questo caso, la notificazione dell'impugnazione può aver luogo entro il termine perentorio fissato dal giudice per il suo completamento o per la rinnovazione.

Quanto al deposito delle impugnazioni, si dispone innovativamente che all'impugnante è sufficiente produrre una copia anche non autentica della sentenza impugnata, in considerazione della estrema facilità di reperirne il testo sul sito ufficiale, il che fa presumere con ragionevole certezza che il testo prodotto sia conforme a quello reale.

Quanto alle parti del giudizio di impugnazione, si prevede che, nelle cause inscindibili, nelle quali sono parti in primo grado, oltre al ricorrente e all'ente che ha emesso l'atto impugnato, anche uno o più controinteressati, l'impugnazione sia notificata a tutte le parti in causa. In difetto, il contraddittorio deve essere integrato.

Nei casi in cui il ricorso di primo grado sia stato proposto da una pluralità di ricorrenti che potevano agire separatamente e che siano rimasti soccombenti, la riproposizione della pretesa di primo grado, da parte di alcuni di essi, comporta l'onere di notificazione dell'impugnazione alla sola parte vincitrice, e non anche agli altri soccombenti che non abbiano impugnato.

Viene altresì esplicitato il principio, consolidato nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui la parte cui il soccombente ha l'onere di notificare l'impugnazione entro il termine di decadenza deve essere una delle parti vincitrici in primo grado, salvo il potere del giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti entro un termine perentorio.

Per esigenza di economia processuale, come nel giudizio di primo grado, il giudice dell'impugnazione, quando ritiene l'impugnazione manifestamente priva di un presupposto processuale o manifestamente infondata, può pronunciare la sentenza che definisce la lite senza ordinare l'integrazione del



contraddittorio nei confronti delle parti pretermesse che sarebbero interessate a contraddire.

La disciplina sulle impugnazioni avverso la medesima sentenza si ispira alle previsioni degli art. 333, 334 e 335 cod. proc.civ..

Allo scopo di risolvere contrasti di giurisprudenza, l'impugnazione incidentale tardiva, conformemente alla sua natura di "ritorsione", viene ammessa anche contro capi autonomi della sentenza: essa però, secondo la disciplina propria dell'impugnazione incidentale tardiva, perde efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile.

Per risolvere una questione dubbia si prevede altresì che, nel caso di mancata riunione di più impugnazioni autonome proposte ritualmente, cioè senza che alla parte impugnante fosse stata previamente notificata l'impugnazione dell'altra parte o delle altre parti, la decisione di una delle impugnazioni non rende improcedibili le altre: queste infatti non incorrono nella decadenza di cui all'art. 333 cod. proc.civ. prevista per il caso in cui le parti alle quali sia stata notificata l'impugnazione non osservino l'onere di proporre le loro impugnazioni in via incidentale in un unico processo. Spetterà poi al giudice dell'impugnazione accertare se il primo giudicato che si forma sia opponibile agli altri impugnanti, a seconda che essi siano o non siano stati parti in quel giudizio.

Quanto all'intervento nel giudizio di impugnazione, esso è considerato ammissibile da parte di chi vi abbia interesse.

Circa le misure cautelari, si stabilisce che il giudice della impugnazione disponga misure cautelari, anche con decreto, in coerenza con i principi enunciati nel Libro II per il giudizio cautelare di primo grado.

In vista dell'esigenza di assicurare uniformità alla giurisprudenza del Consiglio di Stato viene confermata la peculiare funzione nomofilattica dell'Adunanza Plenaria.



Si prevede che il deferimento della controversia all'Adunanza Plenaria possa essere disposto dalla sezione cui è assegnato il ricorso o dal presidente del Consiglio di Stato.

Allo scopo di assicurare la ragionevole durata del processo evitando decisioni frazionate della lite, si prevede che l'Adunanza Plenaria decida l'intera controversia.

Inoltre, in conformità a quanto stabilito dall'art. 363 cod. proc.civ. ed in coerenza con la natura delle giurisdizioni superiori, viene previsto che l'Adunanza Plenaria, nei casi in cui definisce il giudizio con una sentenza di rito, possa enunciare comunque il principio di diritto nell'interesse della legge.

L'appello.

Il Titolo II, concernente "L'appello", prevede la competenza del Consiglio di Stato e quella del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana.

Viene disciplinato il contenuto del ricorso in appello, stabilendo, in conformità all'art. 342 cod. proc.civ., che esso deve contenere specifiche censure contro i capi della sentenza gravata.

Viene prevista la decadenza delle domande e delle eccezioni non esaminate o dichiarate assorbite nella sentenza di primo grado, se non espressamente riproposte nell'atto di appello.

Con disposizione innovativa, inoltre, per la riproposizione delle domande e delle eccezioni formulate dalle parti diverse dall'appellante viene imposto, a tutela del contraddittorio, un termine perentorio coincidente con quello della relativa costituzione in giudizio.

La legittimazione a proporre appello è attribuita alle sole parti formali del giudizio di primo grado.

Tenuto conto dei principi enunciati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la decisione n. 2 del 1996, si prevede la legittimazione ad appellare dell'interveniente solo se titolare di una posizione giuridica autonoma.



Viene ammessa la riserva facoltativa di appello, prevista in via generale dell'art. 340 cod. proc. civ..

Si dispone che al processo amministrativo di appello si applicano regole corrispondenti a quelle previste dall'art. 345 cod. proc.civ. sia per le nuove domande – con salvezza di quelle aventi ad oggetto accessori maturati dopo la sentenza appellata – sia per le eccezioni non rilevabili d'ufficio.

Si è tenuto così conto dei principi enunciati dall'Adunanza Plenaria con le decisioni n. 14 e 15 del 2004, che hanno considerato applicabile l'art. 345 quando l'amministrazione soccombente proponga per la prima volta con l'atto di appello l'eccezione di prescrizione.

La disciplina sull'ammissione di nuovi mezzi di prova e sulla produzione di nuovi documenti è conforme a quella dell'art. 345, comma 3, cod. proc.civ..

Si consente peraltro la proposizione di motivi aggiunti in grado di appello nel caso in cui l'appellante sia venuto a conoscenza di documenti non prodotti nel corso del giudizio di primo grado da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti amministrativi già impugnati in primo grado. Tale disposizione si ispira ai principi di effettività e di concentrazione della tutela. Resta fermo il principio per cui nei confronti degli ulteriori provvedimenti amministrativi emessi o conosciuti nelle more del giudizio di appello va proposto un separato ricorso di primo grado.

Si prevede che di regola la controversia è definita in grado di appello, tranne casi tassativi in cui va disposta la rimessione al primo giudice.

Per consentire il rispetto del principio del doppio grado del giudizio, la rimessione ha luogo tassativamente nei casi in cui la sentenza è stata resa a contraddittorio non integro o con violazione del diritto alla difesa e quando la domanda non è stata esaminata per l'errata declaratoria di difetto di giurisdizione, di competenza o di perenzione o estinzione del giudizio.

In coerenza con le esigenze di celerità del processo, si dispone che, quando è appellata una sentenza che ha declinato la giurisdizione o la competenza, si segue il procedimento in camera di consiglio e questa è fissata

entro il termine di trenta giorni dalla scadenza dei termini stabiliti per la costituzione delle parti. Infatti, la sentenza gravata o è confermata, con prosecuzione del giudizio innanzi al giudice munito della giurisdizione ovvero della competenza, oppure è riformata, e in tal caso è disposta con celerità la rimessione al primo giudice.

La revocazione.

Il Titolo III, su “La revocazione”, disciplina i casi e i modi rinviano agli artt. 395 e 396 cod. proc.civ..

In applicazione del principio della prevalenza dell’appello, in quanto rimedio a critica libera, sulla revocazione, si chiarisce che contro la sentenza di primo grado la revocazione è proponibile se i motivi non possono essere dedotti con l’appello (revocazione straordinaria nei casi in cui il fatto revocatorio è stato conosciuto dopo la scadenza dei termini per l’appello).

In conformità all’art. 403 cod. proc.civ., per la sentenza emessa nel giudizio di revocazione non è consentita la revocazione.

L’opposizione di terzo.

Il Titolo IV, su “L’opposizione di terzo”, tiene conto dei principi formulati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 177 del 1995 e della più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Si prevede che sia legittimato all’impugnazione un terzo titolare di una posizione autonoma e incompatibile. Viene così superata la giurisprudenza del giudice amministrativo che, in carenza di una disciplina dell’opposizione di terzo, ammetteva l’appello anche di chi non fosse stato parte del giudizio di primo grado.

Il pregiudizio che legittima all’impugnazione può concernere diritti soggettivi o interessi legittimi.

È ammessa anche l’opposizione di terzo revocatoria, quando la sentenza sia effetto di dolo o collusione a danno degli aventi causa e dei creditori di una



delle parti, in conformità a quanto previsto dall'art. 404, comma 2, cod. proc.civ..

La competenza viene attribuita al giudice che ha emesso la sentenza impugnata.

Viene disciplinato altresì il caso di concorso dell'appello della parte e dell'opposizione di terzo, affermando il principio della prevalenza dell'appello e stabilendo che in tal caso il terzo deve proporre le sue domande non con l'opposizione di terzo, ma mediante intervento (litisconsortile autonomo) nel giudizio di appello.

Il ricorso per cassazione.

Il Titolo V, su "Il ricorso per cassazione", richiama il rimedio analiticamente disciplinato dal codice di procedura civile, riproducendo la disposizione dell'art. 111, comma 8, della Costituzione, secondo cui le sentenze del Consiglio di Stato possono essere impuginate per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

In conformità alla legge di delega, viene disposto che, in caso di proposizione del ricorso per cassazione, le misure cautelari siano pronunciate dallo stesso Consiglio di Stato.



LIBRO IV (OTTEMPERANZA E RITI SPECIALI)

Il Libro IV reca la disciplina dell'ottemperanza e dei riti speciali ed è diviso in cinque Titoli.

Giudizio di ottemperanza.

Il Titolo I è dedicato al giudizio di ottemperanza, la cui disciplina è stata elaborata alla luce delle vigenti disposizioni nonché dell'elaborazione giurisprudenziale.

Nella vigente disciplina, tale giudizio ha natura di cognizione e di esecuzione, con giurisdizione estesa al merito.

La delega consente di:

- 1) riordinare i casi di giurisdizione estesa al merito, eliminando le ipotesi non più attuali;
- 2) riordinare i riti speciali;
- 3) razionalizzare e se del caso ridurre i termini delle azioni davanti al giudice amministrativo;
- 4) tener conto dell'elaborazione della giurisprudenza delle giurisdizioni superiori.

Sulla scorta di tali principi di delega, si è ritenuto di riassetare la vigente disciplina come segue.

Innanzitutto, è stata mantenuta la configurazione del giudizio di ottemperanza come giudizio nel quale è sempre necessaria, per l'intera durata nel processo, la presenza del giudice, che ha il compito di dare attuazione concreta ai precetti contenuti nella sentenza da eseguire.

È stato di conseguenza mantenuto l'attuale ambito del giudizio di ottemperanza, per conseguire l'esecuzione delle sentenze del giudice amministrativo, siano o meno esse passate in giudicato, e per conseguire l'esecuzione dei giudicati del giudice ordinario, nonché di quei giudici speciali per i quali non sia previsto il rimedio dell'esecuzione davanti ad essi; infine, è



stata aggiunta, su specifica richiesta di uno dei soggetti consultati, la possibilità di utilizzare l'azione di ottemperanza per conseguire l'esecuzione dei lodi arbitrali divenuti inoppugnabili. Ovviamente per l'esecuzione delle sentenze dei giudici ordinari e speciali e dei lodi arbitrali divenuti inoppugnabili, presupposto indispensabile è che sia stata parte del giudizio una pubblica amministrazione o un soggetto ad essa equiparato.

È stato mantenuto, nelle sue linee essenziali, il vigente criterio di riparto di competenza tra tribunali amministrativi regionali e Consiglio di Stato.

È stata prevista la notificazione del ricorso per ottemperanza prima del suo deposito, già nella prassi richiesta, in ossequio al principio del contraddittorio, affermato dalla Corte costituzionale anche con riguardo al giudizio di ottemperanza.

L'introduzione della previa notificazione del ricorso per ottemperanza ha reso non più necessario l'adempimento, finora prescritto, della previa diffida e messa in mora. Tale adempimento rimane, pertanto, una facoltà rimessa alla scelta della parte.

È stata unificata la disciplina del giudizio di ottemperanza per le sentenze passate in giudicato e del giudizio di esecuzione delle sentenze di primo grado e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo. Si è però specificato che quando viene ordinata l'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale non passato in giudicato, il giudice determina le modalità esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione, e provvede di conseguenza tenendo conto degli eventuali effetti prodotti.

Considerata la storica natura "mista" del giudizio di ottemperanza, che non è pura esecuzione, ma presenta fisiologici momenti di cognizione, si è ritenuto di poter consentire la concentrazione nell'ambito del giudizio di ottemperanza di azioni cognitorie connesse, per evidenti ragioni di economia processuale.

In particolare, anzitutto confluiscono necessariamente nel giudizio di ottemperanza tutte le questioni di inesecuzione, elusione, violazione del



giudicato, oltre che tutte le questioni che insorgono nel corso del giudizio a seguito degli atti del commissario *ad acta*.

Sono state tradotte in norme positive le regole pretorie in tema di commissario *ad acta* e di regime giurisdizionale dei relativi atti, di cui conosce il giudice dell'ottemperanza. In tal modo si pone fine alle dispute e disquisizioni sulla necessità di distinguere violazione ed elusione del giudicato, atti autonomi e atti dipendenti dal giudicato, al fine della proposizione di un'autonoma azione di cognizione o di un'azione di ottemperanza. Una volta che vi è una sentenza che ha dettato la regola del caso concreto, ogni provvedimento successivo va rapportato al giudicato e sindacato nel giudizio di ottemperanza.

In secondo luogo, è stata prevista la facoltà di proporre nel giudizio in esame anche le domande risarcitorie per i danni derivanti dalla mancata esecuzione, violazione o elusione del giudicato, ovvero quando l'esecuzione di quest'ultimo sia impossibile o eccessivamente onerosa.

Ancora, è possibile proporre nel giudizio di ottemperanza per la prima volta le connesse domanda di risarcimento del danno derivante dall'illegittimità del provvedimento.

Infine, è stata prevista la possibilità di promuovere il giudizio di ottemperanza anche al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza; in tal caso la legittimazione attiva spetta, evidentemente, anche alla pubblica amministrazione tenuta all'ottemperanza.

È stato previsto un rito celere in camera di consiglio, disciplinato in termini generali nel Libro II.

Il giudizio di ottemperanza viene definito con sentenza in forma semplificata.

È stato riprodotto l'art. 614-bis, comma 1, cod. proc.civ., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, a tenore del quale, salvo che ciò sia manifestamente iniquo e non sussistano altre ragioni ostative, il giudice dell'ottemperanza fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'amministrazione per ogni



violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo.

Riti speciali mantenuti, introdotti *ex novo* o eliminati.

In materia di riti speciali, in ossequio ai criteri della legge delega, si è proceduto ad una sensibile riduzione e accorpamento degli stessi, con eliminazione di riti superflui o desueti nell'applicazione pratica.

In sintesi sono stati confermati sette riti speciali e sono stati introdotti due nuovi.

Sono stati confermati i seguenti riti speciali:

- 1) quello in materia di accesso ai documenti amministrativi;
- 2) quello avverso il silenzio inadempienza della pubblica amministrazione;
- 3) quello per decreto ingiuntivo;
- 4) quello abbreviato comune a determinate materie di cui all'art. 23-bis, l. Tar;
- 5) quello previsto in materia di pubblici appalti dal decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53, con cui è stata recepita la direttiva comunitaria 11 dicembre 2007, n. 2007/66/CE;
- 6) quello in atto vigente, relativamente sia alle operazioni elettorali per le elezioni di Regioni, Province e Comuni, che per l'elezione dei membri spettanti all'Italia nel Parlamento europeo.

È stato introdotto *ex novo*, in ossequio alla legge delega, il rito avverso gli atti del procedimento elettorale preparatorio, ma limitatamente all'esclusione delle liste e dei candidati e con legittimazione attiva limitata ai soli delegati delle liste e dei gruppi di candidati esclusi, con esclusivo riferimento alle elezioni di regioni, province e comuni. In tutti gli altri casi ogni provvedimento relativo al procedimento, anche preparatorio, per le predette elezioni e per quelle al Parlamento europeo è impugnabile soltanto a conclusione del procedimento elettorale, unitamente all'atto di proclamazione



degli eletti. Per tale giudizio è stata confermata la scelta della legittimazione popolare ad agire.

Salvo la riferita eccezione, è stato dunque codificato il principio di diritto affermato dalla decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 24 novembre 2005, n. 10.

Come già rilevato in premessa, la scelta operata dal Governo in sede di esame preliminare del testo del Codice del processo amministrativo è stata nel senso di non esercitare la delega nella parte relativa all'introduzione *ex novo* di una tutela specifica per la fase preparatoria delle elezioni politiche, accantonando dunque il testo che era stato proposto dalla commissione istituita presso il Consiglio di Stato.

In tal senso hanno inciso i tempi serrati della fase preparatoria – insuperabili per il vincolo posto dall'art. 61 della Costituzione, che impone di espletare le elezioni politiche nei 70 giorni dal decreto presidenziale di scioglimento delle Camere precedenti – e la riscontrata inopportunità di sopprimere il procedimento amministrativo in atto di competenza dell'Ufficio elettorale centrale nazionale presso la Corte di Cassazione, come era stato ipotizzato dalla commissione redigente.

Sono stati abrogati i riti speciali previsti dalle seguenti disposizioni o gruppi di disposizioni:

- 1) r.d. 17 agosto 1907, n. 642: art. 5; r.d. 26 giugno 1924, n. 1054: art. 33, comma 2; l. 15 maggio 1997, n. 127: art. 17, comma 26, secondo periodo;
- 2) l. 11 agosto 1991, n. 266: art. 6, comma 5;
- 3) l. 4 maggio 1998, n. 133: art. 4, comma 3;
- 4) l. 7 dicembre 2000, n. 383: art. 10, comma 2.

Sub 1) La norma dell'art. 33, comma 2, r.d. n. 1054 del 1924, contempla il c.d. ricorso preventivo al Consiglio di Stato; il Governo, negli affari su cui ha avuto il parere del Consiglio di Stato in sede consultiva e che possono formare oggetto di ricorso giurisdizionale, col preventivo assenso scritto di coloro ai quali il provvedimento direttamente si riferisce, previa notifica ad essi di



apposito invito, può invece provocare la decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Ma se essi si rifiutino, si intenderà che vi abbiano rinunciato. L'art. 5, r.d. n. 642 del 1907, disciplina il relativo procedimento. La disposizione, sebbene espressamente fatta salva dall'art. 17, comma 26, secondo periodo, l. n. 127 del 1997, non risulta avere avuto pratiche applicazioni tali da giustificare il mantenimento.

Sub 2) L'art. 6, comma 5, l. n. 266 del 1991 dispone che contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o di cancellazione dai registri generali delle organizzazioni di volontariato è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. Non constano applicazioni pratiche di tale rito processuale, e non sembra ci siano esigenze di celerità particolare che ne giustificano il mantenimento.

Sub 3) L'art. 4, comma 3, l. n. 133 del 1998 contempla un rito speciale relativo ai provvedimenti di trasferimento o destinazione di ufficio di magistrati ordinari a sedi disagiate. Dispone che l'ordinanza di sospensione cautelare dei provvedimenti di trasferimento e destinazione d'ufficio di magistrati ordinari a sedi disagiate, deve esporre le ragioni del danno grave e irreparabile su cui è basata ed ha efficacia non superiore a due mesi. Con l'ordinanza il giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la discussione di merito del ricorso, che deve avvenire entro i due mesi successivi. Il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria. I termini processuali sono ridotti alla metà. Non constano applicazioni pratiche di tale rito processuale, e non sembra ci siano esigenze di celerità particolare che ne giustificano il mantenimento.



Sub 4) L'art. 10, comma 5, l. n. 383 del 2000 dispone che avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e di cancellazione dai registri delle associazioni di promozione sociale è ammesso, entro sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, che decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse modalità entro sessanta giorni. Non constano applicazioni pratiche di tale rito processuale, e non sembra ci siano esigenze di celerità particolare che ne giustificano il mantenimento.

Il rito dell'accesso ai documenti amministrativi.

Il Titolo II è dedicato al rito in materia di accesso ai documenti amministrativi, che viene codificato senza innovazioni particolari.

Giova specificare che la fase di eventuale contenzioso amministrativo in materia di accesso, mediante ricorso al difensore civico, resta disciplinata dalla l. n. 241 del 1990, confluendo nel presente codice solo il ricorso giurisdizionale.

Il rito avverso il silenzio inadempimento della pubblica amministrazione.

Il Titolo III è dedicato al rito avverso il silenzio della pubblica amministrazione, anche esso codificato senza innovazioni particolari.

In particolare, viene previsto che quando è chiesto anche l'accertamento della fondatezza della pretesa, il giudice può disporre, anche su istanza di parte, la conversione del rito camerale in ordinario. In tal caso fissa l'udienza pubblica per la discussione del ricorso. La conversione del rito camerale in rito ordinario è facoltativa ed è rimessa alla valutazione del giudice; infatti, ove la fondatezza della pretesa fosse insussistente, sarebbe superfluo convertire il rito.



Nel caso in cui nel corso del giudizio avverso il silenzio sopravviene il provvedimento espresso, o un atto connesso con l'oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il provvedimento espresso, e l'intero giudizio prosegue con tale rito. In tale ipotesi è prevista una conversione obbligatoria del rito camerale in rito ordinario, essendo sopravvenuto il provvedimento espresso e incentrandosi il contenzioso su quest'ultimo.

Se insieme all'azione avverso il silenzio viene proposta l'azione di risarcimento del danno per inosservanza dolosa o colposa del termine per provvedere, il giudice può definire con il rito camerale l'azione avverso il silenzio e fissare l'udienza pubblica per la trattazione della domanda risarcitoria.

Il procedimento ingiuntivo.

Il Titolo IV consta di un unico articolo che riproduce l'art. 8, l. n. 205 del 2000, che ha introdotto il rito per decreto ingiuntivo, come disegnato dal codice di procedura civile, nelle materie di giurisdizione esclusiva, se le controversie abbiano ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale. L'opposizione si propone con ricorso.

I riti abbreviati: il rito abbreviato comune e il rito in materia di pubblici appalti.

Il Titolo V disciplina i riti abbreviati, e in tale Titolo, articolato in tre Capi, confluiscono:

a) il vigente rito abbreviato comune a determinate materie, di cui all'art. 23-bis, l. Tar, con alcune innovazioni volte a razionalizzare le materie cui esso si applica e il meccanismo di pubblicazione del dispositivo;

b) il nuovo rito abbreviato in materia di pubblici appalti, in corso di elaborazione da parte del Governo in attuazione della delega finalizzata al recepimento della c.d. direttiva ricorsi.



Il rito abbreviato di cui all'art. 23-bis, l. Tar.

In relazione al rito abbreviato di cui all'art. 23-bis, l. Tar, si è discusso nel corso dei lavori preparatori in ordine alla possibilità di ridurre il numero di materie cui esso si applica, ma si è preferito mantenere sostanzialmente invariato l'ambito oggettivo di tale rito, frutto di scelte parlamentari sulle quali si è ritenuto di non incidere.

È stato attratto all'ambito oggettivo di tale rito il contenzioso contro i provvedimenti di applicazione, modifica e revoca delle speciali misure di protezione nei confronti di collaboratori e testimoni di giustizia, per il quale le norme vigenti già prevedevano uno speciale rito abbreviato in tutto assimilabile a quello in esame.

È stato chiarito, sulla scorta di un orientamento giurisprudenziale già espresso in relazione all'art. 23-bis, l. Tar, che il rito speciale, quanto ai provvedimenti delle Autorità amministrative indipendenti, riguarda i provvedimenti tipici ed esterni di tali Autorità, che ne esprimono le funzioni, e non anche i provvedimenti "interni" inerenti al rapporto di servizio con i propri dipendenti.

La pubblicazione anticipata del dispositivo, sinora indefettibile, è stata prevista solo nel caso in cui almeno una delle parti, nell'udienza di discussione, ne faccia richiesta: trattasi di soluzione che risponde al principio di economia processuale, atteso che non sempre vi è l'effettiva esigenza della pubblicazione del dispositivo anticipata rispetto alla sentenza, e peraltro il dispositivo, stante la sua esecutività, finisce con l'essere causa di una duplicazione dei giudizi di appello in ragione dell'impugnazione volta ad ottenerne la sospensione dell'esecutività.

Il contenzioso sui pubblici appalti.

Per quanto riguarda il contenzioso sui pubblici appalti, è stata inserita nel codice la disciplina processuale dettata dal decreto di recepimento della



direttiva ricorsi (d.lgs. 20 marzo 2010, n. 53), con alcuni adattamenti resi strettamente necessari per assicurare una sostanziale uniformità alla restante disciplina codicistica. È stata mantenuta in questo ambito l'immediata fissazione d'ufficio dell'udienza di merito, da celebrare *ratione materiae* con priorità assoluta. Inoltre, in deroga al principio generale menzionato nel paragrafo precedente, per il giudizio di primo grado si mantiene l'obbligo di pubblicazione immediata del dispositivo dopo la decisione della causa, in ragione dell'eventualità che la definizione della controversia intervenga allorché è ancora in corso il regime di c.d. stand-still che obbligatoriamente precede la stipulazione del contratto. Proprio in considerazione che siffatta esigenza, per definizione, non è ipotizzabile in secondo grado – risolvendosi l'impedimento *ex lege* alla stipulazione comunque con la definizione del giudizio cautelare o di merito in primo grado – si è preferito non estendere una tale disposizione speciale al giudizio di ultimo grado; per il quale vanno anche ponderati gli inconvenienti connessi con l'irreparabilità di eventuali sviste occorse in sede decisoria e riscontrate solo al momento della redazione della sentenza.

Il contenzioso sulle operazioni elettorali.

Il Titolo VI reca la disciplina del contenzioso elettorale, nella parte in cui esso è attribuito al giudice amministrativo.

In tale Titolo confluiscono il rito sulle operazioni elettorali di comuni, province, regioni, e dei membri italiani del Parlamento europeo.

Il contenzioso elettorale amministrativo e del Parlamento europeo.

Come si è già detto, sono stati codificati i principi dettati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 24 novembre 2005, n. 10, nel senso che tutti gli atti relativi al procedimento, anche preparatorio, per le elezioni comunali, provinciali e regionali e del Parlamento europeo devono essere gravati unitamente all'atto di proclamazione degli eletti. Unica eccezione è stata



prevista per i provvedimenti di esclusione delle liste e dei candidati per le elezioni di regioni, province e comuni che, ove gravati dai delegati delle liste e dei gruppi di candidati esclusi, devono essere impugnati immediatamente. Gli stessi provvedimenti sono impugnabili solo unitamente alla proclamazione degli eletti se si propone l'azione popolare.

Quanto al procedimento da seguire, è stata codificata la disciplina vigente, rivedendo ove necessario i termini processuali.

LIBRO V (NORME FINALI) E ALTRI ALLEGATI

Norme finali.

Il Libro V è dedicato alle norme finali del codice.

Vengono in primo luogo elencate le ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Si è deciso di seguire il criterio del recepimento di tutte le ipotesi di giurisdizione esclusiva contemplate da altri testi normativi, con conseguente abrogazione delle disposizioni originarie e inserimento, in seno a queste ultime, di opportune disposizioni di rinvio al codice (Allegato 4). La soluzione adottata presenta il vantaggio di accorpate nella pertinente sede della normativa processuale tutte le materie di giurisdizione esclusiva, evitando le rigidità e le disarmonie insite nel meccanismo del rinvio mobile.

Quanto agli elementi di novità si osserva che il codice innova, in parte, la disciplina previgente nel senso di evidenziare la portata generale della giurisdizione esclusiva su tutti i provvedimenti sanzionatori adottati dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e dalle altre autorità istituite ai sensi della l. 14 novembre 1995, n. 481, dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dalla Commissione vigilanza fondi pensione, dalla Commissione per la



valutazione, la trasparenza e l'integrità della pubblica amministrazione, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, comprese le controversie relative ai ricorsi avverso i decreti ministeriali che applicano le sanzioni ai sensi dell'art. 326, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private. La stretta connessione tra potere di vigilanza (costituente già servizio pubblico nei settori di cui all'art. 33, d.lgs. n. 80 del 1998) e potere sanzionatorio, ha indotto, infatti, la Commissione, a prevedere, anche per tutte le sanzioni irrogate da Banca d'Italia e da Consob, una giurisdizione esclusiva onnicomprensiva. Sono quindi abrogate le disposizioni dettate dagli artt. 145, d.lgs. n. 385 del 1993 e dall'art. 195, d.lgs. n. 58 del 1998, che prevedono la giurisdizione ordinaria (segnatamente, la competenza della Corte d'appello di Roma) per le sanzioni in materia rispettivamente creditizia e mobiliare.

In merito alle procedure di affidamento, tenuto conto anche della direttiva 2007/66/CE, come affermato da ultimo dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 2906 del 2010), si considerano comprese nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo già attribuita dall'art. 244, d.lgs. 163 del 2006 anche le determinazioni relative agli effetti sul contratto della pronuncia di annullamento della presupposta aggiudicazione.

Si segnala, poi, in ordine alla materia di cui all'art. 53, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", che si è tenuto conto dell'intervento additivo posto in essere dalla sentenza n. 191/2006 della Consulta, con la conseguente esplicitazione che la giurisdizione in materia espropriativa del giudice amministrativo concerne i comportamenti amministrativi, che non si traducano in atti formali, solo quando tali comportamenti siano esercizio, anche solo mediato, del potere amministrativo.

In ossequio allo specifico criterio di delega recato dall'art. 44, comma 2, lett. b), n. 2, l. n. 69 del 2009, sono state poi ridimensionate drasticamente le materie di giurisdizione di merito del giudice amministrativo oggi contemplate



dall'art. 7, l. n. 1034 del 1971, mediante rinvio all'art. 27, t.u. n. 1054 del 1924 ed all'art. 1, t.u. n. 1058 del 1924.

Anche le materie incluse nell'ambito della giurisdizione esclusiva sono suscettibili di implementazione per effetto del generico rinvio alla legge contenuto nel codice.

Sono state quindi elencate le ipotesi di competenza inderogabile del TAR del Lazio, Roma. Anche in questo caso, come per la giurisdizione esclusiva, è stato scelto di prevedere l'abrogazione di tutte le norme che contemplavano fattispecie di competenza inderogabile.

Seguendo la traccia di precedenti corpi normativi organici (vedi, *ex multis*, l'art. 1, comma 4 del t.u. Enti Locali di cui al d.lgs. n. 267 del 2000), si è ritenuto di rafforzare il codice con una clausola di resistenza ad interventi derogatori taciti. La disposizione ricalca le coordinate dettate dal comma 4 dell'art. 13 *bis* l. n. 400 del 1988, in materia di chiarezza dei testi normativi.

La norma di chiusura, uniformandosi al criterio di delega dettato dall'art. 44, comma 5, l. n. 69 del 2009, chiarisce che il codice non comporta oneri finanziari.



ALLEGATO 2 (Norme di attuazione)

L'Allegato 2 al decreto legislativo contiene le norme di attuazione al codice e, quindi, principalmente le norme relative alle attività di segreteria e all'organizzazione e disciplina delle udienze. Nelle norme di attuazione sono altresì inserite le disposizioni per la progressiva attuazione del processo amministrativo telematico, secondo gli indirizzi contenuti nella legge di delega e le norme relative al gratuito patrocinio ed alla devoluzione delle pene pecuniarie.

Le norme di attuazione, segnatamente per i profili organizzativi e delle attività di segreteria, hanno contenuto integrativo delle previsioni del Libro II del codice che già contiene disposizioni su tali materie e si coordinano con le norme di analogo contenuto inerenti al processo civile, in coerenza con le indicazioni contenute nella legge di delega.

L'Allegato 2, è articolato in cinque Titoli di cui:

- il Titolo I è relativo ai registri di segreteria e all'orario delle attività di segreteria;
- il Titolo II è inerente a formazione, ritiro e trasmissione dei fascicoli processuali, sia d'ufficio che di parte e al rilascio delle copie delle decisioni e dei provvedimenti del giudice;
- il Titolo III regola le modalità di fissazione dei ricorsi e di formazione del calendario delle udienze, nonché la disciplina delle udienze;
- il Titolo IV contiene la previsione della progressiva attuazione del processo amministrativo telematico;
- il Titolo V attiene alle spese di giustizia e alla devoluzione delle pene pecuniarie.

Si segnala, in particolare, la norma unica del Titolo IV, relativa all'introduzione del processo amministrativo telematico.

La norma – attuativa di un'espressa previsione della legge di delega – ha un contenuto programmatico, demandando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare sentiti il Consiglio di presidenza della



giustizia amministrativa e il DigitPA, la determinazione delle regole tecnico-operative per la sperimentazione, l'applicazione e l'aggiornamento del processo amministrativo telematico.

Alcune norme del codice anticipano l'introduzione di elementi utili per l'attuazione di tale processo, che costituisce un necessario punto di approdo per un più tempestivo ed efficiente esercizio della giurisdizione amministrativa.

Il rinvio ad una normativa di rango regolamentare appare lo strumento più idoneo per consentire l'introduzione del processo amministrativo telematico, analogamente a quanto avvenuto con il d.m. 17 luglio 2008, che ha fissato le regole tecnico – operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile.

Lo strumento regolamentare ha infatti il pregio della flessibilità e della tempestività di adeguamento, caratteristiche essenziali in un settore connotato dalla continua evoluzione.

Il regolamento potrà altresì tenere conto dei risultati ad oggi conseguiti, con l'introduzione del Nuovo Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa (NSIGA) ed assicurarne l'interoperabilità con il Sistema Informatico Civile (SICI) da cui dipende il processo civile telematico.

La norma, nel rispetto delle previsioni della legge di delega, vincola l'introduzione, la sperimentazione e l'applicabilità del processo amministrativo telematico alle disponibilità di bilancio, in tal modo escludendo ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, il Titolo V (le spese di giustizia) disciplina il gratuito patrocinio dinanzi agli organi di giustizia amministrativa e contiene una norma relativa alle pene pecuniarie previste dal codice (cfr. art. 123, comma 1, lett. a), di cui è disposto il versamento a favore del bilancio dello Stato e le relative modalità.



ALLEGATO 3 (Norme transitorie)

L'Allegato 3 al decreto legislativo contiene previsioni di diritto transitorio.

Il Titolo I delle norme transitorie dà attuazione alla regola di indirizzo contenuta nella legge di delega volta all'“*individuazione di misure, anche transitorie, di eliminazione dell'arretrato*”, a fronte di una pendenza di circa seicentotrentamila ricorsi avanti ai tribunali amministrativi regionali e di circa trentamila avanti al Consiglio di Stato.

Con riguardo ai ricorsi con pendenza ultraquinquennale è stato previsto che nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del codice, le parti presentano una nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dal ricorrente e dal suo difensore, relativamente ai ricorsi, pendenti da oltre cinque anni, per i quali non è stata ancora fissata l'udienza di discussione. In difetto, il ricorso è dichiarato perento con decreto del presidente. Se nel termine di novanta giorni dalla comunicazione del decreto, il ricorrente deposita un atto, sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore e notificato alle altre parti, in cui dichiara, senza dover fornire elementi di prova, di avere ancora interesse alla trattazione della causa, il presidente revoca il decreto disponendo la reinscrizione della causa sul ruolo di merito.

L'obbligo anche per la parte di sottoscrivere personalmente la nuova istanza di fissazione rafforza l'esigenza di verificare, su un piano di effettività, la permanenza dell'interesse alla decisione del ricorso.

Il Titolo II detta, al fine del coordinamento intertemporale, apposite disposizioni per garantire che ai processi pendenti alla data di entrata in vigore del nuovo codice continui ad applicarsi la disciplina previgente relativa ai termini non ancora scaduti e alla riproposizione in appello delle domande e delle eccezioni non esaminate in primo grado.

In tal modo si evitano le incertezze che, sul punto, hanno segnato pregresse esperienze anche in altri sistemi processuali.



ALLEGATO 4 (Norme di coordinamento e abrogazioni)

L'Allegato 4 contiene le norme di coordinamento e di abrogazione.

Con riferimento alle norme di coordinamento, si apportano, ad una pluralità eterogenea di testi normativi, a cominciare da quelli in materia elettorale, le modifiche resesi necessarie per raccordare tali disposizioni al mutato assetto positivo del processo amministrativo.

La norma conclusiva sancisce o conferma l'abrogazione dei testi normativi le cui disposizioni sono state incorporate, modificate o, comunque, superate per effetto del codice.

In ordine ai testi fondamentali in materia di giustizia amministrativa (l. n. 1034 del 1971 e r.d. n. 1054 del 1924), è stata prevista esclusivamente l'abrogazione delle norme di carattere processuale, mentre sono rimaste in vita le norme organizzative e, più in generale, le disposizioni concernenti ambiti non incisi dal codice.

Sono stati poi integralmente abrogati, in quanto superati dalla nuova disciplina codicistica, il r.d. 17 agosto 1907, n. 638 (testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), il r.d. 17 agosto 1907, n. 642 (regolamento di procedura del Consiglio di Stato), il r.d. 30 dicembre 1923, n. 2840 (modificazioni all'ordinamento del Consiglio di Stato e delle Giunte Provinciali Amministrative), il r.d. 26 giugno 1924, n. 1058 (sulle Giunte Provinciali Amministrative), nonché le disposizioni del regolamento esecutivo della legge TAR (d.P.R. 21 aprile 1973, n. 214) recepite dalle norme di attuazione di cui all'allegato 2 al presente codice. Sono altresì state abrogate le norme della l. n. 186 del 1982 (artt. 1, commi 4, 5 e 55, rispettivamente in materia di funzionamento delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, di composizione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e di sottoscrizione e pubblicazione delle sentenze) che riguardano aspetti interessati dalla nuova disciplina codicistica.



Si segnalano poi le abrogazioni parziali degli artt. 2-*bis*, comma 2, 11, comma 5, 19, comma 5, 21 *quinquies*, comma 1, ultimo periodo, 21 *septies*,

comma 2 e 25, commi 5-*bis* e 6, l. n. 241 del 1990, anche in ragione del recepimento nel codice delle disposizioni della normativa generale sul procedimento che prevedevano ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e della disciplina dettata per le relative controversie.

Si evidenzia, inoltre, l'abrogazione degli artt. 33, 34 e 35, d.lgs. n. 80 del 1998, in quanto i rispettivi contenuti sono confluiti nelle disposizioni del codice in materia di giurisdizione esclusiva (art. 150) e di tutela risarcitoria (artt. 11 e 39).

È stata, poi, abrogata la l. n. 205 del 2000 nella parte in cui le relative disposizioni processuali sono confluite nel codice. Altre disposizioni sono state abrogate in quanto rinviavano al rito speciale di cui all'art. 23-*bis*, l. n. 1034 del 1971. Sono state abrogate ulteriori norme che prevedono riti speciali in determinate materie.

Si è ritenuto, altresì, di abrogare l'art. 46, comma 24, l. n. 69 del 2009, nella parte in cui estende al processo amministrativo la disciplina in materia di rinnovo della notifica nulla al convenuto contumace. Le esigenze di tutela del contraddittorio alle quali tale norma attende sono, infatti, soddisfatte dalla disciplina a tal fine dettata dagli artt. 51 e ss. del codice, che tiene conto della peculiare conformazione del processo amministrativo.





Ministero dell'Economia e delle Finanze

UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

29 APR. 2010

Roma,

ANP/06/PC/6142

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
ROMA


e, p.c.

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
SEDE

OGGETTO: schema di decreto legislativo di riforma del processo amministrativo.

Si trasmette, per i successivi adempimenti di competenza, il testo dello schema di decreto meglio individuato in oggetto, munito del "visto" del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

IL CAPO DELL'UFFICIO



Decreto legislativo 2010 n. ...

Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 recante delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visti** gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
- Vista** la legge 18 giugno 2009, n. 69, e, in particolare, l'articolo 44, recante "Delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo";
- Visto** in particolare il comma 4 del citato art. 44 della legge n. 69 del 2009, secondo cui il Governo può avvalersi della facoltà di cui all'articolo 14, numero 2, del testo unico sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;
- Vista** la nota in data 8 luglio 2009 con la quale il Governo, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 14, n. 2 del citato testo unico n. 1054 del 1924, ha commesso al Consiglio di Stato la formulazione del progetto del suddetto decreto legislativo;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 23 luglio 2009 con cui la formulazione di detto progetto è stata deferita ad una commissione speciale e ne è stata stabilita la composizione;
- Visto** il progetto del decreto legislativo recante il "codice del processo amministrativo" e le relative norme di attuazione, transitorie, di coordinamento e di abrogazione, redatto da detta commissione speciale e trasmesso al Governo con nota del Presidente del Consiglio di Stato in data 10 febbraio 2010;
- Vista** la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;
- Acquisito** il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;
- Vista** la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;
- Sulla** proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

E m a n a

il seguente decreto legislativo




Articolo 1
Approvazione del codice e disposizioni connesse

1. È approvato il codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al presente decreto.
2. Sono altresì approvate le norme di attuazione di cui all'allegato 2, le norme transitorie di cui all'allegato 3 e le norme di coordinamento e le abrogazioni di cui all'allegato 4.

Articolo 2
Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il 16 settembre 2010.



INDICE GENERALE

Allegato 1 – Codice del processo amministrativo

Allegato 2 – Norme di attuazione

Allegato 3 – Norme transitorie

Allegato 4 – Norme di coordinamento e abrogazioni



INDICE SOMMARIO

Allegato 1

Codice del processo amministrativo

LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

- TITOLO I - Principi e organi della giurisdizione amministrativa
 - CAPO I - Principi generali
 - CAPO II - Organi della giurisdizione amministrativa
 - CAPO III - Giurisdizione amministrativa
 - CAPO IV - Competenza
 - CAPO V - Astensione e ricusazione
 - CAPO VI - Ausiliari del giudice
- TITOLO II - Parti e difensori
- TITOLO III - Azioni e domande
 - CAPO I - Contraddittorio e intervento
 - CAPO II - Azioni di cognizione
- TITOLO IV - Pronunce giurisdizionali
- TITOLO V - Disposizioni di rinvio

LIBRO SECONDO PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO

- TITOLO I - Disposizioni generali
 - CAPO I - Ricorso
 - SEZIONE I - Ricorso e costituzione delle parti
 - SEZIONE II - Abbreviazione, proroga e sospensione dei termini
- TITOLO II - Procedimento cautelare
- TITOLO III - Mezzi di prova e attività istruttoria
 - CAPO I - Mezzi di prova
 - CAPO II - Ammissione e assunzione delle prove
- TITOLO IV - Riunione, discussione e decisione dei ricorsi
 - CAPO I - Riunione dei ricorsi
 - CAPO II - Discussione
 - CAPO III - Deliberazione
- TITOLO V - Incidenti nel processo



CAPO I - Incidente di falso
CAPO II - Sospensione e interruzione del processo
TITOLO VI - Estinzione e improcedibilità
**TITOLO VII - Correzione di errore materiale dei
provvedimenti del giudice**
TITOLO VIII - Udienze
TITOLO IX - Sentenza

LIBRO TERZO IMPUGNAZIONI

TITOLO I - Impugnazioni in generale
TITOLO II - Appello
TITOLO III - Revocazione
TITOLO IV - Opposizione di terzo
TITOLO V - Ricorso per cassazione

LIBRO QUARTO OTTEMPERANZA E RITI SPECIALI

TITOLO I - Giudizio di ottemperanza
**TITOLO II - Rito in materia di accesso ai documenti
amministrativi**
**TITOLO III - Tutela contro l'inerzia della pubblica
amministrazione**
TITOLO IV - Procedimento di ingiunzione
TITOLO V - Riti abbreviati relativi a speciali controversie
CAPO I - Rito abbreviato comune a determinate materie
**CAPO II - Rito in materia di procedure di affidamento di
pubblici lavori, servizi e forniture**
TITOLO VI - Contenzioso sulle operazioni elettorali
CAPO I - Disposizioni comuni al contenzioso elettorale
**CAPO II - Tutela anticipata avverso gli atti di esclusione dai
procedimenti elettorali preparatori per le elezioni comunali,
provinciali e regionali**
**CAPO III - Rito relativo alle operazioni elettorali di
comuni, province, regioni e Parlamento europeo**



LIBRO V
NORME FINALI

Allegato 2
Norme di attuazione

- TITOLO I – Registri – Orario di segreteria**
- TITOLO II – Fascicoli di parte e d'ufficio**
- TITOLO III – Ordine di fissazione dei ricorsi – Udienze**
- TITOLO IV – Processo amministrativo telematico**
- TITOLO V – Spese di giustizia**

Allegato 3
Norme transitorie

- TITOLO I - Definizione dei ricorsi pendenti da più di cinque
anni alla data di entrata in vigore del codice del
processo amministrativo**
- TITOLO II - Ulteriori disposizioni transitorie**

Allegato 4
Norme di coordinamento e abrogazioni



INDICE SISTEMATICO

Allegato 1

Codice del processo amministrativo

LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I - Principi e organi della giurisdizione amministrativa

CAPO I - Principi generali

Art. 1 - Effettività

Art. 2 - Giusto processo

Art. 3 - Doveri di motivazione e sinteticità degli atti

CAPO II - Organi della giurisdizione amministrativa

Art. 4 - Giurisdizione dei giudici amministrativi

Art. 5 - Tribunali amministrativi regionali

Art. 6 - Consiglio di Stato

CAPO III - Giurisdizione amministrativa

Art. 7 - Giurisdizione amministrativa

Art. 8 - Cognizione incidentale e questioni pregiudiziali

Art. 9 - Difetto di giurisdizione

Art. 10 - Regolamento preventivo di giurisdizione

Art. 11 - Decisione sulle questioni di giurisdizione

Art. 12 - Rapporti con l'arbitrato

CAPO IV - Competenza

Art. 13 - Competenza per territorio

Art. 14 - Competenza inderogabile

Art. 15 - Regolamento di competenza

Art. 16 - Regime della competenza inderogabile



CAPO V - Astensione e ricusazione

Art. 17 - Astensione

Art. 18 - Ricusazione

CAPO VI – Ausiliari del giudice

Art. 19 - Consulente tecnico

**Art. 20 - Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del
consulente**

Art. 21 - Commissario ad acta

TITOLO II - Parti e difensori

Art. 22 - Patrocinio

Art. 23 - Difesa personale delle parti

Art. 24 - Procura alle liti

Art. 25 - Domicilio

Art. 26 - Spese di giudizio

TITOLO III - Azioni e domande

CAPO I – Contraddittorio e intervento

Art. 27 - Contraddittorio

Art. 28 – Intervento

CAPO II – Azioni di cognizione

Art. 29 - Azione di annullamento

Art. 30 - Azione di condanna

Art. 31 - Azione avverso il silenzio

Art. 32 - Pluralità delle domande e conversione delle azioni

TITOLO IV - Pronunce giurisdizionali

Art. 33 - Provvedimenti del giudice

Art. 34 - Sentenze di merito

Art. 35 - Pronunce di rito

Art. 36 - Pronunce interlocutorie

Art. 37 - Errore scusabile



TITOLO V – Disposizioni di rinvio

Art. 38 - Rinvio interno

Art. 39 - Rinvio esterno

LIBRO SECONDO

PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO

TITOLO I – Disposizioni generali

CAPO I - Ricorso

SEZIONE I - Ricorso e costituzione delle parti

Art. 40 - Contenuto del ricorso

Art. 41 - Notificazione del ricorso e suoi destinatari

Art. 42 - Ricorso incidentale e domanda riconvenzionale

Art. 43 - Motivi aggiunti

Art. 44 - Vizi del ricorso e della notificazione

Art. 45 - Deposito del ricorso e degli altri atti processuali

Art. 46 - Costituzione delle parti intimato

Art. 47 - Riparto delle controversie tra tribunali

amministrativi regionali e sezioni staccate

**Art. 48 - Giudizio conseguente alla trasposizione del ricorso
straordinario**

Art. 49 - Integrazione del contraddittorio

Art. 50 - Intervento volontario in causa

Art. 51 - Intervento per ordine del giudice

SEZIONE II - Abbreviazione, proroga e sospensione dei termini

Art. 52 - Termini e forme speciali di notificazione

Art. 53 - Abbreviazione dei termini

**Art. 54 - Deposito tardivo di memorie e documenti
e sospensione dei termini**

TITOLO II - Procedimento cautelare

Art. 55 - Misure cautelari collegiali



Art. 56 - Misure cautelari monocratiche

Art. 57 - Spese del procedimento cautelare

**Art. 58 - Revoca o modifica delle misure cautelari collegiali e
riproposizione della domanda cautelare respinta**

Art. 59 - Esecuzione delle misure cautelari

**Art. 60 - Definizione del giudizio nel merito in esito all'udienza
cautelare**

Art. 61 - Misure cautelari anteriori alla causa

Art. 62 - Appello cautelare

TITOLO III - Mezzi di prova e attività istruttoria

CAPO I - Mezzi di prova

Art. 63 - Mezzi di prova

CAPO II - Ammissione e assunzione delle prove

Art. 64 - Disponibilità, onere e valutazione della prova

Art. 65 - Istruttoria presidenziale e collegiale

Art. 66 - Verificazione

Art. 67 - Consulenza tecnica d'ufficio

Art. 68 - Termini e modalità dell'istruttoria

Art. 69 - Surrogazione del giudice delegato all'istruttoria

TITOLO IV - Riunione, discussione e decisione dei ricorsi

CAPO I - Riunione dei ricorsi

Art. 70 - Riunione dei ricorsi

CAPO II - Discussione

Art. 71 - Fissazione dell'udienza

**Art. 72 - Priorità nella trattazione dei ricorsi vertenti su
un'unica questione**

Art. 73 - Udiienza di discussione

Art. 74 - Sentenze in forma semplificata

CAPO III - Deliberazione

Art. 75 - Deliberazione del collegio



Art. 76 - Modalità della votazione

TITOLO V - Incidenti nel processo

CAPO I - Incidente di falso

Art. 77 - Querela di falso

Art. 78 - Deposito della sentenza resa sulla querela di falso

CAPO II - Sospensione e interruzione del processo

Art. 79 - Sospensione e interruzione del processo

Art. 80 - Prosecuzione o riassunzione del processo sospeso o interrotto

TITOLO VI - Estinzione e improcedibilità

Art. 81 - Perenzione

Art. 82 - Perenzione dei ricorsi ultraquinquennali

Art. 83 - Effetti della perenzione

Art. 84 - Rinuncia

Art. 85 - Forma e rito per l'estinzione e per l'improcedibilità

TITOLO VII - Correzione di errore materiale dei provvedimenti del giudice

Art. 86 - Procedimento di correzione

TITOLO VIII - Udienze

Art. 87 - Udienze pubbliche e procedimenti in camera di consiglio

TITOLO IX - Sentenza

Art. 88 - Contenuto della sentenza

Art. 89 - Pubblicazione e comunicazione della sentenza

Art. 90 - Pubblicità della sentenza

**LIBRO TERZO
IMPUGNAZIONI**

 **TITOLO I - Impugnazioni in generale**

Art. 91 - Mezzi di impugnazione

- Art. 92 - Termini per le impugnazioni
- Art. 93 - Luogo di notificazione dell'impugnazione
- Art. 94 - Deposito delle impugnazioni
- Art. 95 - Parti del giudizio di impugnazione
- Art. 96 - Impugnazioni avverso la medesima sentenza
- Art. 97 - Intervento nel giudizio di impugnazione
- Art. 98 - Misure cautelari
- Art. 99 - Deferimento all'adunanza plenaria

TITOLO II - Appello

- Art. 100 - Appellabilità delle sentenze dei tribunali
amministrativi regionali
- Art. 101 - Contenuto del ricorso in appello
- Art. 102 - Legittimazione a proporre l'appello
- Art. 103 - Riserva facoltativa di appello
- Art. 104 - Nuove domande ed eccezioni
- Art. 105 - Rimessione al primo giudice

TITOLO III - Revocazione

- Art. 106 - Casi di revocazione
- Art. 107 - Impugnazione della sentenza emessa nel giudizio di
revocazione

TITOLO IV - Opposizione di terzo

- Art. 108 - Casi di opposizione di terzo
- Art. 109 - Competenza

TITOLO V - Ricorso per cassazione

- Art. 110 - Motivi di ricorso
- Art. 111 - Sospensione della sentenza



LIBRO QUARTO
OTTEMPERANZA E RITI SPECIALI

TITOLO I – Giudizio di ottemperanza

Art. 112 - Disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza

Art. 113 - Giudice dell'ottemperanza

Art. 114 - Procedimento

Art. 115 - Titolo esecutivo e rilascio di estratto del
provvedimento giurisdizionale con formula esecutiva

TITOLO II - Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi

Art. 116 - Rito in materia di accesso ai documenti
amministrativi

TITOLO III - Tutela contro l'inerzia della pubblica amministrazione

Art. 117 - Azione avverso il silenzio

TITOLO IV - Procedimento di ingiunzione

Art. 118 - Decreto ingiuntivo

TITOLO V - Riti abbreviati relativi a speciali controversie

CAPO I - Rito abbreviato comune a determinate materie

Art. 119 - Rito abbreviato comune a determinate materie

**CAPO II – Rito in materia di procedure di affidamento di pubblici
lavori, servizi e forniture**

Art. 120 - Rito abbreviato

Art. 121 - Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni

Art. 122 - Inefficacia del contratto negli altri casi

Art. 123 - Sanzioni alternative

Art. 124 - Tutela in forma specifica e per equivalente

Art. 125 - Ulteriori disposizioni processuali per le controversie
relative a infrastrutture strategiche e alle procedure
esecutive di progetti facenti parte del quadro
strategico nazionale



TITOLO VI - Contenzioso sulle operazioni elettorali

CAPO I – Disposizioni comuni al contenzioso elettorale

Art. 126 - Ambito della giurisdizione sul contenzioso elettorale

Art. 127 - Esenzione dagli oneri fiscali

Art. 128 - Inammissibilità del ricorso straordinario al

Presidente della Repubblica

**CAPO II - Tutela anticipata avverso gli atti di esclusione dai
procedimenti elettorali preparatori per le elezioni comunali,
provinciali e regionali**

**Art. 129 - Giudizio avverso gli atti di esclusione dal
procedimento preparatorio per le elezioni comunali,
provinciali e regionali**

**CAPO III - Rito relativo alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e
Parlamento europeo**

**Art. 130 - Procedimento in primo grado in relazione alle
operazioni elettorali di comuni, province, regioni e
Parlamento europeo**

**Art. 131 - Procedimento in appello in relazione alle operazioni
elettorali di comuni, province e regioni**

**Art. 132 - Procedimento in appello in relazione alle operazioni
elettorali di comuni, province, regioni e del
Parlamento europeo**

LIBRO V

NORME FINALI

Art. 133 - Materie di giurisdizione esclusiva

Art. 134 - Materie di giurisdizione estesa al merito

**Art. 135 - Competenza inderogabile del Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma**

**Art. 136 - Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi
informatici**

Art. 137 - Norma finanziaria



Allegato 2
Norme di attuazione

TITOLO I - Registri – Orario di segreteria

Art. 1 - Registro generale dei ricorsi

Art. 2 - Ruoli e registri particolari, collazione dei provvedimenti e forme di comunicazione

Art. 3 - RegISTRAZIONI in forma automatizzata

Art. 4 - Orario

TITOLO II - Fascicoli di parte e d'ufficio

**Art. 5 - Formazione e tenuta dei fascicoli di parte e d'ufficio.
Surrogazione di copie agli originali mancanti e
ricostituzione di atti**

Art. 6 - Ritiro e trasmissione dei fascicoli di parte e del fascicolo d'ufficio

Art. 7 - Rilascio di copie

TITOLO III - Ordine di fissazione dei ricorsi – Udienze

Art. 8 - Ordine di fissazione dei ricorsi

Art. 9 - Calendario delle udienze

Art. 10 - Toghe e divise

Art. 11 - Direzione dell'udienza

Art. 12 - Polizia dell'udienza

TITOLO IV - Processo amministrativo telematico

Art. 13 - Processo telematico

TITOLO V - Spese di giustizia

Art. 14 - Commissione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Art. 15 - Devoluzione del gettito delle pene pecuniarie



Allegato 3
Norme transitorie

TITOLO I - Definizione dei ricorsi pendenti da più di cinque anni alla data di entrata in vigore del codice del processo amministrativo

Art. 1 - Nuova istanza di fissazione d'udienza

TITOLO II - Ulteriori disposizioni transitorie

Art. 2 - Ultrattività della disciplina previgente

Art. 3 - Disposizione particolare per il giudizio di appello

Allegato 4
Norme di coordinamento e abrogazioni

Art. 1 - Norme di coordinamento e abrogazioni in materia di elezioni politiche e del Parlamento europeo

Art. 2 - Norme di coordinamento e abrogazioni in materia di elezioni amministrative

Art. 3 - Ulteriori norme di coordinamento

Art. 4 - Ulteriori abrogazioni



Allegato 1
Codice del processo amministrativo

LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I
Principi e organi della giurisdizione amministrativa

CAPO I
Principi generali

Art. 1
Effettività

1. La giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo.

Art. 2
Giusto processo

1. Il processo amministrativo attua il principio della parità delle parti e il principio del contraddittorio.
2. Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo.

Art. 3
Dovere di motivazione e sinteticità degli atti

1. Ogni provvedimento decisorio del giudice è motivato.
2. Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica.

CAPO II
Organi della giurisdizione amministrativa

Art. 4
Giurisdizione dei giudici amministrativi

1. La giurisdizione amministrativa è esercitata dai tribunali amministrativi regionali e dal Consiglio di Stato secondo le norme del presente codice.



Art. 5
Tribunali amministrativi regionali

1. Sono organi di giurisdizione amministrativa di primo grado i tribunali amministrativi regionali e il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino - Alto Adige.
2. Il tribunale amministrativo regionale decide con l'intervento di tre magistrati, compreso il presidente. In mancanza del presidente, il collegio è presieduto dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo.
3. Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino - Alto Adige resta disciplinato dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

Art. 6
Consiglio di Stato

1. Il Consiglio di Stato è organo di ultimo grado della giurisdizione amministrativa.
2. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale decide con l'intervento di cinque magistrati, di cui un presidente di sezione e quattro consiglieri. In caso di impedimento del presidente, il collegio è presieduto dal consigliere più anziano nella qualifica.
3. Salvo quanto previsto dalle norme di attuazione richiamate al comma 6, l'adunanza plenaria è composta dal presidente del Consiglio di Stato che la presiede e da dodici magistrati del Consiglio di Stato, assegnati alle sezioni giurisdizionali.
4. In caso di impedimento, il presidente del Consiglio di Stato è sostituito dal presidente di sezione giurisdizionale più anziano nel ruolo; gli altri componenti dell'adunanza plenaria, in caso di assenza o di impedimento, sono sostituiti dal magistrato più anziano nella stessa qualifica della rispettiva sezione.
5. Per gli appelli avverso le pronunce della sezione autonoma di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa si applicano anche le disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
6. Gli appelli avverso le pronunce del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia sono proposti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, nel rispetto delle disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

CAPO III
Giurisdizione amministrativa

Art. 7
Giurisdizione amministrativa

1. Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni.



2. Per pubbliche amministrazioni, ai fini del presente codice, si intendono anche i soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo.
3. La giurisdizione amministrativa si articola in giurisdizione generale di legittimità, esclusiva ed estesa al merito.
4. Sono attribuite alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali, pure se introdotte in via autonoma.
5. Nelle materie di giurisdizione esclusiva, indicate dalla legge e dall'articolo 133, il giudice amministrativo conosce, pure ai fini risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi.
6. Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie indicate dalla legge e dall'articolo 134. Nell'esercizio di tale giurisdizione il giudice amministrativo può sostituirsi all'amministrazione.
7. Il principio di effettività è realizzato attraverso la concentrazione davanti al giudice amministrativo di ogni forma di tutela degli interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, dei diritti soggettivi.

Art. 8

Cognizione incidentale e questioni pregiudiziali

1. Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale.
2. Restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso.

Art. 9

Difetto di giurisdizione

1. Il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d'ufficio. Nei giudizi di impugnazione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione.

Art. 10

Regolamento preventivo di giurisdizione

1. Nel giudizio davanti ai tribunali amministrativi regionali è ammesso il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall'articolo 41 del codice di procedura civile. Si applica il comma 1 dell'articolo 367 dello stesso codice.
2. Nel giudizio sospeso possono essere chieste misure cautelari, ma il giudice non può disporle se non ritiene sussistente la propria giurisdizione.

Art. 11
Decisione sulle questioni di giurisdizione

1. Il giudice amministrativo, quando declina la propria giurisdizione, indica, se esistente, il giudice nazionale che ne è fornito.
2. Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.
3. Quando il giudizio è tempestivamente riproposto davanti al giudice amministrativo, quest'ultimo, alla prima udienza, può sollevare anche d'ufficio il conflitto di giurisdizione.
4. Se in una controversia introdotta davanti ad altro giudice le sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di giurisdizione, attribuiscono quest'ultima al giudice amministrativo, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se il giudizio è riproposto dalla parte che vi ha interesse nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite.
5. Nei giudizi riproposti, il giudice, con riguardo alle preclusioni e decadenze intervenute, può concedere la rimessione in termini per errore scusabile ove ne ricorrano i presupposti.
6. Le misure cautelari perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione.

Art. 12
Rapporti con l'arbitrato

1. Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto.

CAPO IV
Competenza

Art. 13
Competenza per territorio

1. Il tribunale amministrativo regionale decide sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni, aventi sede nella sua circoscrizione territoriale. Il tribunale amministrativo regionale decide comunque sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.
2. Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio.
3. Negli altri casi la competenza per gli atti statali è del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma; per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra



regionale è del tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto.

4. Fuori dei casi di cui all'articolo 14, non costituisce questione di competenza il riparto delle controversie tra tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata, ferma l'applicazione dell'articolo 47, comma 2.

Art. 14 **Competenza inderogabile**

1. Sono devolute alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie indicate dall'articolo 135 e dalla legge.

2. Sono devolute alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, le controversie relative ai poteri esercitati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

3. La competenza per il giudizio di ottemperanza è inderogabile ed è disciplinata dall'articolo 113.

4. Per la competenza nel processo avente ad oggetto le materie di cui al Libro IV, Titolo V, Capo II, si applica l'articolo 120, comma 5.

Art. 15 **Regolamento di competenza**

1. Nel termine perentorio di sei mesi dalla notificazione dell'atto contenente la domanda, le parti diverse dal ricorrente possono proporre regolamento di competenza innanzi al Consiglio di Stato, indicando il tribunale ritenuto competente. Il regolamento si propone con istanza notificata alle altre parti e depositata, unitamente a copia degli atti utili al fine del decidere, entro dieci giorni dall'ultima notificazione presso la segreteria del Consiglio di Stato. Copia dell'istanza è altresì depositata presso il tribunale adito.

2. Il Consiglio di Stato decide con ordinanza, anche sulle spese, nella prima camera di consiglio successiva al decorso del decimo giorno dalla scadenza del termine per il deposito di cui al comma 1. Si applica il terzo periodo del comma 6.

3. Con atto depositato presso la segreteria del tribunale adito entro il termine di dieci giorni dalla notificazione dell'istanza, le altre parti possono aderirvi. Se vi è adesione di tutte le parti, la segreteria ne dà immediato avviso al Consiglio di Stato, che con decreto presidenziale dichiara estinto il procedimento incidentale; il presidente del tribunale adito ordina la trasmissione del fascicolo al giudice indicato, dandone avviso alle parti costituite.

4. La pronuncia del Consiglio di Stato vincola i tribunali amministrativi regionali. Se viene indicato come competente un tribunale diverso da quello adito, il giudizio è riassunto nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza che pronuncia sul regolamento.

5. Quando è proposta domanda cautelare, se il tribunale adito non ritiene sussistente la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14 non provvede sulla domanda e richiede d'ufficio, con ordinanza, il regolamento di competenza, indicando il tribunale che reputa competente.

6. L'ordinanza di cui al comma 5 è immediatamente trasmessa d'ufficio al Consiglio di Stato a cura della segreteria. Se, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione della predetta ordinanza, sull'indicazione del giudice competente vi è adesione di tutte le parti, si applica il comma 3. Altrimenti, della camera di consiglio fissata per regolare la

competenza ai sensi del comma 4 è dato avviso, almeno dieci giorni prima, ai difensori che si siano costituiti davanti al Consiglio di Stato. Fino a due giorni liberi prima è ammesso il deposito di memorie e documenti e sono sentiti in camera di consiglio i difensori che ne facciano richiesta.

7. Nelle more del procedimento di cui al comma 6, il ricorrente può riproporre le istanze cautelari al tribunale amministrativo regionale indicato nell'ordinanza di cui al comma 5, il quale decide in ogni caso sulla domanda cautelare, fermo quanto previsto dal comma 8.

8. Le pronunce sull'istanza cautelare rese dal giudice dichiarato incompetente perdono comunque efficacia dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza che regola la competenza.

9. Le parti possono sempre riproporre le istanze cautelari al giudice dichiarato competente.

10. La disciplina dei commi 8 e 9 si applica anche alle pronunce sull'istanza cautelare rese dal giudice privato del potere di decidere il ricorso dall'ordinanza presidenziale di cui all'articolo 47, comma 2.

Art. 16

Regime della competenza inderogabile

1. La competenza di cui all'articolo 14 è inderogabile anche in ordine alle misure cautelari.

2. Il difetto di competenza inderogabile è rilevato, anche d'ufficio, con ordinanza che indica il giudice competente. Nel giudizio di appello di cui agli articoli 100 e seguenti esso è rilevabile se dedotto con specifico motivo.

3. L'ordinanza del giudice adito che dichiara la propria incompetenza è impugnabile nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione con il regolamento di competenza di cui all'articolo 15. Il regolamento può essere altresì richiesto d'ufficio alla prima udienza, con ordinanza, dal giudice indicato come competente dal tribunale adito; in tal caso si procede ai sensi dell'articolo 15, comma 6. La questione di competenza inderogabile può comunque essere fatta valere anche con il regolamento di competenza; in tal caso non si applica l'articolo 15, comma 3.

4. Il giudizio è riassunto entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui è diventata definitiva l'ordinanza che ha pronunciato sulla questione.

CAPO V

Astensione e ricusazione

Art. 17

Astensione

1. Al giudice amministrativo si applicano le cause e le modalità di astensione previste dal codice di procedura civile.

Art. 18

Ricusazione

1. Al giudice amministrativo si applicano le cause di ricusazione previste dal codice di procedura civile.



2. La ricsuzione si propone, almeno tre giorni prima dell'udienza designata, con domanda diretta al presidente, quando sono noti i magistrati che devono prendere parte all'udienza; in caso contrario, può proporsi oralmente all'udienza medesima prima della discussione.
3. La domanda deve indicare i motivi ed i mezzi di prova ed essere firmata dalla parte o dall'avvocato munito di procura speciale.
4. Proposta la ricsuzione, il collegio investito della controversia può disporre la prosecuzione del giudizio, se ad un sommario esame ritiene l'istanza inammissibile o manifestamente infondata.
5. In ogni caso la decisione definitiva sull'istanza è adottata, entro trenta giorni dalla sua proposizione, dal collegio previa sostituzione del magistrato ricsuito, che deve essere sentito.
6. I componenti del collegio chiamato a decidere sulla ricsuzione non sono ricsuabili.
7. Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o respinge l'istanza di ricsuzione, provvede sulle spese e condanna la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore ad euro cinquecento.
8. La ricsuzione o l'astensione non hanno effetto sugli atti anteriori. L'accoglimento dell'istanza di ricsuzione rende nulli gli atti compiuti ai sensi del comma 4 con la partecipazione del giudice ricsuito.

CAPO VI **Ausiliari del giudice**

Art. 19 **Verificatore e consulente tecnico**

1. Il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più verificatori, ovvero, se indispensabile, da uno o più consulenti.
2. L'incarico di consulenza può essere affidato a dipendenti pubblici, professionisti iscritti negli albi di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, o altri soggetti aventi particolare competenza tecnica. Non possono essere nominati coloro che prestano attività in favore delle parti del giudizio. La verificaione è affidata a un organismo pubblico, estraneo alle parti del giudizio, munito di specifiche competenze tecniche.
3. Il verificatore e il consulente compiono le indagini che sono loro affidate dal giudice e forniscono anche oralmente i chiarimenti richiesti.

Art. 20 **Obbligo di assumere l'incarico e ricsuzione del consulente**

1. Il verificatore e il consulente, se scelto tra i dipendenti pubblici o tra gli iscritti negli albi di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, hanno l'obbligo di prestare il loro ufficio, tranne che il giudice riconosca l'esistenza di un giustificato motivo.
2. Il consulente può essere ricsuito dalle parti per i motivi indicati nell'articolo 51 del codice di procedura civile. Della ricsuzione conosce il giudice che l'ha nominato.



Art. 21
Commissario ad acta

1. Nell'ambito della propria giurisdizione, il giudice amministrativo, se deve sostituirsi all'amministrazione, può nominare come proprio ausiliario un commissario ad acta.

TITOLO II
Parti e difensori

Art. 22
Patrocinio

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali è obbligatorio il patrocinio di avvocato.

2. Per i giudizi davanti al Consiglio di Stato è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.

Art. 23
Difesa personale delle parti

1. Le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore nei giudizi in materia di accesso, in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

2. La parte o la persona che la rappresenta, quando ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.

Art. 24
Procura alle liti

1. La procura rilasciata per agire e contraddire davanti al giudice si intende conferita anche per proporre motivi aggiunti e ricorso incidentale, salvo che in essa sia diversamente disposto.

Art. 25
Domicilio

1. Nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, la parte, se elegge domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata.

2. Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la parte, se non elegge domicilio in Roma, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio di Stato.

Art. 26



Spese di giudizio

1. Quando emette una decisione, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio, secondo gli articoli 91, 92, 93, 94, 96, 97 e 98 del codice di procedura civile.
2. Il giudice, nel pronunciare sulle spese, può altresì condannare, anche d'ufficio, la parte soccombente al pagamento in favore dell'altra parte di una somma di denaro equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati.

TITOLO III Azioni e domande

CAPO I Contraddittorio e intervento

Art. 27 Contraddittorio

1. Il contraddittorio è integralmente costituito quando l'atto introduttivo è notificato all'amministrazione resistente e, ove esistenti, ai controinteressati.
2. Se il giudizio è promosso solo contro alcune delle parti e non si è verificata alcuna decadenza, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre entro un termine perentorio. Nelle more dell'integrazione del contraddittorio il giudice può pronunciare provvedimenti cautelari interinali.

Art. 28 Intervento

1. Se il giudizio non è stato promosso contro alcuna delle parti nei cui confronti la sentenza deve essere pronunciata, queste possono intervenire, senza pregiudizio del diritto di difesa.
2. Chiunque non sia parte del giudizio e non sia decaduto dall'esercizio delle relative azioni, ma vi abbia interesse, può intervenire accettando lo stato e il grado in cui il giudizio si trova.
3. Il giudice, anche su istanza di parte, quando ritiene opportuno che il processo si svolga nei confronti di un terzo, ne ordina l'intervento.

CAPO II Azioni di cognizione

Art. 29 Azione di annullamento

1. L'azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di sessanta giorni.

Art. 30 **Azione di condanna**

1. L'azione di condanna può essere proposta contestualmente ad altra azione o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva e nei casi di cui al presente articolo, anche in via autonoma.
2. Può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria. Nei casi di giurisdizione esclusiva può altresì essere chiesto il risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi. Sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica.
3. L'azione di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo. Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'impugnazione, nel termine di decadenza, degli atti lesivi illegittimi.
4. Per il risarcimento dell'eventuale danno che il ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, il termine di cui al comma 3 non decorre fintanto che perdura l'inadempimento.
5. Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.
6. Dell'azione di condanna di cui al presente articolo conosce esclusivamente il giudice amministrativo.

Art. 31 **Azione avverso il silenzio**

1. Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, chi vi ha interesse può chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
2. L'azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.
3. Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione.

Art. 32 **Pluralità delle domande e conversione delle azioni**



1. È sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale o incidentale. Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dai Capi I e II del Titolo V del Libro IV.
2. Il giudice qualifica l'azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali. Sussistendone i presupposti il giudice può sempre disporre la conversione delle azioni.

TITOLO IV Pronunce giurisdizionali

Art. 33 Provvedimenti del giudice

1. Il giudice pronuncia:
 - a) sentenza quando definisce in tutto o in parte il giudizio;
 - b) ordinanza quando assume misure cautelari o interlocutorie, ovvero decide sulla competenza;
 - c) decreto nei casi previsti dalla legge.
2. Le sentenze di primo grado sono esecutive.

Art. 34 Sentenze di merito

1. In caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti della domanda:
 - a) annulla in tutto o in parte il provvedimento impugnato;
 - b) ordina all'amministrazione, rimasta inerte, di provvedere entro un termine;
 - c) condanna al pagamento di una somma di denaro, anche a titolo di risarcimento del danno, all'adozione delle misure idonee a tutelare la posizione giuridica dedotta in giudizio e dispone misure di risarcimento in forma specifica ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile;
 - d) nei casi di giurisdizione di merito, adotta un nuovo atto, ovvero modifica o riforma quello impugnato;
 - e) dispone le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato e delle pronunce non sospese, compresa la nomina di un commissario ad acta, che può avvenire anche in sede di cognizione con effetto dalla scadenza di un termine assegnato per l'ottemperanza.
2. In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 30, comma 3, il giudice non può conoscere della legittimità degli atti che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare con l'azione di annullamento di cui all'articolo 29.
3. Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se c'è interesse ai fini risarcitori.
4. In caso di condanna pecuniaria, il giudice può, in mancanza di opposizione delle parti, stabilire i criteri in base ai quali il debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, ovvero non adempiono agli obblighi derivanti dall'accordo concluso, con il ricorso previsto dal Titolo I del Libro IV, possono essere chiesti la determinazione della somma dovuta ovvero l'adempimento degli obblighi ineseguiti.

5. Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.

Art. 35 **Pronunce di rito**

1. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso:

- a) irricevibile se accerta la tardività della notificazione o del deposito;
- b) inammissibile quando è carente l'interesse o sussistono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito;
- c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito.

2. Il giudice dichiara estinto il giudizio:

- a) se, nei casi previsti dal presente codice, non viene proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal giudice;
- b) per perenzione;
- c) per rinuncia.

Art. 36 **Pronunce interlocutorie**

1. Salvo che il presente codice disponga diversamente, il giudice provvede con ordinanza in tutti i casi in cui non definisce nemmeno in parte il giudizio.

2. Il giudice pronuncia sentenza non definitiva quando decide solo su alcune delle questioni, anche se adotta provvedimenti istruttori per l'ulteriore trattazione della causa.

Art. 37 **Errore scusabile**

1. Il giudice può disporre, anche d'ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto.

TITOLO V **Disposizioni di rinvio**

Art. 38 **Rinvio interno**

1. Il processo amministrativo si svolge secondo le disposizioni del Libro II che, se non espressamente derogate, si applicano anche alle impugnazioni e ai riti speciali.

Art. 39

Rinvio esterno

1. Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali.
2. Le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono comunque disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile.

LIBRO SECONDO PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO

TITOLO I Disposizioni generali

CAPO I Ricorso

SEZIONE I Ricorso e costituzione delle parti

Art. 40 Contenuto del ricorso

1. Il ricorso deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto;
 - b) l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza;
 - c) l'esposizione sommaria dei fatti, i motivi specifici su cui si fonda il ricorso, l'indicazione dei mezzi di prova e dei provvedimenti chiesti al giudice;
 - d) la sottoscrizione del ricorrente, se essa sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale.

Art. 41 Notificazione del ricorso e suoi destinatari

1. Le domande si introducono con ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
2. Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza,

ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. Qualora sia proposta azione di condanna, anche in via autonoma, il ricorso è notificato altresì agli eventuali beneficiari dell'atto illegittimo, ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'articolo 49.

3. La notificazione dei ricorsi nei confronti delle amministrazioni dello Stato è effettuata secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse.

4. Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità.

5. Il termine per la notificazione del ricorso è aumentato di trenta giorni, se le parti o alcune di esse risiedono in altro Stato d'Europa, o di novanta giorni se risiedono fuori d'Europa.

Art. 42

Ricorso incidentale e domanda riconvenzionale

1. Le parti resistenti e i controinteressati possono proporre domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale, a mezzo di ricorso incidentale. Il ricorso si propone nei termini previsti dal presente codice, decorrenti dalla ricevuta notificazione del ricorso principale. Per i soggetti intervenuti il termine decorre dall'effettiva conoscenza della proposizione del ricorso principale.

2. Il ricorso incidentale, notificato ai sensi dell'articolo 41 alle controparti personalmente o, se costituite, ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile, ha i contenuti di cui all'articolo 40 ed è depositato nei termini e secondo le modalità previste dall'articolo 45.

3. Le altre parti possono presentare memorie e produrre documenti nei termini e secondo le modalità previsti dall'articolo 46.

4. La cognizione del ricorso incidentale è attribuita al giudice competente per quello principale, salvo che la domanda introdotta con il ricorso incidentale sia devoluta alla competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, ovvero alla competenza inderogabile di un tribunale amministrativo regionale; in tal caso la competenza a conoscere dell'intero giudizio spetta al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, ovvero al tribunale amministrativo regionale avente competenza inderogabile.

5. Nelle controversie in cui si faccia questione di diritti soggettivi le domande riconvenzionali dipendenti da titoli già dedotti in giudizio sono proposte nei termini e con le modalità di cui al presente articolo.

Art. 43

Motivi aggiunti



1. I ricorrenti, principale e incidentale, possono introdurre con motivi aggiunti nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ovvero domande nuove purché connesse a quelle già proposte. Ai motivi aggiunti si applica la disciplina prevista per il ricorso, ivi compresa quella relativa ai termini.
2. Le notifiche alle controparti costituite avvengono ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile.
3. Se la domanda nuova di cui al comma 1 è stata proposta con ricorso separato davanti allo stesso tribunale, il giudice provvede alla riunione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 70.

Art. 44

Vizi del ricorso e della notificazione

1. Il ricorso è nullo:
 - a) se manca la sottoscrizione;
 - b) se, per l'inosservanza delle altre norme prescritte nell'articolo 40, vi è incertezza assoluta sulle persone o sull'oggetto della domanda.
2. Se il ricorso contiene irregolarità, il collegio può ordinare che sia rinnovato entro un termine a tal fine fissato.
3. La costituzione degli intimati sana la nullità della notificazione del ricorso, salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione, nonché le irregolarità di cui al comma 2.
4. Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

Art. 45

Deposito del ricorso e degli altri atti processuali

1. Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario. I termini di cui al presente comma sono aumentati nei casi e nella misura di cui all'articolo 41, comma 5.
2. È fatta salva la facoltà della parte di effettuare il deposito dell'atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione del ricorso si perfeziona per il notificante.
3. La parte che si avvale della facoltà di cui al comma 2 è tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova le domande introdotte con l'atto non possono essere esaminate.
4. La mancata produzione, da parte del ricorrente, della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza.



Art. 46
Costituzione delle parti intimare

1. Nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso, le parti intimare possono costituirsi, presentare memorie, fare istanze, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
2. L'amministrazione, nel termine di cui al comma 1, deve produrre l'eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio.
3. Della produzione di cui al comma 2 è data comunicazione alle parti costituite a cura della segreteria.
4. I termini di cui al presente articolo sono aumentati nei casi e nella misura di cui all'articolo 41, comma 5.

Art. 47

Riparto delle controversie tra tribunali amministrativi regionali e sezioni staccate

1. Nei ricorsi devoluti alle sezioni staccate in base ai criteri di cui all'art. 13, il deposito del ricorso è effettuato presso la segreteria della sezione staccata.
2. Le parti, se reputino che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo o dalla sezione staccata, devono eccepirlo nell'atto di costituzione e comunque non oltre il termine di cui articolo 46, comma 1. Il presidente del tribunale amministrativo regionale provvede sulla eccezione con ordinanza motivata non impugnabile, udite le parti che ne facciano richiesta. Se sono state disposte misure cautelari, si applica l'articolo 15, commi 8 e 9.

Art. 48

Giudizio conseguente alla trasposizione del ricorso straordinario

1. Qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, proponga opposizione, il giudizio segue dinanzi al tribunale amministrativo regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, deposita nella relativa segreteria l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle altre parti.
2. Le pronunce sull'istanza cautelare rese in sede straordinaria perdono efficacia alla scadenza del sessantesimo giorno successivo alla data di deposito dell'atto di costituzione in giudizio previsto dal comma 1. Il ricorrente può comunque riproporre l'istanza cautelare al tribunale amministrativo regionale.
3. Qualora l'opposizione sia inammissibile, il tribunale amministrativo regionale dispone la restituzione del fascicolo per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria.

Art. 49
Integrazione del contraddittorio

1. Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri.
2. L'integrazione del contraddittorio non è ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato; in tali casi il collegio provvede con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'articolo 74.
3. Il giudice, nell'ordinare l'integrazione del contraddittorio, fissa il relativo termine, indicando le parti cui il ricorso deve essere notificato. Può autorizzare, se ne ricorrono i presupposti, la notificazione per pubblici proclami prescrivendone le modalità. Se l'atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 35.
4. I soggetti nei cui confronti è integrato il contraddittorio ai sensi del comma 1 non sono pregiudicati dagli atti processuali anteriormente compiuti.

Art. 50
Intervento volontario in causa

1. L'intervento è proposto con atto diretto al giudice adito, recante l'indicazione delle generalità dell'interveniente. L'atto deve contenere le ragioni su cui si fonda, con la produzione dei documenti giustificativi, e deve essere sottoscritto ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera d).
2. L'atto di intervento è notificato alle altre parti ed è depositato nei termini di cui all'articolo 45; nei confronti di quelle costituite è notificato ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile.
3. Il deposito dell'atto di intervento di cui all'articolo 28, comma 2, è ammesso fino a trenta giorni prima dell'udienza.

Art. 51
Intervento per ordine del giudice

1. Il giudice, ove disponga l'intervento di cui all'articolo 28, comma 3, ordina alla parte di chiamare il terzo in giudizio, indicando gli atti da notificare e il termine della notificazione.
2. La costituzione dell'interventore avviene secondo le modalità di cui all'articolo 46. Si applica l'articolo 49, comma 3, terzo periodo.



Abbreviazione, proroga e sospensione dei termini

Art. 52

Termini e forme speciali di notificazione

1. I termini assegnati dal giudice, salva diversa previsione, sono perentori.
2. Il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile.
3. Se il giorno di scadenza è festivo il termine fissato dalla legge o dal giudice per l'adempimento è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.
4. Per i termini computati a ritroso, la scadenza è anticipata al giorno antecedente non festivo.
5. La proroga di cui al comma 3 si applica anche ai termini che scadono nella giornata del sabato.

Art. 53

Abbreviazione dei termini

1. Nei casi d'urgenza, il presidente del tribunale può, su istanza di parte, abbreviare fino alla metà i termini previsti dal presente codice per la fissazione di udienze o di camere di consiglio. Conseguentemente sono ridotti proporzionalmente i termini per le difese della relativa fase.
2. Il decreto di abbreviazione del termine, redatto in calce alla domanda, è notificato, a cura della parte che lo ha richiesto, all'amministrazione intimata e ai controinteressati; il termine abbreviato comincia a decorrere dall'avvenuta notificazione del decreto.

Art. 54

Deposito tardivo di memorie e documenti e sospensione dei termini

1. La presentazione tardiva di memorie o documenti, su richiesta di parte, può essere eccezionalmente autorizzata dal collegio, quando la produzione nel termine di legge risulta estremamente difficile.
2. I termini processuali sono sospesi dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno.
3. La sospensione dei termini prevista dal comma 2 non si applica al procedimento cautelare.

TITOLO II Procedimento cautelare

Art. 55



Misure cautelari collegiali

1. Se il ricorrente, allegando di subire un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, chiede l'emanazione di misure cautelari, compresa l'ingiunzione a pagare una somma in via provvisoria, che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, il collegio si pronuncia con ordinanza emessa in camera di consiglio.
2. Qualora dalla decisione sulla domanda cautelare derivino effetti irreversibili, il collegio può disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare. La concessione o il diniego della misura cautelare non può essere subordinata a cauzione quando la domanda cautelare attenga a diritti fondamentali della persona o ad altri beni di primario rilievo costituzionale. Il provvedimento che impone la cauzione ne indica l'oggetto, il modo di prestarla e il termine entro cui la prestazione deve avvenire.
3. La domanda cautelare può essere proposta con il ricorso di merito o con distinto ricorso notificato alle altre parti.
4. La domanda cautelare è improcedibile finché non è presentata l'istanza di fissazione dell'udienza di merito, salvo che essa debba essere fissata d'ufficio.
5. Sulla domanda cautelare il collegio pronuncia nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio.
6. Ai fini del giudizio cautelare, se la notificazione è effettuata a mezzo del servizio postale, il ricorrente, se non è ancora in possesso dell'avviso di ricevimento, può provare la data di perfezionamento della notificazione producendo copia dell'attestazione di consegna del servizio di monitoraggio della corrispondenza nel sito internet delle poste. È fatta salva la prova contraria.
7. Nella camera di consiglio le parti possono costituirsi e i difensori sono sentiti ove ne facciano richiesta. La trattazione si svolge oralmente e in modo sintetico.
8. Il collegio, per gravi ed eccezionali ragioni, può autorizzare la produzione in camera di consiglio di documenti, con consegna di copia alle altre parti fino all'inizio di discussione.
9. L'ordinanza cautelare motiva in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato e indica i profili che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione sull'esito del ricorso.
10. Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data di discussione del ricorso nel merito. Nello stesso senso può provvedere il Consiglio di Stato, motivando sulle ragioni per cui ritiene di riformare l'ordinanza cautelare di primo grado; in tal caso, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la sollecita fissazione dell'udienza di merito.



11. L'ordinanza con cui è disposta una misura cautelare fissa la data di discussione del ricorso nel merito. In caso di mancata fissazione dell'udienza, il Consiglio di Stato, se conferma in appello la misura cautelare, dispone che il tribunale amministrativo regionale provveda alla fissazione della stessa con priorità. A tal fine l'ordinanza è trasmessa a cura della segreteria al primo giudice.

12. In sede di esame della domanda cautelare il collegio adotta, su istanza di parte, i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria e l'integrità del contraddittorio.

13. Il giudice adito può disporre misure cautelari solo se ritiene sussistente la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14; altrimenti provvede ai sensi dell'articolo 15, commi 5 e 6.

Art. 56

Misure cautelari monocratiche

1. Prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può, con la domanda cautelare o con distinto ricorso notificato alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. La domanda cautelare è improcedibile finché non è presentata l'istanza di fissazione d'udienza per il merito, salvo che essa debba essere fissata d'ufficio. Il presidente provvede sulla domanda solo se ritiene la competenza del tribunale amministrativo regionale, altrimenti rimette le parti al collegio per i provvedimenti di cui all'articolo 55, comma 13.

2. Il presidente o un magistrato da lui delegato verifica che la notificazione del ricorso si sia perfezionata nei confronti dei destinatari o almeno della parte pubblica e di uno dei controinteressati e provvede con decreto motivato non impugnabile. La notificazione può avvenire da parte del difensore anche a mezzo fax. Si applica l'articolo 55, comma 6. Qualora l'esigenza cautelare non consenta l'accertamento del perfezionamento delle notificazioni, per cause non imputabili al ricorrente, il presidente può comunque provvedere, fatto salvo il potere di revoca. Ove ritenuto necessario il presidente, fuori udienza e senza formalità, sente, anche separatamente, le parti che si siano rese disponibili prima dell'emanazione del decreto.

3. Qualora dalla decisione sulla domanda cautelare derivino effetti irreversibili, il presidente può subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare alla prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, determinata con riguardo all'entità degli effetti irreversibili che possono prodursi per le parti e i terzi.

4. Il decreto, nel quale deve essere comunque indicata la camera di consiglio di cui all'articolo 55, comma 5, in caso di accoglimento è efficace sino a detta camera di consiglio. Il decreto perde efficacia se il collegio non provvede sulla domanda cautelare nella camera di consiglio di cui al periodo precedente. Fino a quando conserva efficacia, il decreto è sempre revocabile o modificabile su istanza di parte notificata. A quest'ultima si applica il comma 2.



5. Se la parte si avvale della facoltà di cui al secondo periodo del comma 2 le misure cautelari perdono efficacia se il ricorso non viene notificato per via ordinaria entro cinque giorni dalla richiesta delle misure cautelari provvisorie.

Art. 57

Spese del procedimento cautelare

1. Con l'ordinanza che decide sulla domanda il giudice provvede sulle spese della fase cautelare. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo la sentenza che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza.

Art. 58

Revoca o modifica delle misure cautelari collegiali e riproposizione della domanda cautelare respinta

1. Le parti possono riproporre la domanda cautelare al collegio o chiedere la revoca o la modifica del provvedimento cautelare collegiale se si verificano mutamenti nelle circostanze o se allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza.

2. La revoca può essere altresì richiesta nei casi di cui all'articolo 395 del codice di procedura civile.

Art. 59

Esecuzione delle misure cautelari

1. Qualora i provvedimenti cautelari non siano eseguiti, in tutto o in parte, l'interessato, con istanza motivata e notificata alle altre parti, può chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune misure attuative. Il tribunale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza di cui al Titolo I del Libro IV e provvede sulle spese. La liquidazione delle spese operata ai sensi del presente comma prescinde da quella conseguente al giudizio di merito, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza.

Art. 60

Definizione del giudizio nel merito in esito all'udienza cautelare

1. In sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio nel merito con sentenza in forma semplificata, salvo che

una delle parti dichiara che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, per la cui proposizione sia ancora in termini, ovvero regolamento di giurisdizione. Se la parte dichiara che intende proporre regolamento di competenza o di giurisdizione, il giudice assegna un termine non superiore a trenta giorni. Ove ne ricorrano i presupposti, il collegio dispone l'integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o di giurisdizione e fissa contestualmente la data per il prosieguo della trattazione.

Art. 61

Misure cautelari anteriori alla causa

1. In caso di eccezionale gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la previa notificazione del ricorso e la domanda di misure cautelari provvisorie con decreto presidenziale, il soggetto legittimato al ricorso può proporre istanza per l'adozione delle misure interinali e provvisorie che appaiono indispensabili durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di merito e della domanda cautelare in corso di causa.

2. L'istanza, notificata con le forme prescritte per la notificazione del ricorso, si propone al presidente del tribunale amministrativo regionale competente per il giudizio. Il presidente o un magistrato da lui delegato, accertato il perfezionamento della notificazione per i destinatari, provvede sull'istanza, sentite, ove necessario, le parti e omissa ogni altra formalità. La notificazione può essere effettuata dal difensore a mezzo fax. Qualora l'esigenza cautelare non consenta l'accertamento del perfezionamento delle notificazioni, per cause non imputabili al ricorrente, il presidente può comunque provvedere, fatto salvo il potere di revoca da esercitare nelle forme di cui all'articolo 56, comma 4, terzo e quarto periodo.

3. L'incompetenza del giudice è rilevabile d'ufficio.

4. Il decreto che rigetta l'istanza non è impugnabile; tuttavia la stessa può essere riproposta dopo l'inizio del giudizio di merito con le forme delle domande cautelari in corso di causa.

5. Il provvedimento di accoglimento è notificato dal richiedente alle altre parti entro il termine perentorio fissato dal giudice, non superiore a cinque giorni. Qualora dall'esecuzione del provvedimento cautelare emanato ai sensi del presente articolo derivino effetti irreversibili il presidente può disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione della misura cautelare. Il provvedimento di accoglimento perde comunque effetto ove entro quindici giorni dalla sua emanazione non venga notificato il ricorso con la domanda cautelare ed esso non sia depositato nei successivi cinque giorni corredato da istanza di fissazione di udienza; in ogni caso la misura concessa ai sensi del presente articolo perde effetto con il decorso di sessanta giorni dalla sua emissione, dopo di che restano efficaci le sole misure cautelari che siano confermate o disposte in corso di causa. Il provvedimento di accoglimento non è appellabile ma, fino a quando conserva efficacia, è sempre revocabile o modificabile su istanza di parte previamente notificata. A quest'ultima si applica il comma 2.

6. Per l'attuazione del provvedimento cautelare e per la pronuncia in ordine alle spese si applicano le disposizioni sui provvedimenti cautelari in corso di causa.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai giudizi in grado di appello.

Art. 62
Appello cautelare

1. Contro le ordinanze cautelari è ammesso appello al Consiglio di Stato, da proporre nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero di sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
2. L'appello, depositato nel termine di cui all'articolo 45, è deciso in camera di consiglio con ordinanza. Al giudizio si applicano gli articoli 55, comma 2 e commi da 5 a 10, 56 e 57.
3. L'ordinanza di accoglimento che dispone misure cautelari è trasmessa a cura della segreteria al primo giudice, anche agli effetti dell'articolo 55, comma 11.
4. Nel giudizio di cui al presente articolo è rilevata d'ufficio la violazione, in primo grado, degli articoli 10, comma 2, 14, 15, comma 5, e 55, comma 13. Se rileva la violazione degli articoli 14, 15, comma 5, e 55, comma 13, il giudice competente per l'appello cautelare sottopone la questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell'articolo 73, comma 3, e regola d'ufficio la competenza ai sensi dell'articolo 15, comma 4. Quando dichiara l'incompetenza del tribunale amministrativo regionale adito, con la stessa ordinanza annulla le misure cautelari emanate da un giudice diverso da quello di cui all'articolo 15, comma 7. Per la definizione della fase cautelare si applica l'articolo 15, comma 9.

TITOLO III
Mezzi di prova e attività istruttoria

CAPO I
Mezzi di prova

Art. 63
Mezzi di prova

1. Fermo restando l'onere della prova a loro carico, il giudice può chiedere alle parti anche d'ufficio chiarimenti o documenti.
2. Il giudice, anche d'ufficio, può ordinare anche a terzi di esibire in giudizio i documenti o quanto altro ritenga necessario, secondo il disposto degli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile; può altresì disporre l'ispezione ai sensi dell'articolo 118 dello stesso codice.
3. Su istanza di parte il giudice può ammettere la prova testimoniale, che è sempre assunta in forma scritta ai sensi del codice di procedura civile.



4. Qualora reputi necessario l'accertamento di fatti o l'acquisizione di valutazioni che richiedono particolari competenze tecniche, il giudice può ordinare l'esecuzione di una verifica ovvero, se indispensabile, può disporre una consulenza tecnica.

5. Il giudice può disporre anche l'assunzione degli altri mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento.

CAPO II

Ammissione e assunzione delle prove

Art. 64

Disponibilità, onere e valutazione della prova

1. Spetta alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni.

2. Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite.

3. Il giudice amministrativo può disporre, anche d'ufficio, l'acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità della pubblica amministrazione.

4. Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento e può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo.

Art. 65

Istruttoria presidenziale e collegiale

1. Il presidente della sezione o un magistrato da lui delegato adotta, su istanza motivata di parte, i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria.

2. Quando l'istruttoria è disposta dal collegio, questo provvede con ordinanza con la quale è contestualmente fissata la data della successiva udienza di trattazione del ricorso. La decisione sulla consulenza tecnica e sulla verifica è sempre adottata dal collegio.

3. Ove l'amministrazione non provveda al deposito del provvedimento impugnato e degli altri atti ai sensi dell'articolo 46, il presidente o un magistrato da lui delegato ovvero il collegio ordina, anche su istanza di parte, l'esibizione degli atti e dei documenti nel termine e nei modi opportuni.

Art. 66

Verificazione

1. Il collegio, quando dispone la verifica, con ordinanza individua l'organismo che deve provvedervi, formula i quesiti e fissa un termine per il suo compimento e per il deposito della relazione conclusiva. Il capo dell'organismo verificatore, o il suo delegato



se il giudice ha autorizzato la delega, è responsabile del compimento di tutte le operazioni.

2. L'ordinanza è comunicata dalla segreteria all'organismo verificatore.

3. Con l'ordinanza di cui al comma 1 il collegio può disporre che venga corrisposto all'organismo verificatore, o al suo delegato, un anticipo sul compenso.

4. Terminata la verifica, su istanza dell'organismo o del suo delegato, il presidente liquida con decreto il compenso complessivamente spettante al verificatore, ponendolo provvisoriamente a carico di una delle parti. Si applicano le tariffe stabilite dalle disposizioni in materia di spese di giustizia, ovvero, se inferiori, quelle eventualmente stabilite per i servizi resi dall'organismo verificatore. Con la sentenza che definisce il giudizio il Collegio regola definitivamente il relativo onere.

Art. 67

Consulenza tecnica d'ufficio

1. Con l'ordinanza con cui dispone la consulenza tecnica d'ufficio, il collegio nomina il consulente, formula i quesiti e fissa il termine entro cui il consulente incaricato deve comparire dinanzi al magistrato a tal fine delegato per assumere l'incarico e prestare giuramento ai sensi del comma 4. L'ordinanza è comunicata al consulente tecnico a cura della segreteria.

2. Le eventuali istanze di astensione e ricusazione del consulente sono proposte, a pena di decadenza, entro il termine di cui al comma 1 e sono decise dal presidente o dal magistrato delegato con decreto non impugnabile.

3. Il collegio, con la stessa ordinanza di cui al comma 1, assegna termini successivi, prorogabili ai sensi dell'articolo 154 del codice di procedura civile, per:

a) la corresponsione al consulente tecnico di un anticipo sul suo compenso;

b) l'eventuale nomina, con dichiarazione ricevuta dal segretario, di consulenti tecnici delle parti, i quali, oltre a poter assistere alle operazioni del consulente del giudice e a interloquire con questo, possono partecipare all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che è presente il consulente del giudice per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le loro osservazioni sui risultati delle indagini tecniche;

c) la trasmissione, ad opera del consulente tecnico d'ufficio, di uno schema della propria relazione alle parti ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici;

d) la trasmissione al consulente tecnico d'ufficio delle eventuali osservazioni e conclusioni dei consulenti tecnici di parte;

e) il deposito in segreteria della relazione finale, in cui il consulente tecnico d'ufficio dà altresì conto delle osservazioni e delle conclusioni dei consulenti di parte e prende specificamente posizione su di esse.

4. Il giuramento del consulente è reso davanti al magistrato a tal fine delegato, secondo le modalità stabilite dall'articolo 193 del codice di procedura civile.

5. Il compenso complessivamente spettante al consulente d'ufficio è liquidato, al termine delle operazioni, ai sensi dell'articolo 66, comma 4, primo e terzo periodo.

Art. 68
Termini e modalità dell'istruttoria

1. Il presidente o il magistrato delegato, ovvero il collegio, nell'ammettere i mezzi istruttori stabiliscono i termini da osservare e ne determinano il luogo e il modo dell'assunzione applicando, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile.
2. Per l'assunzione fuori udienza dei mezzi di prova è delegato uno dei componenti del collegio, il quale procede con l'assistenza del segretario che redige i relativi verbali. Il segretario comunica alle parti almeno cinque giorni prima il giorno, l'ora e il luogo delle operazioni.
3. Se il mezzo istruttorio deve essere eseguito fuori dal territorio della Repubblica, la richiesta è formulata mediante rogatoria o per delega al console competente, ai sensi dell'articolo 204 del codice di procedura civile.
4. Il segretario comunica alle parti l'avviso che l'istruttoria disposta è stata eseguita e che i relativi atti sono presso la segreteria a loro disposizione.

Art. 69
Surrogazione del giudice delegato all'istruttoria

1. La surrogazione del magistrato delegato o la nomina di altro magistrato che debba sostituirlo in qualche atto relativo all'esecuzione della prova è disposta con provvedimento del presidente, ancorché la delega abbia avuto luogo con ordinanza collegiale.

TITOLO IV
Riunione, discussione e decisione dei ricorsi

CAPO I
Riunione dei ricorsi

Art. 70
Riunione dei ricorsi

1. Il collegio può, su istanza di parte o d'ufficio, disporre la riunione di ricorsi connessi.

CAPO II
Discussione

Art. 71
Fissazione dell'udienza



1. La fissazione dell'udienza di discussione deve essere chiesta da una delle parti con apposita istanza, non revocabile, da presentare entro il termine massimo di un anno dal deposito del ricorso.
2. La parte può segnalare l'urgenza del ricorso depositando istanza di prelievo.
3. Il presidente, decorso il termine per la costituzione delle altre parti, fissa l'udienza per la discussione del ricorso.
4. La pendenza del termine di cui all'articolo 15, comma 1, non preclude la fissazione dell'udienza di discussione né la decisione del ricorso anche ai sensi degli articoli 60 e 74, salvo che nel termine di cui all'articolo 73, comma 1, la parte interessata depositi l'istanza di regolamento di competenza notificata ai sensi dello stesso articolo 15, comma 1.
5. Il decreto di fissazione è comunicato a cura dell'ufficio di segreteria, almeno sessanta giorni prima dell'udienza fissata, sia al ricorrente che alle parti costituite in giudizio. Tale termine è ridotto a quaranta giorni, su accordo delle parti, se l'udienza di merito è fissata a seguito di rinuncia alla definizione autonoma della domanda cautelare.
6. Il presidente designa il relatore almeno trenta giorni prima della data di udienza.

Art. 72

Priorità nella trattazione dei ricorsi vertenti su un'unica questione

1. Se al fine della decisione della controversia occorre risolvere una singola questione di diritto, anche a seguito di rinuncia a tutti i motivi o eccezioni, e se le parti concordano sui fatti di causa, il presidente fissa con priorità l'udienza di discussione.
2. Il collegio, se rileva l'insussistenza dei presupposti di cui al comma 1, dispone con ordinanza che la trattazione della causa prosegua con le modalità ordinarie.

Art. 73

Udienza di discussione

1. Le parti possono produrre documenti e memorie fino a trenta giorni liberi prima dell'udienza e presentare repliche fino a venti giorni liberi prima.
2. Nell'udienza le parti possono discutere sinteticamente.
3. Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest'ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie.

Art. 74

Sentenze in forma semplificata

1. Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme.



CAPO III Deliberazione

Art. 75 Deliberazione del collegio

1. Il collegio, dopo la discussione, decide la causa.
2. La decisione può essere differita a una delle successive camere di consiglio.

Art. 76 Modalità della votazione

1. Possono essere presenti in camera di consiglio i magistrati designati per l'udienza.
2. La decisione è assunta in camera di consiglio con il voto dei soli componenti del collegio.
3. Il presidente raccoglie i voti. La decisione è presa a maggioranza di voti. Il primo a votare è il relatore, poi il secondo componente del collegio e, infine, il presidente. Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato il primo a votare è il relatore, poi il meno anziano in ordine di ruolo, e così continuando sino al presidente.
4. Si applicano l'articolo 276, commi 2, 4 e 5 del codice di procedura civile e gli articoli 114, comma 4, e 118, comma 4, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

TITOLO V Incidenti nel processo

CAPO I Incidente di falso

Art. 77 Querela di falso

1. Chi deduce la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso o domandare la fissazione di un termine entro cui possa proporla innanzi al tribunale ordinario competente.
2. Qualora la controversia possa essere decisa indipendentemente dal documento del quale è dedotta la falsità, il collegio pronuncia sulla controversia.
3. La prova dell'avvenuta proposizione della querela di falso è depositata agli atti di causa entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1. In difetto il presidente fissa l'udienza di discussione.



4. Proposta la querela, il collegio sospende la decisione fino alla definizione del giudizio di falso.

Art. 78

Deposito della sentenza resa sulla querela di falso

1. Definito il giudizio di falso, la parte che ha dedotto la falsità deposita copia autentica della sentenza in segreteria.
2. Il ricorso è dichiarato estinto se nessuna parte deposita la copia della sentenza nel termine di novanta giorni dal suo passaggio in giudicato.

CAPO II

Sospensione e interruzione del processo

Art. 79

Sospensione e interruzione del processo

1. La sospensione del processo è disciplinata dal codice di procedura civile, dalle altre leggi e dal diritto dell'Unione europea.
2. L'interruzione del processo è disciplinata dalle disposizioni del codice di procedura civile.
3. Le ordinanze di sospensione emesse ai sensi dell'articolo 295 del codice di procedura civile sono appellabili. L'appello è deciso in camera di consiglio.

Art. 80

Prosecuzione o riassunzione del processo sospeso o interrotto

1. In caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della sospensione.
2. Il processo interrotto prosegue se la parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo presenta nuova istanza di fissazione di udienza.
3. Se non avviene la prosecuzione ai sensi del comma 2, il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione.

TITOLO VI

Estinzione e improcedibilità

Art. 81



Perenzione

1. Il ricorso si considera perento se nel corso di un anno non sia compiuto alcun atto di procedura.

Art. 82

Perenzione dei ricorsi ultraquinquennali

1. Dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito del ricorso, la segreteria comunica alle parti costituite apposito avviso in virtù del quale è fatto onere al ricorrente di presentare nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dal ricorrente e dal suo difensore, entro centottanta giorni dalla data di ricezione dell'avviso. In difetto di tale nuova istanza, il ricorso è dichiarato perento.

2. Se, in assenza dell'avviso di cui al comma 1, è comunicato alle parti l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione nel merito, il ricorso è deciso qualora il ricorrente dichiari, anche in udienza a mezzo del proprio difensore, di avere interesse alla decisione; altrimenti è dichiarato perento dal presidente del collegio con decreto.

Art. 83

Effetti della perenzione

1. La perenzione opera di diritto e può essere rilevata anche d'ufficio. Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese nel giudizio.

Art. 84

Rinuncia

1. La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.

2. Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle.

3. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.

4. Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.

Art. 85

Forma e rito per l'estinzione e per l'improcedibilità



1. L'estinzione e l'improcedibilità di cui all'articolo 35 possono essere pronunciate con decreto dal presidente o da un magistrato da lui delegato.
2. Il decreto è depositato in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite.
3. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti.
4. Il giudizio di opposizione si svolge ai sensi dell'articolo 87, comma 3, ed è deciso con ordinanza che, in caso di accoglimento dell'opposizione, fissa l'udienza di merito.
5. In caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di compensazione anche parziale.
6. L'ordinanza è depositata in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite.
7. Avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione può essere proposto appello.
8. Il giudizio di appello procede secondo le regole ordinarie e l'udienza di discussione è fissata d'ufficio con priorità.
9. L'estinzione e l'improcedibilità sono dichiarate con sentenza se si verificano, o vengono accertate, all'udienza di discussione.

TITOLO VII

Correzione di errore materiale dei provvedimenti del giudice

Art. 86

Procedimento di correzione

1. Ove occorra correggere omissioni o errori materiali, la domanda per la correzione deve essere proposta al giudice che ha emesso il provvedimento, il quale, se vi è il consenso delle parti, dispone con decreto, in camera di consiglio, la correzione.
2. In caso di dissenso delle parti, sulla domanda di correzione pronuncia il collegio con ordinanza in camera di consiglio.
3. La correzione si effettua a margine o in calce al provvedimento originale, con indicazione del decreto o dell'ordinanza che l'ha disposta.



TITOLO VIII

Udienze

Art. 87

Udienze pubbliche e procedimenti in camera di consiglio

1. Le udienze sono pubbliche a pena di nullità, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Oltre agli altri casi espressamente previsti, si trattano in camera di consiglio:
 - a) i giudizi cautelari e quelli relativi all'esecuzione delle misure cautelari collegiali;
 - b) il giudizio in materia di silenzio;
 - c) il giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi;
 - d) i giudizi di ottemperanza;
 - e) i giudizi in opposizione ai decreti che pronunciano l'estinzione o l'improcedibilità del giudizio.
3. Salva l'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, esclusi quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti. La camera di consiglio è fissata d'ufficio alla prima udienza utile successiva al trentesimo giorno decorrente dalla scadenza del termine di costituzione delle parti intimare. Nella camera di consiglio sono sentiti i difensori che ne fanno richiesta.
4. La trattazione in pubblica udienza non costituisce motivo di nullità della decisione.

TITOLO IX

Sentenza

Art. 88

Contenuto della sentenza

1. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l'intestazione <<Repubblica italiana>>.
2. Essa deve contenere:
 - a) l'indicazione del giudice adito e del collegio che l'ha pronunciata;
 - b) l'indicazione delle parti e dei loro avvocati;
 - c) le domande;
 - d) la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi;
 - e) il dispositivo, ivi compresa la pronuncia sulle spese;
 - f) l'ordine che la decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa;
 - g) l'indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui la decisione è pronunciata;
 - h) la sottoscrizione del presidente e dell'estensore.

3. Si applica l'articolo 118, comma 3, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

4. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o altro impedimento, la sentenza è sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se l'estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento, è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento.

Art. 89

Pubblicazione e comunicazione della sentenza

1. La sentenza deve essere redatta non oltre il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione della causa.

2. La sentenza, che non può più essere modificata dopo la sua sottoscrizione, è immediatamente resa pubblica mediante deposito nella segreteria del giudice che l'ha pronunciata.

3. Il segretario dà atto del deposito in calce alla sentenza, vi appone la data e la firma ed entro cinque giorni ne dà comunicazione alle parti costituite.

Art. 90

Pubblicità della sentenza

1. Qualora la pubblicità della sentenza possa contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all'articolo 96 del codice di procedura civile, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati. Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato.

LIBRO TERZO IMPUGNAZIONI

TITOLO I Impugnazioni in generale

Art. 91

Mezzi di impugnazione



1. I mezzi di impugnazione delle sentenze sono l'appello, la revocazione, l'opposizione di terzo e il ricorso per cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Art. 92 **Termini per le impugnazioni**

1. Salvo quanto diversamente previsto da speciali disposizioni di legge, le impugnazioni si propongono con ricorso e devono essere notificate entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza.

2. Per i casi di revocazione previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile e di opposizione di terzo di cui all'articolo 108, comma 2, il termine di cui al comma 1 decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza di cui al numero 6 del medesimo articolo 395.

3. In difetto della notificazione della sentenza, l'appello, la revocazione di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 del codice di procedura civile e il ricorso per cassazione devono essere notificati entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando la parte che non si è costituita in giudizio dimostri di non aver avuto conoscenza del processo a causa della nullità del ricorso o della sua notificazione.

Art. 93 **Luogo di notificazione dell'impugnazione**

1. L'impugnazione deve essere notificata nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dalla parte nell'atto di notificazione della sentenza o, in difetto, presso il difensore o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio e risultante dalla sentenza.

2. Qualora la notificazione abbia avuto esito negativo perché il domiciliatario si è trasferito senza notificare una formale comunicazione alle altre parti, la parte che intende proporre l'impugnazione può presentare al presidente del tribunale amministrativo regionale o al presidente del Consiglio di Stato, secondo il giudice adito con l'impugnazione, un'istanza, corredata dall'attestazione dell'omessa notificazione, per la fissazione di un termine perentorio per il completamento della notificazione o per la rinnovazione dell'impugnazione.

Art. 94 **Deposito delle impugnazioni**

1. Nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione ai sensi dell'articolo 45, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni.



Art. 95
Parti del giudizio di impugnazione

1. L'impugnazione deve essere notificata, nelle cause inscindibili, a tutte le parti in causa e, negli altri casi, alle parti che hanno interesse a contraddire.
2. L'impugnazione deve essere notificata a pena di inammissibilità nei termini previsti dall'articolo 92 ad almeno una delle parti interessate a contraddire.
3. Se la sentenza non è stata impugnata nei confronti di tutte le parti di cui al comma 1, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio, fissando il termine entro cui la notificazione deve essere eseguita, nonché la successiva udienza di trattazione.
4. L'impugnazione è dichiarata improcedibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal giudice.
5. Il Consiglio di Stato, se riconosce che l'impugnazione è manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, può non ordinare l'integrazione del contraddittorio, quando l'impugnazione di altre parti è preclusa o esclusa.

Art. 96
Impugnazioni avverso la medesima sentenza

1. Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite in un solo processo.
2. Possono essere proposte impugnazioni incidentali, ai sensi degli articoli 333 e 334 del codice di procedura civile.
3. L'impugnazione incidentale di cui all'articolo 333 del codice di procedura civile può essere rivolta contro qualsiasi capo di sentenza e deve essere proposta dalla parte entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, entro sessanta giorni dalla prima notificazione nei suoi confronti di altra impugnazione.
4. Con l'impugnazione incidentale proposta ai sensi dell'articolo 334 del codice di procedura civile possono essere impugnati anche capi autonomi della sentenza; tuttavia, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia.
5. L'impugnazione incidentale di cui all'articolo 334 del codice di procedura civile deve essere proposta dalla parte entro sessanta giorni dalla data in cui si è perfezionata nei suoi confronti la notificazione dell'impugnazione principale e depositata, unitamente alla prova dell'avvenuta notificazione, entro dieci giorni.
6. In caso di mancata riunione di più impugnazioni ritualmente proposte contro la stessa sentenza, la decisione di una delle impugnazioni non determina l'improcedibilità delle altre.

Art. 97
Intervento nel giudizio di impugnazione

1. Può intervenire nel giudizio di impugnazione, con atto notificato a tutte le parti, chi vi ha interesse.



Art. 98
Misure cautelari

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 111, il giudice dell'impugnazione può, su istanza di parte, valutati i motivi proposti e qualora dall'esecuzione possa derivare un danno grave e irreparabile, disporre la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, nonché le altre opportune misure cautelari, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio.
2. Il procedimento è disciplinato dall'articolo 62, comma 2, secondo periodo.

Art. 99
Deferimento all'adunanza plenaria

1. La sezione cui è assegnato il ricorso, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o possa dare luogo a contrasti giurisprudenziali, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o d'ufficio può rimettere il ricorso all'esame dell'adunanza plenaria.
2. Prima della decisione, il presidente del Consiglio di Stato, su richiesta delle parti o d'ufficio, può deferire all'adunanza plenaria qualunque ricorso, per risolvere questioni di massima di particolare importanza ovvero per dirimere contrasti giurisprudenziali.
3. L'adunanza plenaria decide l'intera controversia.
4. Se ritiene che la questione è di particolare importanza, l'adunanza plenaria può comunque enunciare il principio di diritto nell'interesse della legge anche quando dichiara il ricorso irricevibile, inammissibile o improcedibile, ovvero l'estinzione del giudizio. In tali casi, la pronuncia dell'adunanza plenaria non ha effetto sulla sentenza impugnata.

TITOLO II
Appello

Art. 100
Appellabilità delle sentenze dei tribunali amministrativi regionali

1. Avverso le sentenze dei tribunali amministrativi regionali è ammesso appello al Consiglio di Stato, ferma restando la competenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana per gli appelli proposti contro le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia.

Art. 101
Contenuto del ricorso in appello

1. Il ricorso in appello deve contenere l'indicazione del ricorrente, del difensore, delle parti nei confronti delle quali è proposta l'impugnazione, della sentenza che si impugna, nonché l'esposizione sommaria dei fatti, le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata, le conclusioni, la sottoscrizione del ricorrente se sta in giudizio personalmente oppure del difensore con indicazione, in questo caso, della procura speciale rilasciata anche unitamente a quella per il giudizio di primo grado.

2. Si intendono rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, che non siano state espressamente riproposte nell'atto di appello o, per le parti diverse dall'appellante, con memoria depositata a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio.

Art. 102

Legittimazione a proporre l'appello

1. Possono proporre appello le parti fra le quali è stata pronunciata la sentenza di primo grado.

2. L'interventore può proporre appello soltanto se titolare di una posizione giuridica autonoma.

Art. 103

Riserva facoltativa di appello

1. Contro le sentenze non definitive è proponibile l'appello ovvero la riserva di appello, con atto notificato entro il termine per l'appello e depositato nei successivi trenta giorni presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale.

Art. 104

Nuove domande ed eccezioni

1. Nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove domande, fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, né nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni subiti dopo la sentenza stessa.

2. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

3. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti amministrativi impugnati.

Art. 105

Rimessione al primo giudice

1. Il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado soltanto se è mancato



il contraddittorio, oppure è stato leso il diritto di difesa di una delle parti, ovvero dichiara la nullità della sentenza, o riforma la sentenza che ha declinato la giurisdizione o ha pronunciato sulla competenza o ha dichiarato l'estinzione o la perenzione del giudizio.

2. Nei giudizi di appello contro le sentenze dei tribunali amministrativi regionali che hanno declinato la giurisdizione o la competenza si segue il procedimento in camera di consiglio, di cui all'articolo 87, comma 3.

TITOLO III Revocazione

Art. 106 Casi di revocazione

1. Salvo quanto previsto dal comma 3, le sentenze dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato sono impugnabili per revocazione, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile.

2. La revocazione è proponibile con ricorso dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

3. Contro le sentenze dei tribunali amministrativi regionali la revocazione è ammessa se i motivi non possono essere dedotti con l'appello.

Art. 107 Impugnazione della sentenza emessa nel giudizio di revocazione

1. Contro la sentenza emessa nel giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.

2. La sentenza emessa nel giudizio di revocazione non può essere impugnata per revocazione.

TITOLO IV Opposizione di terzo

Art. 108 Casi di opposizione di terzo

1. Un terzo, titolare di una posizione autonoma e incompatibile, può fare opposizione



contro una sentenza del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, ancorché passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi.

2. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando questa sia effetto di dolo o collusione a loro danno.

Art. 109 **Competenza**

1. L'opposizione di terzo è proposta davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, salvo il caso di cui al comma 2.

2. Se è proposto appello contro la sentenza di primo grado, il terzo deve introdurre la domanda di cui all'articolo 108 intervenendo nel giudizio di appello. Se l'opposizione di terzo è già stata proposta al giudice di primo grado, questo la dichiara improcedibile e, se l'opponente non vi ha ancora provveduto, fissa un termine per l'intervento nel giudizio di appello, ai sensi del periodo precedente.

TITOLO V **Ricorso per cassazione**

Art. 110 **Motivi di ricorso**

1. Il ricorso per cassazione è ammesso contro le sentenze del Consiglio di Stato per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Art. 111 **Sospensione della sentenza**

1. Il Consiglio di Stato su istanza di parte, in caso di eccezionale gravità ed urgenza, può sospendere gli effetti della sentenza impugnata e disporre le altre opportune misure cautelari.

LIBRO QUARTO **OTTEMPERANZA E RITI SPECIALI**

TITOLO I **Giudizio di ottemperanza**

Art. 112
Disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza

1. I provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti.
2. L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione:
 - a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato;
 - b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo;
 - c) delle sentenze passate in giudicato, e degli altri provvedimenti ad esse equiparati, del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato;
 - d) delle sentenze passate in giudicato, e degli altri provvedimenti ad esse equiparati, di quei giudici davanti ai quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato;
 - e) dei lodi arbitrali divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
3. Può essere proposta anche azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché azione di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione, violazione o elusione del giudicato.
4. Nel processo di ottemperanza può essere altresì proposta la connessa domanda risarcitoria di cui all'articolo 30, comma 5, nel termine ivi stabilito. In tal caso il giudizio di ottemperanza si svolge nelle forme e nei termini del processo ordinario.
5. Il ricorso di cui al presente articolo può essere proposto anche al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza.

Art. 113
Giudice dell'ottemperanza

1. Il ricorso si propone, nel caso di cui all'articolo 112, comma 2, lettere a) e b), al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta; la competenza è del tribunale amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo grado.
2. Nei casi di cui all'articolo 112, comma 2, lettere c), d) ed e), il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza.

Art. 114
Procedimento



1. L'azione si propone, anche senza previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si tratta; l'azione si prescrive con il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza.
2. Al ricorso è allegata in copia autentica la sentenza di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato.
3. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata.
4. Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso:
 - a) ordina l'ottemperanza, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione;
 - b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato;
 - c) nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti, determina le modalità esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano;
 - d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta;
 - e) salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo.
5. Se è chiesta l'esecuzione di un'ordinanza il giudice provvede con ordinanza.
6. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'esatta ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.
7. Nel caso di ricorso ai sensi del comma 5 dell'articolo 112, il giudice fornisce chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza, anche su richiesta del commissario.
8. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano anche alle impugnazioni avverso i provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice dell'ottemperanza.
9. I termini per la proposizione delle impugnazioni sono quelli previsti nel Libro III.

Art. 115

Titolo esecutivo e rilascio di estratto del provvedimento giurisdizionale con formula esecutiva

1. Le pronunce del giudice amministrativo che costituiscono titolo esecutivo sono spedite, su richiesta di parte, in forma esecutiva.
2. I provvedimenti emessi dal giudice amministrativo che dispongono il pagamento di somme di denaro costituiscono titolo anche per l'esecuzione nelle forme disciplinate dal Libro III del codice di procedura civile e per l'iscrizione di ipoteca.
3. Ai fini del giudizio di ottemperanza di cui al presente Titolo non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva.



TITOLO II

Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi

Art. 116

Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi

1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. Si applica l'articolo 49.
2. In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, il ricorso di cui al comma 1 può essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale, previa notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. L'istanza è decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio.
3. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente a ciò autorizzato.
4. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata; sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative modalità.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai giudizi di impugnazione.

TITOLO II

Tutela contro l'inerzia della pubblica amministrazione

Art. 117

Azione avverso il silenzio

1. Il ricorso avverso il silenzio è proposto, anche senza previa diffida, con atto notificato all'amministrazione e ad almeno un controinteressato nel termine di cui all'articolo 31, comma 2.
2. Il ricorso è deciso con sentenza in forma semplificata e in caso di totale o parziale accoglimento il giudice ordina all'amministrazione di provvedere entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni.
3. Il giudice nomina, ove occorra, un commissario ad acta con la sentenza con cui definisce il giudizio o successivamente su istanza della parte interessata.
4. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'esatta adozione del provvedimento richiesto, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.
5. Se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o un atto connesso con l'oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l'intero giudizio prosegue con tale rito.

6. Se l'azione di risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 30, comma 4, è proposta congiuntamente a quella di cui al presente articolo, il giudice può definire con il rito camerale l'azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria.

TITOLO IV

Procedimento di ingiunzione

Art. 118

Decreto ingiuntivo

1. Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale, si applica il Capo I del Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile. Per l'ingiunzione è competente il presidente o un magistrato da lui delegato. L'opposizione si propone con ricorso.

TITOLO V

Riti abbreviati relativi a speciali controversie

CAPO I

Rito abbreviato comune a determinate materie

Art. 119

Rito abbreviato comune a determinate materie

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a:

- a) i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti;
- b) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni da parte degli enti locali;
- c) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei ministri;
- d) i provvedimenti di scioglimento di enti locali e quelli connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi;

- e) i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità e i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati ai sensi del codice della proprietà industriale;
- f) i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive;
- g) le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e i consequenziali provvedimenti commissariali;
- h) il rapporto di lavoro del personale dei servizi di informazione per la sicurezza, ai sensi dell'articolo 22, della legge 3 agosto 2007, n. 124;
- i) le controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di impianti di generazione di energia elettrica di cui al decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2003, n. 55, comprese quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti;
- l) i provvedimenti della commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, recanti applicazione, modifica e revoca delle speciali misure di protezione nei confronti dei collaboratori e testimoni di giustizia.
2. Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli espressamente disciplinati nel presente articolo.
3. Salva l'applicazione dell'articolo 60, il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso, se ritiene, a un primo sommario esame, la sussistenza di profili di fondatezza del ricorso e di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne dà avviso alle parti.
4. Con l'ordinanza di cui al comma 3, in caso di estrema gravità ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune misure cautelari. Al procedimento cautelare si applicano le disposizioni del Titolo II del Libro II, in quanto non derogate dal presente articolo.
5. L'ordinanza di primo grado è appellabile entro trenta giorni dalla notificazione ovvero entro sessanta giorni dalla pubblicazione.



6. Quando almeno una delle parti, nell'udienza discussione, dichiara di avere interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in segreteria, non oltre sette giorni dalla decisione della causa. La dichiarazione della parte è attestata nel verbale d'udienza.

7. La parte può chiedere al Consiglio di Stato la sospensione dell'esecutività del dispositivo, proponendo appello entro trenta giorni dalla relativa pubblicazione, con riserva dei motivi da proporre entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero entro novanta giorni dalla sua pubblicazione. La mancata richiesta di sospensione dell'esecutività del dispositivo non preclude la possibilità di chiedere la sospensione dell'esecutività della sentenza dopo la pubblicazione dei motivi.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo.

CAPO II

Rito in materia di procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture

Art. 120

Rito abbreviato

1. Gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i connessi provvedimenti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

2. Nel caso in cui sia mancata la pubblicità del bando, il ricorso non può comunque essere più proposto decorsi trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione definitiva di cui all'articolo 65 e all'articolo 225 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a condizione che tale avviso contenga la motivazione dell'atto con cui la stazione appaltante ha deciso di affidare il contratto senza previa pubblicazione del bando. Se sono omessi gli avvisi o le informazioni di cui al presente comma oppure se essi non sono conformi alle prescrizioni ivi contenute, il ricorso non può comunque essere proposto decorsi sei mesi dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto.



3. Salvo quanto previsto dal presente Capo, si applica l'articolo 119.
4. Quando è impugnata l'aggiudicazione definitiva, se la stazione appaltante fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, il ricorso è notificato, oltre che presso detta Avvocatura, anche alla stazione appaltante nella sua sede reale, in data non anteriore alla notifica presso l'Avvocatura, e al solo fine dell'operatività della sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto.
5. La competenza territoriale del tribunale amministrativo regionale è inderogabile ai sensi dell'articolo 14 e il relativo difetto è rilevato, anche d'ufficio, con ordinanza ai sensi dell'articolo 16, con riduzione dei termini ivi previsti alla metà.
6. I termini processuali sono stabiliti in:
- a) trenta giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione ai sensi dell'articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all'articolo 66, comma 8, dello stesso decreto.
 - b) dieci giorni per il deposito del ricorso principale, del ricorso incidentale, dell'atto contenente i motivi aggiunti, dell'appello avverso l'ordinanza cautelare;
 - c) trenta giorni per la proposizione del ricorso incidentale, decorrenti dalla notificazione del ricorso principale;
 - d) quindici giorni per la proposizione dei motivi aggiunti, avverso gli atti già impugnati;
 - e) quindici giorni per l'appello avverso l'ordinanza cautelare decorrenti dalla sua comunicazione o, se anteriore, notificazione.
7. Quando il giudizio non è immediatamente definito ai sensi dell'articolo 60, l'udienza di merito, ove non indicata dal collegio ai sensi dell'articolo 119, comma 3, è immediatamente fissata d'ufficio con assoluta priorità.
8. In luogo della prova della notificazione può essere depositata la prova che il ricorso è stato consegnato per le notifiche o spedito; la prova delle eseguite notifiche va depositata appena è disponibile e comunque entro l'udienza o camera di consiglio in cui la causa è discussa.
9. I nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti.
10. Il giudice decide interinalmente sulla domanda cautelare, anche se ordina adempimenti istruttori, se concede termini a difesa, o se solleva o vengono proposti incidenti processuali.
11. Il dispositivo del provvedimento con cui il tribunale amministrativo regionale definisce il giudizio è pubblicato entro sette giorni dalla data della sua deliberazione.
12. Tutti gli atti di parte e i provvedimenti del giudice devono essere sintetici e la sentenza è redatta, ordinariamente, in forma semplificata.
13. Le disposizioni dei commi 3, 6, lettere b) e d), 7, 8, 9, 10 e 12 si applicano anche nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato, proposto avverso la sentenza o avverso l'ordinanza cautelare, e nei giudizi di revocazione o opposizione di terzo. La parte può proporre appello avverso il dispositivo, al fine di ottenerne la sospensione prima della pubblicazione della sentenza.



Art. 121

Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni

1. Il giudice che annulla l'aggiudicazione definitiva dichiara l'inefficacia del contratto nei seguenti casi, precisando in funzione delle deduzioni delle parti e della valutazione della gravità della condotta della stazione appaltante e della situazione di fatto, se la declaratoria di inefficacia è limitata alle prestazioni ancora da eseguire alla data della pubblicazione del dispositivo o opera in via retroattiva:

a) se l'aggiudicazione definitiva è avvenuta senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) se l'aggiudicazione definitiva è avvenuta con procedura negoziata senza bando o con affidamento in economia fuori dai casi consentiti e questo abbia determinato l'omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) se il contratto è stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito dall'articolo 11, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, qualora tale violazione abbia privato il ricorrente della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e sempre che tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l'affidamento;

d) se il contratto è stato stipulato senza rispettare la sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'articolo 11, comma 10-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, qualora tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l'affidamento.

2. Il contratto resta efficace, anche in presenza delle violazioni di cui al comma 1 qualora venga accertato che il rispetto di esigenze imperative connesse ad un interesse generale imponga che i suoi effetti siano mantenuti. Tra le esigenze imperative rientrano, fra l'altro, quelle imprescindibili di carattere tecnico o di altro tipo, tali da rendere evidente che i residui obblighi contrattuali possono essere rispettati solo dall'esecutore attuale. Gli interessi economici possono essere presi in considerazione come esigenze imperative solo in circostanze eccezionali in cui l'inefficacia del contratto conduce a conseguenze sproporzionate, avuto anche riguardo all'eventuale mancata proposizione della domanda di subentro nel contratto nei casi in cui il vizio dell'aggiudicazione non comporta l'obbligo di rinnovare la gara. Non costituiscono esigenze imperative gli interessi economici legati direttamente al contratto, che comprendono fra l'altro i costi derivanti dal ritardo nell'esecuzione del contratto stesso, dalla necessità di indire una nuova procedura di aggiudicazione, dal cambio



dell'operatore economico e dagli obblighi di legge risultanti dalla dichiarazione di inefficacia.

3. A cura della segreteria, le sentenze che provvedono in applicazione del comma 2 sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie.

4. Nei casi in cui, nonostante le violazioni, il contratto sia considerato efficace o l'inefficacia sia temporalmente limitata si applicano le sanzioni alternative di cui all'articolo 123.

5. La inefficacia del contratto prevista dal comma 1, lettere a) e b), non trova applicazione quando la stazione appaltante abbia posto in essere la seguente procedura:

a) abbia con atto motivato anteriore all'avvio della procedura di affidamento dichiarato di ritenere che la procedura senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sia consentita dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) abbia pubblicato, rispettivamente per i contratti di rilevanza comunitaria e per quelli sotto soglia, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana un avviso volontario per la trasparenza preventiva ai sensi dell'articolo 79-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in cui manifesta l'intenzione di concludere il contratto;

c) il contratto non sia stato concluso prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di cui alla lettera b).

Art. 122

Inefficacia del contratto negli altri casi

1. Fuori dei casi indicati nell'articolo 121 e nell'articolo 123, comma 3, il giudice che annulla l'aggiudicazione definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell'effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l'aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilità di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio dell'aggiudicazione non comporti l'obbligo di rinnovare la gara e la relativa domanda sia stata proposta.

Art. 123

Sanzioni alternative

 1. Nei casi di cui all'articolo 121, comma 4, il giudice amministrativo individua le seguenti sanzioni alternative da applicare alternativamente o cumulativamente:

a) la sanzione pecuniaria nei confronti della stazione appaltante, di importo dallo 0,5% al 5% del valore del contratto, inteso come prezzo di aggiudicazione, che è versata all'entrata del bilancio dello Stato – con imputazione al capitolo 2301, capo 8 “Mulle, ammende e sanzioni amministrative inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative,

con esclusione di quelle aventi natura tributaria” – entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che irroga sanzione; decorso il termine per il versamento, si applica una maggiorazione pari ad un decimo della sanzione per ogni semestre di ritardo. La sentenza che applica le sanzioni è comunicata, a cura della segreteria, al Ministero dell’economia e delle finanze entro cinque giorni dalla pubblicazione;

b) la riduzione della durata del contratto, ove possibile, da un minimo del dieci per cento ad un massimo del cinquanta per cento della durata residua alla data di pubblicazione del dispositivo.

2. Il giudice amministrativo applica le sanzioni assicurando il rispetto del principio del contraddittorio e ne determina la misura in modo che siano effettive, dissuasive, proporzionate al valore del contratto, alla gravità della condotta della stazione appaltante e all’opera svolta dalla stazione appaltante per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione. In ogni caso l’eventuale condanna al risarcimento dei danni non costituisce sanzione alternativa e si cumula con le sanzioni alternative.

3. Il giudice applica le sanzioni di cui al comma 1 anche qualora il contratto è stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito per la stipulazione del contratto, ovvero è stato stipulato senza rispettare la sospensione della stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l’aggiudicazione definitiva, quando la violazione non abbia privato il ricorrente della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e non abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l’affidamento.

Art. 124

Tutela in forma specifica e per equivalente

1. L’accoglimento della domanda di conseguire l’aggiudicazione e il contratto è comunque condizionato alla dichiarazione di inefficacia del contratto ai sensi degli articoli 121 e 122. Se il giudice non dichiara l’inefficacia del contratto dispone, su domanda e a favore del solo ricorrente avente titolo all’aggiudicazione, il risarcimento per equivalente del danno da questi subito e provato.

2. La condotta processuale della parte che, senza giustificato motivo, non ha proposto la domanda di cui al comma 1, o non si è resa disponibile a subentrare nel contratto, è valutata dal giudice ai sensi dell’articolo 1227 del codice civile.

Art. 125

Ulteriori disposizioni processuali per le controversie relative a infrastrutture strategiche



1. Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione, e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, oltre alle disposizioni del presente Capo, con esclusione dell’articolo 122, si applicano le seguenti previsioni.

2. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi,

nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure.

3. Ferma restando l'applicazione degli articoli 121 e 123, al di fuori dei casi in essi contemplati la sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. Si applica l'articolo 34, comma 3.

4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche alle controversie relative alle procedure di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

TITOLO VI

Contenzioso sulle operazioni elettorali

CAPO I

Disposizioni comuni al contenzioso elettorale

Art. 126

Ambito della giurisdizione sul contenzioso elettorale

1. Il giudice amministrativo ha giurisdizione in materia di operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province, delle regioni e all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Art. 127

Esenzione dagli oneri fiscali

1. Gli atti sono esenti dal contributo unificato e da ogni altro onere fiscale.



Art. 128

Inammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

1. Nella materia di cui al presente Titolo non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

CAPO II

Tutela anticipata avverso gli atti di esclusione dai procedimenti elettorali preparatori per le elezioni comunali, provinciali e regionali

Art. 129.

Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali

1. I provvedimenti relativi al procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali concernenti l'esclusione di liste o candidati possono essere immediatamente impugnati, esclusivamente da parte dei delegati delle liste e dei gruppi di candidati esclusi, innanzi al tribunale amministrativo regionale competente, nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati.

2. Al di fuori di quanto previsto dal comma 1, ogni provvedimento relativo al procedimento, anche preparatorio, per le elezioni di cui al comma 1 è impugnabile soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all'atto di proclamazione degli eletti, ai sensi del Capo III del presente Titolo.

3. Il ricorso di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, deve essere, a pena di decadenza:

a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione;

b) depositato presso la segreteria del tribunale adito, che provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

4. Le parti indicano, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione, l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax da valere per ogni eventuale comunicazione e notificazione.

5. L'udienza di discussione si celebra, senza possibilità di rinvio anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi. Alla notifica del ricorso incidentale si provvede con le forme previste per il ricorso principale.

6. Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. La relativa motivazione può consistere anche in un mero

richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie.

7. La sentenza non appellata è comunicata senza indugio dalla segreteria del tribunale all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

8. Il ricorso di appello, nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza, deve essere, a pena di decadenza:

a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione; per le parti costituite nel giudizio di primo grado la trasmissione si effettua presso l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax indicato negli atti difensivi ai sensi del comma 4;

b) depositato in copia presso il tribunale amministrativo regionale che ha emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico;

c) depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

9. Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni del presente articolo.

10. Nei giudizi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, e 54, commi 1 e 2.

CAPO III

Rito relativo alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo

Art. 130

Procedimento in primo grado in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo

1. Salvo quanto disposto nel Capo II del presente Titolo, contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all'emanazione dei comizi elettorali è ammesso ricorso soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all'impugnazione dell'atto di proclamazione degli eletti:

a) quanto alle elezioni di comuni, province e regioni, da parte di qualsiasi cittadino elettore dell'ente della cui elezione si tratta, al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il predetto ente territoriale, da depositare nella segreteria del tribunale adito entro il termine di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti;

b) quanto alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, da parte di qualsiasi cittadino elettore, davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio,

sede di Roma, da depositare nella relativa segreteria entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei candidati proclamati eletti.

2. Il presidente, con decreto:

- a) fissa l'udienza di discussione della causa in via di urgenza;
- b) designa il relatore;
- c) ordina le notifiche, autorizzando, ove necessario, qualunque mezzo idoneo;
- d) ordina il deposito di documenti e l'acquisizione di ogni altra prova necessaria;
- e) ordina che a cura della segreteria il decreto sia immediatamente comunicato, con ogni mezzo utile, al ricorrente.

3. Il ricorso è notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data della comunicazione del decreto di cui al comma 2:

- a) all'ente della cui elezione si tratta, in caso di elezioni di comuni, province, regioni;
- b) all'Ufficio elettorale centrale nazionale, in caso di elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
- c) alle altre parti che vi hanno interesse, e comunque ad almeno un controinteressato.

4. Entro dieci giorni dall'ultima notificazione di cui al comma 3, il ricorrente deposita nella segreteria del tribunale la copia del ricorso e del decreto, con la prova dell'avvenuta notificazione, insieme con gli atti e documenti del giudizio.

5. L'amministrazione resistente e i controinteressati depositano nella segreteria le proprie controdeduzioni nei quindici giorni successivi a quello in cui la notificazione si è perfezionata nei loro confronti.

6. All'esito dell'udienza, il collegio, sentite le parti se presenti, pronuncia la sentenza.

7. La sentenza è pubblicata entro il giorno successivo alla decisione della causa. Se la complessità delle questioni non consente la pubblicazione della sentenza, nello stesso termine di cui al periodo precedente è pubblicato il dispositivo mediante deposito in segreteria. In tal caso la sentenza è pubblicata entro i dieci giorni successivi.

8. La sentenza, se non sia stata proposta la dichiarazione di appello di cui all'articolo 132 o, negli altri casi, se sia comunque altrimenti passata in giudicato, è immediatamente trasmessa in copia, a cura della segreteria del tribunale amministrativo regionale, al Sindaco, alla giunta provinciale, alla giunta regionale, al presidente dell'ufficio elettorale nazionale, a seconda dell'ente cui si riferisce l'elezione. Il comune, la provincia o la regione della cui elezione si tratta provvede, entro ventiquattro ore dal ricevimento, alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo della sentenza nell'albo pretorio a mezzo del segretario che ne è diretto responsabile. In caso di elezioni relative a comuni, province o regioni, la sentenza è comunicata anche al Prefetto.

9. Il tribunale amministrativo regionale, quando accoglie il ricorso, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo. In caso di ricorso avverso le operazioni elettorali inerenti il Parlamento europeo, i voti delle sezioni le cui operazioni sono state annullate non hanno effetto.

10. Tutti i termini processuali diversi da quelli indicati nel presente articolo e nell'articolo 131 sono dimezzati rispetto ai termini del processo ordinario.



11. L'ente comunale, provinciale o regionale, della cui elezione si tratta, comunica agli interessati la correzione del risultato elettorale. L'Ufficio elettorale nazionale comunica la correzione del risultato elettorale agli interessati e alla segreteria del Parlamento europeo.

Art. 131

Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province e regioni

1. L'appello avverso le sentenze di cui all'articolo 130 è proposto entro il termine di venti giorni dalla notifica della sentenza, per coloro nei cui confronti è obbligatoria la notifica; per gli altri cittadini elettori nel termine di venti giorni decorrenti dall'ultimo giorno della pubblicazione della sentenza medesima nell'albo pretorio del comune.
2. Il presidente fissa in via d'urgenza l'udienza di discussione. Al giudizio si applicano le norme che regolano il processo di appello innanzi al Consiglio di Stato, e i relativi termini sono dimezzati rispetto a quelli del giudizio ordinario.
3. La sentenza, quando, in riforma di quella di primo grado, accoglie il ricorso originario, provvede ai sensi dell'articolo 130, comma 9.
4. La sentenza è immediatamente trasmessa in copia, a cura della segreteria del Consiglio di Stato, ai soggetti di cui all'articolo 130, comma 8, i quali provvedono agli ulteriori incombeni ivi previsti e a quelli di cui al comma 11 dello stesso articolo 130.

Art. 132

Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali del Parlamento europeo

1. Le parti del giudizio di primo grado possono proporre appello mediante dichiarazione da presentare presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale che ha pronunciato la sentenza, entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla pubblicazione della sentenza o, in mancanza, del dispositivo.
2. L'atto di appello contenente i motivi deve essere depositato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione dell'avviso di pubblicazione della sentenza.
3. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le norme dell'articolo 131.

LIBRO V NORME FINALI

Art. 133

Materie di giurisdizione esclusiva

1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge:



- a) le controversie in materia di:
- a.1) risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo;
 - a.2) formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni;
 - a.3) dichiarazione di inizio attività;
 - a.4) determinazione e corresponsione dell'indennizzo dovuto in caso di revoca del provvedimento amministrativo;
 - a.5) nullità del provvedimento amministrativo adottato in violazione o elusione del giudicato;
 - a.6) diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- b) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche;
- c) le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità;
- d) le controversie concernenti l'esercizio del diritto a chiedere e ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi statali;
- e) le controversie:
- e1) relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione ed alle sanzioni alternative;
 - e2) relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto;
- f) le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio, e ferma restando la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, nonché quella del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa;



- g) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa;
- h) le controversie aventi ad oggetto i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità delle invenzioni industriali;
- i) le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico;
- j) le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e dalle altre Autorità istituite ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dalla Commissione vigilanza fondi pensione, dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità della pubblica amministrazione, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, comprese le controversie relative ai ricorsi avverso i decreti ministeriali che applicano le sanzioni ai sensi dell'articolo 326 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- k) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in materia di comunicazioni elettroniche, compresi quelli relativi all'imposizione di servitù;
- l) le controversie relative alle sanzioni amministrative ed ai provvedimenti adottati dall'organismo di regolazione competente in materia di infrastrutture ferroviarie ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;
- m) le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, ivi comprese quelle inerenti l'energia da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti;
- n) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati;
- o) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti anche contingibili ed urgenti, emanati dal Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, di edilizia e di polizia locale, d'igiene pubblica e dell'abitato;
- p) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alla disciplina o al divieto dell'esercizio d'industrie insalubri o pericolose;

- q) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni in materia di danno all'ambiente, nonché avverso il silenzio inadempiuto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell'attivazione, da parte del medesimo Ministro, delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale, nonché quelle inerenti le ordinanze ministeriali di ripristino ambientale e di risarcimento del danno ambientale;
- r) le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
- s) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in materia di passaporti;
- t) le controversie tra lo Stato e i suoi creditori riguardanti l'interpretazione dei contratti aventi per oggetto i titoli di Stato o le leggi relative ad essi o comunque sul debito pubblico;
- u) le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti.

Art. 134

Materie di giurisdizione estesa al merito

1. Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie aventi ad oggetto:
- a) l'attuazione delle pronunce giurisdizionali esecutive o del giudicato nell'ambito del giudizio di cui al Titolo I del Libro IV;
 - b) gli atti e le operazioni in materia elettorale, attribuiti alla giurisdizione amministrativa;
 - c) le sanzioni pecuniarie la cui contestazione è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, comprese quelle applicate dalle Autorità amministrative indipendenti;
 - d) le contestazioni sui confini degli enti territoriali.

Art. 135

Competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma

1. Sono devolute alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, salvo ulteriori previsioni di legge:
- a) le controversie relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195;
 - b) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato e quelli dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;



- c) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera j), relative a provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, nonché quelle di cui all'articolo 104, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
 - d) le controversie contro i provvedimenti ministeriali di cui all'articolo 136, comma 1, lettera k);
 - e) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera n);
 - f) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera m), limitatamente a quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti;
 - g) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera u);
 - h) le controversie relative al corretto esercizio dei poteri speciali dello Stato azionista di cui all'articolo 2 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito in legge 30 luglio 1994, n. 474;
 - i) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di espulsione di cittadini extracomunitari per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato;
 - j) le controversie avverso i provvedimenti di allontanamento di cittadini comunitari per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi di ordine pubblico di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;
 - k) le controversie avverso i provvedimenti previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
 - l) le controversie disciplinate dal presente codice relative alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
 - m) le controversie relative al rapporto di lavoro del personale del DIS, dell'AISI e dell'AISE;
 - n) le controversie derivanti dall'applicazione del decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito in legge 31 marzo 2010, n. 50, relativo all'Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
 - o) le controversie relative ai provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 142 e 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Restano esclusi dai casi di competenza inderogabile di cui al comma 1 le controversie sui rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti, salvo quelle di cui alla lettera m) dello stesso comma 1.

Art. 136

Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici

1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito di fax dove intendono ricevervi le comunicazioni relative al processo. Una volta espressa tale indicazione si presumono conosciute le comunicazioni pervenute con i predetti mezzi nel rispetto della normativa,

anche regolamentare, vigente. È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione dei suddetti dati.

2. I difensori costituiti forniscono copia in via informatica di tutti gli atti di parte depositati e, ove possibile, dei documenti prodotti e di ogni altro atto di causa. Il difensore attesta la conformità tra il contenuto del documento in formato elettronico e quello cartaceo. Il deposito del materiale informatico, ove non sia effettuato unitamente a quello cartaceo, è eseguito su richiesta della segreteria e nel termine da questa assegnato, esclusa ogni decadenza. In casi eccezionali il presidente può dispensare dall'osservanza di quanto previsto dal presente comma.

Art. 137
Norma finanziaria

1. Dall'attuazione del codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Allegato 2

Norme di attuazione

TITOLO I

Registri – Orario di segreteria

Art. 1

Registro generale dei ricorsi

1. Presso ciascun ufficio giudiziario è tenuto il registro di presentazione dei ricorsi, diviso per colonne, nel quale sono annotate tutte le informazioni occorrenti per accertare esattamente la presentazione del ricorso, del ricorso incidentale, della domanda riconvenzionale, dei motivi aggiunti, della domanda di intervento, degli atti e documenti prodotti, nonché le notificazioni effettuate, l'esecuzione del pagamento del contributo unificato, l'indicazione dei mezzi istruttori disposti o compiuti e i provvedimenti adottati.
2. I ricorsi sono iscritti giornalmente secondo l'ordine di presentazione.
3. Il registro è vistato e firmato in ciascun foglio dal segretario generale, con l'indicazione in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone.
4. Il registro è chiuso ogni giorno con l'apposizione della firma del segretario generale.

Art. 2

Ruoli e registri particolari, collazione dei provvedimenti e forme di comunicazione

1. Le segreterie degli organi di giustizia amministrativa tengono i seguenti registri:
 - a) il registro delle istanze di fissazione di udienza, vistato e firmato in ciascun foglio dal segretario generale, con l'indicazione in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone;
 - b) il registro delle istanze di prelievo;
 - c) il registro per i processi verbali di udienza;
 - d) il registro dei decreti e delle ordinanze del presidente;
 - e) il registro delle ordinanze cautelari;
 - f) il registro delle sentenze e degli altri provvedimenti collegiali;
 - g) il registro dei ricorsi trattati con il beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
2. Il segretario, ricevuta l'istanza di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ne fa annotazione nei relativi registri e ne rilascia ricevuta, se richiesta.
3. Nei registri di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 sono annotati gli estremi della trasmissione dei provvedimenti.
4. La segreteria cura la formazione dei ruoli secondo le disposizioni del presidente.
5. La segreteria cura la formazione dell'originale dei provvedimenti del giudice, raccogliendo le sottoscrizioni necessarie e apponendo il timbro di congiunzione tra i fogli che li compongono.

6. La segreteria effettua le comunicazioni alle parti ai sensi dell'articolo 136, comma 1, del codice, o, altrimenti, nelle forme di cui all'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

Art. 3 **Registrazioni in forma automatizzata**

1. Le registrazioni di cui agli articoli 1 e 2 possono essere eseguite in forma automatizzata secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 1999, n. 52 e dalla ulteriore normativa applicabile.
2. Il segretario, ove richiesto, rilascia all'interessato dichiarazione delle registrazioni effettuate.

Art. 4 **Orario**

1. Le segreterie sono aperte al pubblico nelle ore stabilite dal presidente del tribunale amministrativo regionale, della sezione staccata, del Consiglio di Stato e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.
2. Nei casi in cui il codice prevede il deposito di atti o documenti sino al giorno precedente la trattazione di una domanda in camera di consiglio, il deposito deve avvenire entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno consentito.
3. Nei casi in cui il codice prevede termini calcolati in ore le segreterie danno atto dell'ora di deposito degli atti e dei provvedimenti giurisdizionali e adeguano gli orari di apertura degli uffici.
4. In ogni caso è assicurata la possibilità di depositare gli atti in scadenza sino alle ore 12,00 dell'ultimo giorno consentito.

TITOLO II **Fascicoli di parte e d'ufficio**

Art. 5 **Formazione e tenuta dei fascicoli di parte e d'ufficio. Surrogazione di copie agli originali mancanti e ricostituzione di atti**

1. Ciascuna parte, all'atto della propria costituzione in giudizio, consegna il proprio fascicolo, contenente gli originali degli atti ed i documenti di cui intende avvalersi nonché il relativo indice.
2. Gli atti devono essere depositati in numero di copie corrispondente ai componenti del collegio e alle altre parti costituite. Il segretario deve rifiutare il fascicolo di parte e i depositi successivi che non contengano le copie degli atti di cui al presente comma.



3. Allorché riceve il deposito dell'atto introduttivo del giudizio, il segretario forma il fascicolo d'ufficio, nel quale inserisce l'indice dei documenti depositati, le copie dell'atto introduttivo e dei documenti e, successivamente, degli altri atti delle parti, nonché, anche per estratto, del verbale d'udienza e di ogni atto e provvedimento del giudice o dei suoi ausiliari.

4. Il segretario, dopo aver controllato la regolarità anche fiscale degli atti e dei documenti depositati da ciascuna parte, data e sottoscrive l'indice del fascicolo ogni qualvolta viene inserito in esso un atto o un documento.

5. In caso di smarrimento, furto o distruzione del fascicolo d'ufficio o di singoli atti il presidente del tribunale o della sezione, ovvero, se la questione sorge in udienza, il collegio, ne dà comunicazione al segretario e alle parti al fine, rispettivamente, di ricerca o deposito di copia autentica, che tiene luogo dell'originale. Qualora non si rinvenga copia autentica il presidente, con decreto, fissa una camera di consiglio, di cui è dato avviso alle parti, per la ricostruzione degli atti o del fascicolo. Il collegio, con ordinanza, accerta il contenuto dell'atto mancante e stabilisce se, e in quale tenore, esso debba essere ricostituito; se non è possibile accertare il contenuto dell'atto il collegio ne ordina la rinnovazione, se necessario e possibile, prescrivendone il modo.

Art. 6

Ritiro e trasmissione dei fascicoli di parte e del fascicolo d'ufficio

1. I documenti e gli atti prodotti davanti al tribunale amministrativo regionale non possono essere ritirati dalle parti prima che il giudizio sia definito con sentenza passata in giudicato.

2. In caso di appello, il segretario del giudice di appello richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al segretario del giudice di primo grado.

3. Se è appellata una sentenza non definitiva, ovvero un'ordinanza cautelare, non si applica il comma 2. Tuttavia il giudice di appello, può, se lo ritiene necessario, chiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio, ovvero ordinare alla parte interessata di produrre copia di determinati atti.

4. Il presidente della sezione può autorizzare la sostituzione degli eventuali documenti e atti esibiti in originale con copia conforme degli stessi, predisposta a cura della segreteria su istanza motivata della parte interessata.

Art. 7

Rilascio di copie

1. Il segretario rilascia copia delle decisioni e di ogni altro provvedimento del giudice a richiesta degli interessati e a loro spese.



TITOLO III
Ordine di fissazione dei ricorsi – Udienze

Art. 8
Ordine di fissazione dei ricorsi

1. La fissazione del giorno dell'udienza per la trattazione dei ricorsi è effettuata secondo l'ordine di iscrizione delle istanze di fissazione d'udienza nell'apposito registro.
2. Il presidente può derogare al criterio cronologico per ragioni d'urgenza, anche tenendo conto delle istanze di prelievo, o per esigenze di funzionalità dell'ufficio, ovvero per connessione di materia.

Art. 9
Calendario delle udienze

1. Il calendario delle udienze, con l'indicazione dei magistrati chiamati a parteciparvi, è fissato con cadenza annuale dai presidenti delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, dal presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dai presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle sezioni staccate e interne.

Art. 10
Toghe e divise

1. I magistrati amministrativi, il personale di segreteria e il personale ausiliario indossano nelle pubbliche udienze la toga o la divisa stabilita dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
2. Gli avvocati vestono nelle pubbliche udienze la toga.

Art. 11
Direzione dell'udienza

1. L'udienza è diretta dal presidente del collegio.
2. Il segretario redige il verbale dell'udienza.

Art.12
Polizia dell'udienza

1. Chi assiste all'udienza deve stare in silenzio, non può fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare disturbo.
2. Il presidente del collegio, ove lo ritenga necessario per il regolare svolgimento dell'udienza, può chiedere l'intervento della forza pubblica.



3. Per le riprese audiovisive delle trattazioni dei ricorsi in pubblica udienza si applica l'articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

TITOLO IV **Processo amministrativo telematico**

Art. 13 **Processo telematico**

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e il DigitPA, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico, tenendo conto delle esigenze di flessibilità e di continuo adeguamento delle regole informatiche alle peculiarità del processo amministrativo, della sua organizzazione e alla tipologia di provvedimenti giurisdizionali.

TITOLO V **Spese di giustizia**

Art. 14 **Commissione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato**

1. Presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e ogni tribunale amministrativo regionale e relative sezioni staccate è istituita una commissione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, composta da due magistrati amministrativi, designati dal presidente, il più anziano dei quali assume le funzioni di presidente della commissione, e da un avvocato, designato dal presidente dell'Ordine degli avvocati del capoluogo in cui ha sede l'organo. Per ciascun componente sono designati uno o più membri supplenti. Esercita le funzioni di segretario un funzionario di segreteria, nominato dal presidente. Al presidente e ai componenti non spetta nessun compenso né rimborso spese.

Art. 15 **Devoluzione del gettito delle pene pecuniarie**

1. Il gettito delle pene pecuniarie di cui all'articolo 123, comma 1, lettera a), del codice, è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese di cui all'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.



Allegato 3

Norme transitorie

TITOLO I

Definizione dei ricorsi pendenti da più di cinque anni alla data di entrata in vigore del codice del processo amministrativo

Art. 1

Nuova istanza di fissazione d'udienza

1. Nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del codice, le parti presentano una nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dal ricorrente e dal suo difensore, relativamente ai ricorsi pendenti da oltre cinque anni e per i quali non è stata ancora fissata l'udienza di discussione. In difetto, il ricorso è dichiarato perento con decreto del presidente.
2. Se tuttavia, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione del decreto, il ricorrente deposita un atto, sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore e notificato alle altre parti, in cui dichiara di avere ancora interesse alla trattazione della causa, il presidente revoca il decreto disponendo la reiscrizione della causa sul ruolo di merito.

TITOLO II

Ulteriori disposizioni transitorie

Art. 2

Ultrattività della disciplina previgente

1. Per i termini che sono in corso alla data di entrata in vigore del codice del processo amministrativo continuano a trovare applicazione le norme previgenti.

Art. 3

Disposizione particolare per il giudizio di appello

1. La disposizione di cui all'articolo 101, comma 2, del codice del processo amministrativo non si applica agli appelli depositati prima dell'entrata in vigore del codice medesimo.

Allegato 4
Norme di coordinamento e abrogazioni

Art. 1

Norme di coordinamento e abrogazione in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

1. Nella legge 24 gennaio 1979, n.18 sono apportate le seguenti modificazioni ed abrogazioni:

a) l'articolo 42 è così sostituito:

“La tutela giurisdizionale contro gli atti di proclamazione degli eletti, per motivi inerenti alle operazioni elettorali successive all’emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.”;

b) sono abrogati gli articoli 43 e 46, comma 2.

Art. 2

Norme di coordinamento e abrogazioni in materia di elezioni amministrative

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni e abrogazioni:

a) l'articolo 83 è così sostituito:

“La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive all’emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.”;

b) sono abrogati gli articoli: 83/2; 83/3; 83/4; 83/5; 83/6, 83/7; 83/8; 83/9; 83/10; 83/11; 83/12; 84, limitatamente alle parole: “, la Sezione per il contenzioso elettorale, il Consiglio di Stato”.

2. Nella legge 5 agosto 1962, n. 1257 sono apportate le seguenti modificazioni e abrogazioni:

a) nell'articolo 21, comma 1, le parole “sia in materia di eleggibilità sia in materia di operazioni elettorali” sono sostituite dalle parole “in materia di eleggibilità”;

b) l'articolo 23 è così sostituito:

“23. Ricorso giurisdizionale in materia di operazioni elettorali.

La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive all’emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.”;

c) nell'articolo 30 della legge 5 agosto 1962, n. 1257 sono apportate le seguenti modificazioni:

c.1) al comma 1 le parole “al Consiglio di Stato” sono sostituite dalle parole “alla Corte di appello di Torino”, e le parole “, giudicando in sede di giurisdizione esclusiva” sono soppresse;



c.2) al comma 2 le parole “al Consiglio di Stato” sono sostituite dalle parole “alla Corte di appello di Torino”;

d) sono abrogati gli articoli: 24 limitatamente alle parole, nella rubrica, << e del Consiglio di Stato>> e alle parole, nel testo << ed il Consiglio di Stato>>; 31 limitatamente alle parole <<ed il Consiglio di Stato>>; 33 limitatamente alle parole << al Consiglio di Stato ed >>.

3. Nella legge 23 dicembre 1966, n. 1147 sono apportate le seguenti modificazioni e abrogazioni:

a) all'articolo 3 le parole “, sia davanti agli organi di giurisdizione ordinaria, sia davanti agli organi di giurisdizione amministrativa,” sono sostituite dalle parole “davanti agli organi di giurisdizione ordinaria”;

b) all'articolo 7, dopo il comma 2 è inserito il seguente periodo: “La tutela contro le operazioni per l'elezione dei consiglieri provinciali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.”.

c) sono abrogati gli articoli: 2; 6; 7, comma 2, limitatamente alle parole “sia per quanto riguarda la materia relativa alle operazioni per l'elezione,”; 8.

4. Nella legge 17 febbraio 1968, n. 108 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 19 il comma 1 è così sostituito: “Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza si osservano le norme di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147.”;

b) nell'articolo 19, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: “La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri regionali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.”.

5. Agli articoli 31, comma 1, e 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nonché all'articolo 17, comma 1, n.1, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e all'articolo 11, comma 1, n. 4, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole “il quindicesimo giorno” sono sostituite dalle seguenti: “l'ottavo giorno”.

Art. 3

Ulteriori norme di coordinamento

1. L'articolo 17, comma 2, della legge 24 marzo 1958, n. 195 è così sostituito:

“La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo”.

2. Nella legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2, comma 8, è così sostituito:

“8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo.”;

b) l'articolo 15, comma 2, le parole “commi 2, 3 e 5” sono sostituite dalle parole “commi 2 e 3”;

c) l'articolo 25, comma 5, è così sostituito:



“5. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo.”.

3. L'articolo 33, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 è così sostituito:

“1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo”.

4. L'articolo 10, comma 2-quinquies, del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge 15 marzo 1991, n. 82, è sostituito dal seguente:

”2-quinquies. La tutela avverso i provvedimenti della commissione centrale con cui vengono applicate, modificate o revocate le speciali misure di protezione anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'articolo 13, comma 1, è disciplinata dal codice del processo amministrativo.”.

5. Nell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

“6-bis. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma 1, e avverso i consequenziali provvedimenti commissariali è disciplinata dal codice del processo amministrativo.”.

6. L'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481 è così sostituito:

“25. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.”.

7. L'articolo 13, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è così sostituito:

“11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.”.

8. L'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249 è così sostituito:

“26. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.”.

9. Nel decreto Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 325 l'articolo 53 è così sostituito:

“1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

2. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.”.

10. Nel decreto Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'articolo 53 è così sostituito:

“1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo (L).”.

2. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa (L).”.

11. Nell'articolo 13, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole “per i ricorsi previsti dall'articolo 23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonché da altre disposizioni che richiamano il citato



articolo 23-bis, il contributo dovuto è di euro mille; per i predetti ricorsi” sono sostituite dalle parole “per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal Libro IV, Titolo V, Capo I del codice del processo amministrativo, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro mille; per i ricorsi”;

b) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: “Per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.”.

12. L’articolo 9 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 è così sostituito:

“Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell’Autorità

1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.”.

13. Nell’articolo 3, comma 1, decreto legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito in legge 17 ottobre 2003, n. 280, le parole “è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo” sono sostituite dalle parole “è disciplinata dal codice del processo amministrativo”.

14. L’articolo 81 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396 è sostituito dal seguente:

“Tutela giurisdizionale

1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.”.

15. L’articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 è sostituito dal seguente:

“Tutela giurisdizionale

1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. (L).”.

16. L’articolo 142, comma 5, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

“5. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.”.

17. L’articolo 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è così sostituito:

“1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.”.

18. L’articolo 326, comma 7, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è così sostituito:

“7. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. I ricorsi sono notificati anche all’ISVAP, che provvede alla difesa in giudizio con propri legali.”.

19. Nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 11, comma 10-ter, le parole “dell’articolo 245, comma 2-quater, primo periodo” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 120, comma 5, del codice del processo amministrativo”.



b) l'articolo 244 è così sostituito: "1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo."

20. L'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, è così sostituito:

"1. Avverso i provvedimenti di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi di ordine pubblico di cui all'articolo 20, comma 1, la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo."

21. L'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, è così sostituito:

"1. Avverso i provvedimenti previsti dal presente decreto la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo."

22. L'articolo 22 della legge 3 agosto 2007, n. 124, è così sostituito:

"Tutela giurisdizionale

1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, avente ad oggetto controversie relative al rapporto di lavoro, è disciplinata dal codice del processo amministrativo.";

23. All'articolo 54, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole "un'istanza ai sensi del secondo comma dell'articolo 51 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 sono sostituite dalle seguenti: "l'istanza di prelievo di cui all'articolo 81, comma 1, del codice del processo amministrativo, né con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione."

24. L'articolo 9, comma 1, decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito in legge 31 marzo 2010, n. 50, è così sostituito:

"1. Avverso i provvedimenti previsti dal presente decreto la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo."

Art. 4

Ulteriori abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo sono o restano abrogati i seguenti atti normativi:

1) regio decreto 17 agosto 1907, n. 638;

2) regio decreto 17 agosto 1907, n. 642;

3) regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840;

4) regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054: articoli da 1 a 4 compresi; da 6 a 10 compresi; da 26 a 32 compresi; 33, comma 2; da 34 a 56 compresi;

5) regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058;

6) regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148: articolo 58, comma 2;

7) decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642;

8) legge 21 dicembre 1950, n. 1018: articoli 5; 6; 9; 10;



- 9) legge 21 novembre 1962, n. 161: articolo 8;
- 10) legge 21 novembre 1967, n. 1185: articolo 11;
- 11) legge 6 dicembre 1971, n. 1034: articoli da 2 a 8 compresi; 10; da 19 a 39 compresi; 40, comma 1; da 42 a 52 compresi;
- 12) decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214: articoli 3; 4; 5; 12; 13; 30; 34; da 37 a 40 compresi;
- 13) legge 20 marzo 1980, n. 75: articolo 6;
- 14) legge 27 febbraio 1982, n. 186: articoli 1, comma 4, dalle parole "le sezioni giurisdizionali" fino alla fine; 5; 55;
- 15) legge 7 agosto 1990, n. 241: articoli 2 bis, comma 2; 11, comma 5; 19, comma 5; 21 quinquies, comma 1, ultimo periodo; 21 septies, comma 2; 25, commi 5-bis e 6;
- 16) decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge 15 marzo 1991, n. 82: articolo 10, commi 2-sexies, 2-septies, 2-octies;
- 17) legge 11 agosto 1991, n. 266: articolo 6, comma 5;
- 18) decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385: articolo 145, commi da 4 a 8;
- 19) legge 15 maggio 1997, n. 127: articolo 17, comma 26, secondo periodo;
- 20) decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: articoli 187-septies, commi da 4 a 8; 195, commi da 4 a 8;
- 21) decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80: articoli 33, 34 e 35;
- 22) legge 4 maggio 1998, n. 133: articolo 4, comma 3;
- 23) legge 22 febbraio 2000, n. 28: articoli 10, comma 10; 11-quinquies, comma 4;
- 24) legge 21 luglio 2000, n. 205: articoli 1; 2; 3, commi 1, 2, 3; 4; 6, comma 2; 7; 8; 11; 12;
- 25) legge 7 dicembre 2000, n. 383: articolo 10, comma 2;
- 26) decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378: articolo 45, comma 2;
- 27) decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380: articolo 45, comma 2;
- 28) decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188: articolo 37, comma 7;
- 29) decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259: articolo 92, comma 9;
- 30) decreto legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito in legge 17 ottobre 2003, n. 280: articolo 3, commi 2, 3 e 4;
- 31) legge 30 dicembre 2004, n. 311: articolo 1, comma 552;
- 32) decreto legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito in legge 25 giugno 2005, n. 109: articolo 2-sexies, commi 1 e 3;
- 33) decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito in legge



- 31 luglio 2005, n. 155: articolo 3, comma 4-bis;
- 34) decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206: articolo 27, comma 13, primo periodo;
- 35) decreto legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito in legge 27 gennaio 2006, n. 21: articolo 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater;
- 36) legge 28 dicembre 2005, n. 262: articolo 24, commi 5, 6;
- 37) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: articoli 310, comma 2, limitatamente alle parole“, in sede di giurisdizione esclusiva,”; 316, comma 1, limitatamente alle parole“, in sede di giurisdizione esclusiva,”;
- 38) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: articoli 245, 245-bis, 245-ter, 245-quater, 245-quinques, 246;
- 39) legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 1, comma 1308;
- 40) decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30: articolo 22;
- 41) decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145: articolo 8, comma 13, primo periodo;
- 42) decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 123: articolo 4;
- 43) decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133: articolo 54, comma 3, lettere c) e d);
- 44) decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2: articolo 20, comma 8, fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 20 marzo 2010, n.53;
- 45) legge 18 giugno 2009, n. 69: articolo 46, comma 24, limitatamente alle parole “amministrativi e”;
- 46) legge 23 luglio 2009, n. 99: articoli 41; 53, comma 2.